RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

1847.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1847.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE
dal 1.° gennajo al 30 giugno 1847.

SPIEGAZIONI DELLE ABBREVIATURE.

G. L.	Governo Lombardo.
G. V.	Governo Veneto.
M. C. L.	Magistrato Camerale Lombardo.
M. C. V.	Magistrato Camerale Veneto.
A. L.	Tribunale d' Appello Lombardo.
A. V.	Tribunale d' Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampati in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

PARTE PRIMA.

(N.° 1.) *Normale di procedura nell' assunzione di giuramento di ebrei in oggetti di giurisdizione civile, criminale o politica da osservarsi in tutti i paesi della monarchia dove vige il codice civile generale 1.° giugno 1811.*

4 gennajo 1847.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R., con veneratissima sovrana risoluzione del giorno 18 agosto 1846, si compiacque di emanare l'annessa normale sulla procedura da tenersi nell'assunzione di giuramento di ebrei in oggetti di giurisdizione civile, criminale o politica, in tutti i paesi dell'imp. regia monarchia austriaca nei quali vige il codice civile generale del 1.° di giugno 1811, abrogando in pari tempo tutte le disposizioni finora in vigore in proposito.

Tanto si rende a pubblica notizia in esecuzione dei relativi ordini abbassati dall' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita coll'ossequiato decreto 30 novembre 1846, n.° 38618-2264.

N.° 6836/357

ISTRUZIONE

sulla procedura da osservarsi nella prestazione di giuramento degl' israeliti.

Quando un israelita viene dal giudizio chiamato a prestare un giuramento, si deve nei luoghi, ove le circostanze lo permettono, far intervenire un rabbino all' ammonizione sullo spergiuro.

Innanzi tutto incumbe l' obbligo a chi presiede all' atto di far presente in modo chiaro e preciso, e di spiegare, occorrendo, all' israelita ammesso al giuramento ciò ch' egli dovrà giurare. Dopo ch' egli si è convinto che l' israelita ha bene compreso l' oggetto, sul quale versare deve il giuramento, passa a fargli l' ammonizione sullo spergiuro, la quale, senza la lettura d' una formola determinata, dovrà regolarsi in modo che corrisponda alla coltura d' animo ed allo sviluppo intellettuale del giurante, avuto il conveniente riguardo alle seguenti osservazioni fondate nei principj e nei libri della religione israelitica.

Corre obbligo al giudizio, prima che l' israelita presti il giuramento, di fargli ben conoscere la santità del giuramento, le conseguenze peccaminose e le pene a cui in caso di uno spergiuro esso si esporrebbe avanti Dio e la giustizia.

Col mezzo del giuramento il giurante invoca Iddio onniscio ed onnipotente in testimonio della sua deposizione; Iddio che è il giudice infinitamente

giusto, che vede nei cuori degli uomini, che perscruta ed esamina tutto ciò ch'è occulto e segreto, e che quindi anche sa se l'israelita chiamato a giurare presti in fatti un giuramento puro e sincero, ovvero si renda spergiuro.

Se la deposizione del giurante è pienamente conforme alla verità, se egli parla come pensa, senza dissimulazione, ambiguità o reticenza, e come egli crede di poter giustificare in faccia a Dio onnipotente ed onniscio, egli col mezzo del giuramento santifica il nome di Dio, e coopera alla retta amministrazione della giustizia, la quale costituisce la base fondamentale dell'ordine sociale, mentre il mondo riposa sulla verità, sulla giustizia e sulla pace, e mentre dalla deposizione di due testimonj va a dipendere l'aggiudicazione del diritto.

Qualora poi il giurante non depone la piena, pura e genuina verità, se parla diversamente da quello che egli pensa, se si rende colpevole di qualche inganno, ambiguità, restrizione mentale, o reticenza; se egli nelle parole del suo discorso, o nei suoi pensieri rinnega, circuisce, o travolge la verità, egli commette uno spergiuro, egli chiama Dio in testimonio di una menzogna, egli abusa, viola e profana il santissimo ineffabile nome di Dio; egli commette un gravissimo peccato verso Dio onnipotente, il quale non lascia mai impunita la profanazione del santo suo nome, come sta scritto nel decalogo, sul quale il giurante a maggior corroborazione del suo giuramento deve porre la sua mano.

Il giuramento deve prestarsi non secondo l'intenzione e le viste del giurante, ma secondo quelle dell'autorità giudicante e dell'onniscio e giustissimo Iddio.

La santità del giuramento non dipende già dal conoscere dove ed avanti quali persone viene esso

prestato, giacchè l'israelita ammesso al giuramento giura avanti Dio, il quale essendo ovunque presente è dunque presente anche a questa prestazione del giuramento; il giurante è responsabile verso Dio di ogni dissimulazione e reticenza della verità, d'ogni alterazione o stravolgimento della medesima. Il giurante profana la fede de' suoi padri, ch' egli stesso professa, se la rende sospetta con uno spergiuro; che, cioè, una tal fede permetta od insegni giuramenti falsi.

Il giurante incorre in una gravissima responsabilità verso lo stato, verso i suoi concittadini, e verso tutto ciò ch' è sacro all' uomo. Esso sovverte la base fondamentale della fiducia; egli è causa di decisioni ingiuste e di danni di sovente irreparabili (come accade specialmente nelle testimonianze in oggetti criminali); egli sconvolge, per quanto sta nelle sue forze, il diritto e l' ordine sociale. Egli è tenuto, secondo le vigenti leggi, non solo a prestare il pieno soddisfacimento di tutti i danni causati col suo spergiuro, oltre il lucro cessante, ma si rende benanco colpevole del delitto di truffa, il quale viene punito coll'esposizione alla berlina e col carcere duro, che, secondo le circostanze, può estendersi anche alla durata in vita.

L' ammonizione sullo spergiuro viene poi chiusa colla domanda, se l' israelita sia disposto a prestare il giuramento. Nel caso di una risposta affermativa, l' israelita pone la mano destra sino alla metà della palma sul *Torah,* libro secondo, Moisè capitolo 20, verso 7.°; si copre la testa, e ripete le parole pronunciate da chi presiede all' atto nel modo seguente:

Introduzione generale.

Io N. N. giuro a Dio unico, onnipotente, ovunque presente ed onniscio, a Dio santo d'Israele che

ha creato il cielo e la terra, con matura ponderazione un puro e sincero giuramento secondo l'intenzione e secondo il senso del giudizio, senza alcuna restrizione mentale, reticenza o ambiguità, senza malizia, dolo o dissimulazione, senza riguardo a dono, o promessa di dono, utile o danno, senza propensione od avversione, amicizia od inimicizia, senza alcun fine od intenzione diretta a sopprimere la verità od il diritto.

Continuazione per una parte nel processo civile che............
(qui segue il tenore del giuramento prefinito dalla giudiziale decisione).

Giuro a Dio onniscio ed ovunque presente che questa mia deposizione contiene in tutte le sue parti la piena e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Iddio.

Continuazione per un testimonio in causa civile.

Che io su quanto sarò dal giudizio interrogato nella causa di............contro...........in punto di...............deporrò in tutto la pura e genuina verità, senza tacere alcuna circostanza, senza parzialità o malevolenza per chicchessia, come io ne posso rispondere avanti Iddio; e che non paleserò queste mie deposizioni ad alcuno prima che sieno pubblicate in giudizio.

Continuazione per un testimonio in affari del processo criminale.

Che tutto ciò che io ho deposto avanti il giudizio (*qui viene con precisione indicato il giudizio*

dal quale viene assunto il testimonio) rispetto a. . . (*qui sarà in brevi termini esposto l'oggetto dell'esame*) sia in tutto e per tutto la pura e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Dio onniscio ed ovunque presente.

Continuazione per un perito in arte.

Che io prenderò in esatto esame gli oggetti, la di cui cognizione mi verrà imposta dal giudizio. . . . (*qualora il perito sarà chiamato a giurare per un caso speciale, potrà quì con più precisione esservi indicato l'oggetto da peritarsi. . . . . . .*) che indicherò esattamente la qualità degli oggetti medesimi, dopo ponderate colla dovuta premura ed attenzione tutte le circostanze, e che dirò in proposito la piena, pura e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Dio ovunque presente ed onniscio.

Chiusa generale.

Così Iddio, l'onnipotente Signore degli eserciti, Adonay, Elohe, Zebaoth, il di cui nome ineffabile sia santificato, mi assista in tutti i miei affari, in tutti i miei bisogni. Amen! Amen!

AVVERTENZA.

Durante la prestazione del giuramento devono tutte le persone che vi si trovano presenti, stando in piedi, comportarsi con quel rispetto ch'è dovuto all'atto solenne.

(N.° 2.) *Annullamento di effetti pubblici inscritti sull' imp. regio monte lombardo-veneto della complessiva annua rendita di fiorini 200,000.*

12 gennajo 1847.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione del 3 febbrajo 1846 si è degnata di ordinare, che, a sensi delle determinazioni della sovrana patente 24 maggio 1822, una somma capitale corrispondente all' annua rendita di fiorini 200,000, moneta di convenzione, in effetti pubblici, già acquistati per conto del fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto, venga stralciata dal patrimonio dello stesso fondo d'ammortizzazione, e che sia depennata dai registri in un cogl'interessi dal 1.° maggio 1846, ed annullata colla pubblica materiale distruzione delle corrispondenti carte di credito.

Essendo perciò con superiore approvazione state destinate ad essere annullate tante di dette carte di credito che importano la suaccennata rendita di fiorini 200,000, si deduce a pubblica notizia, che, in adempimento dei relativi ordini di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, si procederà da questa commissione nel giorno di lunedì 25 gennajo 1847, alle ore 12 meridiane,

al pubblico abbruciamento dei predetti effetti di credito nel locale della direzione del lotto.

(N.° 3.) *Sul trattamento delle obbligazioni del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 2 gennajo 1847 nella serie 6, e delle obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore, comprese posteriormente in questa serie.*

10 febbrajo 1847.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente al decreto in data 2 gennajo p.° p.° dell'imp. regia camera aulica generale, ed in relazione alla circolare governativa 4 dicembre 1829, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni del banco al 5 per 100 dal n.° 4675 fino al n.° 5392 inclusive, che sono comprese nella serie 6, estratte a sorte il 2 gennajo 1847, vengono pagate ai creditori nel valore nominale del capitale in contanti, in moneta di convenzione; le obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore, comprese posteriormente in questa serie dal n.° 1221 fino al n.° 1359

inclusive, a tenore delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, vengono concambiate contro nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincia col 1.° febbrajo 1847, e viene eseguito dall'imp. regia cassa universale dei crediti dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Assieme alla restituzione del capitale viene eseguito il pagamento degl'inerentivi interessi, cioè fino a tutto dicembre 1846, nella misura del 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna, e pel mese di gennajo 1847 all'incontro nella misura originale del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Delle obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da altra prenotazione si deve, prima del pagamento del capitale, conseguire lo svincolo dall'autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Pel pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, monasteri, fondazioni, od altri pubblici istituti o corporazioni hanno luogo le norme prescritte per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, i cui interessi vengono soddisfatti da una cassa

filiale di credito, è libero di conseguire il pagamento del capitale presso l'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, o presso quella cassa di credito, dalla quale hanno finora ritirato gl'interessi.

Nell'ultimo caso essi devono presentare le obbligazioni estratte a sorte alla cassa filiale di credito.

§ 7.° Il concambio delle estratte obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore contro nuove obbligazioni dello stato ha luogo presso la cassa di credito degli stati a Vienna, alla quale si devono presentare le obbligazioni estratte a sorte.

§ 8.° Gl'interessi delle nuove obbligazioni dello stato in moneta di convenzione decorrono dal 1.° gennajo 1847, e gl'interessi in valuta di Vienna delle antiche obbligazioni arretrati fino a quell'epoca vengono soddisfatti all'atto del concambio delle obbligazioni.

(N.° 4.) *Disposizioni per impedire le contravvenzioni al regolamento per la polizia della pesca lungo le coste dell' Adriatico.*

17 febbrajo 1847.

N.° $\frac{9057}{201}$ Pesca.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

Ad oggetto di prestare vie più mano forte al divieto della pesca con reti penetranti fino al fondo e d'impedire in ogni modo possibile le contravvenzioni al medesimo, inerentemente al dispaccio 5-15 giugno anno scorso, n.° 16983-1133 dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita vengono pubblicate le seguenti disposizioni:

§ 1.° Dal giorno 1.° del prossimo venturo mese di maggio, è vietato di tenere imbarcati in mare attrezzi atti all'esercizio della pesca assolutamente proibita a termini del § 2.° del regolamento per la polizia della pesca lungo le coste dell' Adriatico 4 dicembre 1835, n.° 4320-1833.

§ 2.° Vengono quindi vietate le grandi reti e loro accessorj che penetrano fino al fondo

del mare, e che gravate di grossi piombi servono alla pesca con due barche, in modo che queste col mezzo della rete sconvolgono il fondo del mare.

§ 3.° Ogni contravvenzione al divieto portato dal § 1.° viene punita colla confisca degli attrezzi illeciti.

§ 4.° La nozione portante la confisca spetta all'autorità che ha rilasciato il certificato di pesca.

§ 5.° Contro tale nozione è libero il ricorso al governo, da cui dipende l'autorità che ha pronunziato la nozione. Il ricorso però deve venire insinuato entro il termine di 24 ore, decorribili dall'intimazione della nozione, ed effettivamente interposto entro tre giorni. Quest'ultimo termine potrà venire prorogato fino a sei giorni.

§ 6.° Spirato il termine del ricorso o licenziato il medesimo, vengono venduti all'incanto gli attrezzi confiscati.

§ 7.° La somma ricavata dalla vendita, prelevata una terza parte per l'apprendente, e in mancanza di questo, viene tutta devoluta al fondo dei poveri del luogo in cui risiede l'autorità che pronunziò la nozione.

§ 8.° Incumbe a tutte le autorità d'impedire a norma della presente ordinanza con tutti i mezzi di legge a loro disposizione ogni simile

contravvenzione che fosse portata a loro notizia, perseguendola ed assoggettandola alla prescritta inquisizione e punizione.

(N.° 5.) *Sospesa interinalmente l'esportazione dalle provincie lombarde per l'estero del* frumento, grano turco e loro farine.

18 febbrajo 1847.

N.° $\frac{6357}{584}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

AVVISO.

In aspettazione delle superiori risoluzioni invocate da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè nelle attuali circostanze annonarie, il governo ha determinato che interinalmente e fino a nuovo ordine sia sospesa l'esportazione dalle provincie lombarde per l'estero del *frumento*, del *grano turco* e delle *loro farine*.

(N.° 6.) *Proibizione a qualunque società privata di erigere telegrafi senza il previo assenso sovrano.*

20 marzo 1847.

NOTIFICAZIONE.

Considerata l' importanza che l' istituzione delle comunicazioni telegrafiche deve avere per la pubblica amministrazione, S. M. con sovrano rescritto di gabinetto del 16 prossimo passato gennajo ha trovato di ordinare, che quind' innanzi non sia permessa a privati, nè individualmente, nè in società l'erezione di telegrafi, senza di aver riportato il previo assenso sovrano.

Tale sovrana prescrizione viene portata a pubblica notizia in obbedienza ad ossequiato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita del 25 prossimo passato gennajo, n.° 2521-185, coll' avvertenza, che nel caso di contravvenzione, tutti i lavori preparatorj e tutti gli apparati costruiti per l' attivazione di un telegrafo verranno ridotti inservibili a quest' oggetto, ò dall'intrapreenditore stesso, o a cura della regia amministrazione a tutte di lui spese.

(N.° 7.) *Trattato fra il governo di S. M. I. R. e quello del ducato di* Anhalt-Bernburg *intorno al libero trasporto delle sostanze da uno nell' altro degli stati appartenenti alla confederazione germanica.*

30 marzo 1847.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di partecipazione 11 febbrajo p.° p.° dell' imperiale regia cancelleria intima di corte e stato all' imperiale regia cancelleria aulica riunita in Vienna si porta a pubblica notizia il seguente trattato conchiuso fra il governo di S. M. I. R. e il governo del ducato di *Anhalt-Bernburg*.

Le prescrizioni della confederazione germanica in data 20 giugno 1817 intorno al libero trasporto delle sostanze senza veruna imposta (*jus detractus, gabella emigrationis*) da uno nell' altro degli stati appartenenti alla Confederazione germanica, sono reciprocamente applicate anche alle provincie della monarchia austriaca non appartenenti alla confederazione stessa, cioè: per le provincie d' Ungheria, in quanto le imposte suddette debbano pagarsi alle casse erariali; per le altre provincie della monarchia austriaca, senza alcuna limitazione.

La presente pubblicazione è fatta in ordine ad osseguiato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita del 20 febbrajo prossimo passato, n.° 4960-406.

(N.° 8.) *Disposizioni per la definizione dei reclami dei privati possessori sulle stime dei fabbricati, e sui dati catastali attribuiti ai terreni in varj comuni delle provincie del Friuli e della Valtellina.*

30 marzo 1847.

N.° 38777.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO
NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Nella prossima ventura campagna censuaria saranno proseguite nelle provincie del Friuli e della Valtellina, pei distretti, comuni amministrativi e censuarj indicati nell'elenco posto appiedi della presente notificazione, le visite locali per definire i reclami che, a senso del regolamento 7 maggio 1839, furono presentati

dai possessori sulle stime dei fabbricati e sui dati catastali attribuiti ai singoli appezzamenti dei terreni, salvo l'applicare a questi ultimi i risultamenti delle relative tariffe allorquando saranno esse pure definite mediante l'evasione dei reclami delle pubbliche rappresentanze.

In pari tempo la giunta farà rilevare le variazioni sostanziali avvenute per forza maggiore o per fatto di pubbliche autorità nello stato de' fondi posteriormente alle operazioni censuarie in tutte le provincie, distretti, comuni amministrativi e censuarj compresi nella presente notificazione.

Importando che i suddetti rilievi riescano possibilmente compiuti, e che i singoli possessori aventi interesse intervengano alle visite per fornire gli opportuni schiarimenti, si dispone quanto segue:

1.° Tutti i possessori per il giorno 10 del prossimo venturo giugno dovranno avere denunziato alla rispettiva autorità comunale le proprietà perente e distrutte per forza maggiore od occupate con opere pubbliche, e quelle che per gli stessi titoli si trovano quasi perente od affatto improduttive, o che sono deteriorate per modo da non potersi ridonare allo stato anteriore senza spese ed opere sommamente gravi ed esorbitanti.

Tali denunzie abbracceranno tutte le variazioni dell'indicata natura avvenute posteriormente alle operazioni censuarie ed anche posteriormente alla pubblicazione dei catasti, omesse quelle già indicate dai possessori nei rispettivi estratti catastali all'atto della suddetta pubblicazione, e omesse anche quelle che furono già denunziate negli anni scorsi.

2.° Viceversa le deputazioni e le altre autorità comunali raccoglieranno entro lo stesso termine, col sussidio delle delegazioni censuarie, le opportune notizie sulle proprietà accresciute, divenute censibili o notabilmente migliorate dopo le operazioni censuarie indipendentemente dall'opera del possessore, come sono i terreni accresciuti per alluvione, le strade divenute censibili per essere state abbandonate, ed i terreni notabilmente migliorati in causa di nuove inalveazioni d'acque pubbliche e simili.

3.° Tanto nelle suddette denunzie, quanto nelle notizie raccolte d'ufficio dovrà indicarsi nel miglior modo possibile la situazione delle proprietà cui esse si riferiscono. Le dette denunzie e notizie, da estendersi in carta senza bollo, verranno dall'autorità comunale raccolte e consegnate al perito che sarà incaricato dalla giunta di eseguire le suaccennate visite.

4.° I possessori che non dimorano abitualmente nel comune ove sono situati i loro beni, quand'anche non abbiano presentato reclami, nè denunzie, dovranno eleggere nel comune medesimo un domicilio e notificarlo all'autorità comunale entro il suddetto termine del 10 giugno prossimo venturo, e tenersi pronti ad intervenire a suo tempo alle visite locali o personalmente o col mezzo di procuratori o rappresentanti, ed a fornire tutte le notizie e schiarimenti che potessero occorrere tanto sulle domande da essi fatte, quanto sugli aumenti d'estimo che occorresse di applicare alle loro proprietà, sia per fondi accresciuti o migliorati come sopra, sia per reclami di confronto.

5.° Affinchè i possessori siano più agevolmente istrutti dell'epoca in cui si faranno le visite locali nei rispettivi comuni, verrà affissa al principio d'ogni mese nell'ufficio dell'imp. regio commissario distrettuale, a cura del perito censuario, una nota indicante l'ordine progressivo dei comuni nei quali approssimativamente si eseguiranno le visite nel mese successivo.

Tre giorni poi innanzi di cominciare le visite in ciascun comune si pubblicherà dall'autorità comunale analogo avviso nello stesso comune, ed una copia di esso verrà affissa nell'ufficio dell'imperiale regio commissario distrettuale.

6.° Non intervenendo i possessòri o direttamente o col mezzo di rappresentanti alle dette visite, si riterranno per vere le circostanze di fatto rilevate dagli operatori della giunta in concorso delle delegazioni censuarie, e serviranno di base per la definitiva sistemazione del catasto.

7.° Quei possessori che, per acquisto o per altro titolo legale, fossero successi nel possesso dei beni ad altri inscritti negli estratti catastali all'atto della pubblicazione, subentreranno negli obblighi e diritti dei loro datori per tutto quanto è superiormente disposto. Essi però dovranno indicare il titolo del loro possesso e l'antecedente possessore cui sono subingressi per l'opportuno riferimento agli estratti catastali verificati all'atto della pubblicazione.

ELENCO dei comuni amministrativi e censuarj nei quali si continuerà l'esame per la definizione dei reclami dei privati possessori delle provincie del FRIULI *e della* VALTELLINA.

PROVINCIA DEL FRIULI.

DISTRETTI.	COMUNI amministrativi	COMUNI censuarj.
III. SPILIMBERGO.	Tutti i comuni di questi distretti.	
IV. MANIAGO ...		
V. AVIANO.....		
VI. SACILE		
VII. PORDENONE...		
VIII. S. VITO....		
XI. PALMA		
XIII. S. PIETRO ..		
XIV. FAEDIS		
XXI. TRICESIMO ..		
X. LATISANA ..	Muzzana ...	Muzzana.
	Palazzolo ...	Palazzolo. Piancada.
	Pocenia	Pocenia con Rivalta. Torsa con Paradiso e Roveredo.
	Precenico ..	Precenico. Titiano.
	Teor	Driolassa con Rivarotta.

PROVINCIA DELLA VALTELLINA.

DISTRETTI.	COMUNI amministrativi	COMUNI censuarj.
I. Sondrio	Cajolo	Pranzera con Palù.
	Caspoggio	Caspoggio con M.e di Dagua.
	Cedrasco	Cedrasco.
	Chiesa	Chiesa con Primolo.
		Chiareggio con Forbicina.
		Braccia.
		Lago Pirlo con Giumellino e Senevedo.
		Vassallini con Curlo.
	Colorina	Colorina con Valle e Rodolo.
	Fusine	Fusine con le Alpi e Cogolo.
	Lanzada	Lanzada con Moizzi.
		Franscia con Scierscèn.
		Ganda con Campagneda.
	Spriana	Spriana con Marveggia, Piazzo e Scilironi.
		Portola.
	Torre	Torre di Brondoledo con Zana.
		Campo con Mastabio.
		Melirolo con Contrada di Dagua.
		Pizzi con Cagnoletti.
II. Ponte	Piateda	Piateda.
		Agneda.
		Ambria con Venina.
		Palù.
		S. Bartolomeo con Roa e Nodes.
	Teglio	Boalzo.
		Caprinale.
		S. Giacomo.
		S. Sebastiano.
		Sozzi.
		Valgella.

PROVINCIA DELLA VALTELLINA.

DISTRETTI.	COMUNI amministrativi	COMUNI censuarj.
III. Tirano	Tirano	S.ª Perpetua.
	Bianzone	Bianzone. Bratta. Piazzeda.
	Lovero	Lovero con S.ª Maria Maddalena.
	Sernio	Sernio con Biolo.
	Tovo	Tovo con Prestino.
	Vervio	Vervio con Montagna.
IV. Morbegno	Tutti i comuni di questi distretti.	
V. Traona		
VII. Chiavenna		

(N.° 9.) *Istruzioni pei salnitraj riguardo all' esportazione del nitro all' estero.*

1.° aprile 1847.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione di rispettato dispaccio 11 marzo prossimo passato, n.° 8630-431, dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale, si recano a comune notizia le seguenti istruzioni pei salnitraj nel regno lombardo-veneto che intendessero di approfittare della concessione di esportare il nitro all' estero e di concorrere alle aste per la fornitura del nitro alle fabbriche nazionali.

1.° Chiunque nel regno lombardo-veneto vorrà essere abilitato a raccogliere materie nitrose e produrre del nitro dovrà munirsi di apposita licenza presso la rispettiva intendenza delle finanze, rinnovandola d'anno in anno giusta il § 403 del regolamento sulle dogane e privative dello stato in bollo competente.

2.° Dovranno indicarsi nella licenza tutti i luoghi nei quali s' intenderà di raccogliere materie nitrose, di produrre il nitro e di farne deposito, e questi luoghi, come in generale tutti quelli costituenti l' esercizio del salnitrajo, saranno sottoposti a controlleria, e quindi

soggetti a tutte le discipline e prescrizioni portate in proposito dallo stesso regolamento e dalle norme relative, non che alle visite e perquisizioni degli agenti dell'amministrazione e della guardia di finanza.

3.° Dovrà conseguentemente ogni salnitrajo tenere tutti i libri predisposti d'ufficio che gli verranno consegnati dall'amministrazione, annotandovi con tutta esattezza la quantità di nitro di mano in mano confezionata, la quantità di mano in mano passata nei locali di deposito, e in caso di spedizioni all'estero, o di forniture all'amministrazione, la quantità esitata nell'uno o nell'altro modo, indicando data e numero dei relativi ricapiti d'ufficio.

Le cifre delle quantità prodotte dovranno essere in piena corrispondenza con quelle delle quantità portate in deposito ed esitate.

4.° Se i luoghi destinati al deposito del nitro fossero discosti dai luoghi di produzione, dovrà il salnitrajo, ogni qual volta voglia trasportare il prodotto da questi ultimi nei primi, estendere una fattura o polizza secondo la modula 5 del § 71 delle norme suddette, specificando la quantità e qualità del genere da trasportarsi. Colto senza tale ricapito, verrà ritenuto in contravvenzione.

5.° Sarà permessa l'esportazione del nitro all'estero, solo però verso licenza o carta di

passo da rilasciarsi di volta in volta dall'imp. regio magistrato camerale, e sotto osservanza delle norme e discipline portate in proposito dal regolamento sulle dogane e privative.

6.° Per ottenere la detta licenza dovrà il salnitrajo produrre di volta in volta alla rispettiva imperiale regia intendenza relativa istanza, nella quale dovrà specificare la qualità e quantità del genere che intende di spedire all'estero, il suo peso a lordo ed a netto, il numero dei colli, il luogo di sua destinazione, ed il posto di confine designato per l'uscita..

7.° Ottenuta che abbia il salnitrajo la licenza, o carta di passo, sarà suo obbligo di far giungere, bene condizionato, e scortato da regolare fattura, il genere alla dogana che sarà incaricata della manipolazione relativa, e di versare il competente dazio di uscita, dopo di che sarà della dogana il far luogo alla spedizione all'estero, come pure dell'intendenza il sorvegliare ed assicurare l'esportazione ne' modi di pratica, ferme le disposizioni per la garanzia o fidejussione da prestarsi secondo le vigenti massime, e ferme altresì le penalità di legge nel caso che non risultasse regolarmente giustificata l'esportazione del genere.

8.° I salnitraj, che volessero concorrere alle aste per la fornitura del nitro alle fabbriche nazionali, dovranno attenersi a tutte le condizioni portate dai relativi capitolati d'asta.

(N.° 10.) *Sul bollo da applicarsi alle istanze per inscrizioni ne' libri pubblici che vengono riprodotte agli uffici delle ipoteche dopo l'emendazione d' incorsi difetti.*

7 aprile 1847.

NOTIFICAZIONE.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiatissimo dispaccio 12 febbrajo prossimo passato, n.° 369-20, si è degnata di dichiarare, dietro i concerti presi col senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia in Verona, ed in relazione ai rispettati decreti aulici 28 ottobre 1840, n.° 40585-2717, e 19 giugno 1845, n.° 21833-1573, cui alludono le governative notificazioni 26 novembre 1840 e 28 luglio 1845, che la sovrana risoluzione 2 settembre 1844, in forza della quale le istanze per inscrizioni nei libri pubblici, a cui per qualsivoglia causa non sia stato dato corso, quando vengano riprodotte rinnovate dopo l'emendazione d'incorsi difetti, e replicatamente, soggiacciono sempre al bollo maggiore stabilito dai §§ 28 e 41 della legge sul bollo e sulle tasse, abbia da trovare la sua applicazione anche alle istanze ed alle note che vengono insinuate direttamente agli uffici delle ipoteche.

Il che si reca a pubblica notizia per conveniente intelligenza e norma.

(N.° 11.) *Aumentato il dazio d'* uscita *della segale, del miglio, del riso e delle rispettive farine fino al doppio del dazio d'* entrata *sugli articoli stessi.*

9 aprile 1847.

NOTIFICAZIONE.

In seguito a sovrane disposizioni il dazio d'*uscita* della segale, del miglio, del riso e delle rispettive farine viene a datare dalla presente pubblicazione elevato fino al *doppio* del dazio d'*entrata* degli articoli stessi.

Si pagherà in conseguenza il seguente dazio d'*uscita*, cioè:

Per la segale, per ogni quintale sporco	lir.	2. 90.
Pel miglio, come sopra	»	3. 00.
Pel riso, come sopra	»	9. 60.
Per le farine di segale o di miglio, come sopra	»	4. 30.
Per le farine di riso, come sopra	»	9. 60.

Ciò si reca a pubblica notizia in esecuzione dei rispettati decreti in data 4 e 7 corrente aprile, n.° $\frac{4409}{V.R.}$, e n.° $\frac{4504}{V.R.}$ di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè.

(N.° 12.) *Sul trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 3 ½, al 4, al 4 ½ ed al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° marzo 1847 nella serie 207.*

14 aprile 1847.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 1.° marzo 1847 dell'imperiale regia camera aulica generale, ed inerentemente alla circolare governativa 4 dicembre 1829, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Delle obbligazioni della camera aulica che sono comprese nella serie 207 estratte a sorte il 1.° marzo 1847, cioè n.° 56920 colla metà della somma capitale, e n.° 56061 e seguenti fino al n.° 57467 inclusive coll'intero importo capitale vengono rifusi ai creditori gl'inerentivi capitali al 4 ½ ed al 5 per 100 nel valore nominale, in contanti, in moneta di convenzione.

Le obbligazioni della camera aulica al 3 $\frac{1}{2}$ ed al 4 per 100 comprese in questa serie, giusta il disposto dalla sovrana patente 21 marzo 1818, vengono concambiate contro nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 3 $\frac{1}{2}$ ed il 4 per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento delle estratte obbligazioni al 4 $\frac{1}{2}$ ed al 5 per 100 incomincia il 1.° aprile 1847, e viene eseguito dall' imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale devonsi presentare le estratte obbligazioni.

§ 3.° Insieme col pagamento del capitale vengono soddisfatti gl' inerentivi interessi, cioè fino al 1.° marzo 1847 al 2 $\frac{1}{4}$ ed al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna, e pel mese di marzo 1847 nella misura originale del 4 $\frac{1}{2}$ e del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Delle obbligazioni vincolate a sequestro, divieto od altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale ottenere lo svincolo dall'autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Pel pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, monasteri, fondazioni, pubblici istituti od altre corporazioni, hanno luogo le norme prescritte per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle estratte obbligazioni della camera aulica al 3 $\frac{1}{2}$ ed al 4 per 100 contro nuove obbligazioni dello stato portanti l'interesse in moneta di convenzione ha pure luogo presso l'imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale si devono presentare le estratte obbligazioni.

§ 7.° Gl'interessi delle nuove obbligazioni dello stato in moneta di convenzione decorrono dal 1.° marzo 1847, e gl'interessi in valuta di Vienna fino a quell'epoca maturati sulle anteriori obbligazioni vengono soddisfatti all'atto del concambio.

§ 8.° Ai possessori di obbligazioni, i cui interessi vengono soddisfatti da una cassa filiale di credito, è libero di esigere il pagamento del capitale e rispettivamente il concambio delle obbligazioni presso l'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco o presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora ritirato gl' interessi.

In quest'ultimo caso le estratte obbligazioni devono essere presentate presso la cassa filiale di credito.

(N.° 13.) *Leva militare per l'anno* 1847.

17 aprile 1847.

NOTIFICAZIONE.

La leva di terra e di mare da eseguirsi pel corrente anno 1847 nel regno lombardo-veneto venne dagli aulici dicasteri fissata in uomini 6519, dei quali spettano alle provincie

lombarde	n.° 3511
ed alle venete	» 3008
totale....	n.° 6519

Mediante le occorrenti coadequazioni saranno bonificati ai singoli comuni gl'individui loro rispettivamente appartenenti, i quali fossero già entrati al servizio militare, a termini delle disposizioni contenute nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte nella sezione XII e successive della patente medesima avranno principio col giorno 20 corrente aprile, e la consegna al militare dei coscritti requisiti avrà principio col giorno 26 del prossimo futuro mese di maggio.

Le regie delegazioni provinciali sono incaricate, per ciò che le riguarda, dell'esecuzione di tali disposizioni.

(N.° 14.) *Risultamenti dell' amministrazione del fondo d' ammortizzazione al finire dell' anno* 1846.

24 aprile 1847.

N.° 8710-1048.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DELLA LOMBARDIA.

NOTIFICAZIONE.

La commissione istituita col § 33 della sovrana patente 24 maggio 1822 per esaminare l' amministrazione del fondo d' ammortizzazione tenuta dall'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto ha presentato i risultamenti della gestione da essa verificati nel rendiconto dell' anno 1846; i quali vengono ora portati a pubblica cognizione nel quì sottoposto estratto dello stesso rendiconto.

ESTRATTO del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione nell' anno camerale 1846 a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stato presentato dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e certificato dalla commissione istituita col § 33 della stessa sovrana patente.

INTROITO.				
Rimasti da convertirsi alla fine dell' anno camerale 1845 . . . . fior.			365,636	17 $\frac{1}{5}$
Prodotti dei beni della corona e della cassa d'ammortizzazione realizzati nell'anno camerale 1846 fior.	227,817	12 $\frac{3}{5}$		
Rendita di cartelle dell' imperiale regio monte lombardo-veneto e di obbligazioni di stato acquistate. . . . »	485,124	31 –		
fior.	712,941	43 $\frac{3}{5}$		
Totalità. . . fior.			1,078,578	– $\frac{4}{5}$
CONVERSIONE.				
Impiegati nell'acquisto di obbligazioni di stato al 4 per 100 . . . . fior.	863,856	36 –		
Spese per mediazioni di contratti di acquisto . . . . »	15	54 –		
fior.	863,872	30 –		
Alla cassa dei depositi a pareggio di effetti dalla medesima ceduti al fondo d'ammortizzazione. . . . fior. 66,40; All' imp. regia cassa centrale in rifusione d' interessi anticipati pel fondo suddetto . . . . » 653,20	720	– –		
fior.			864,592	30 –
Rimasti da convertirsi in fine dell'anno camerale 1846 f.			213,985	30 $\frac{4}{5}$

(N.° 15.) *Sono soppressi la ricevitoria di finanza in Brondolo e l' ufficio di controlleria alla Mira entrambi nelle provincie di Venezia.*

24 aprile 1847.

N.° 14764-645. Commercio.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al rispettato decreto dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale 10 marzo p. d., n.° 554-71 devesi colla sera del 30 aprile corrente sopprimere la ricevitoria di finanza in Brondolo, non che l'ufficio di controlleria alla Mira, entrambi nella provincia di Venezia.

Si rende a comune notizia tale superiore deliberazione, avvertendo ad opportuna rettifica della governativa notificazione 14 dicembre 1839, n.° 46969-2954, che per l'esecuzione delle pratiche di controlleria vengono assegnati alla dogana di Chioggia i luoghi di Cabianca, S. Anna, Cavanella d'Adige a sinistra, frazione del comune di Chioggia con porzione di Conche e Civè. Si assegnano all'incontro alla dispensa degli oggetti di privativa

in Dolo il comune di Gambarare, meno la parte data a Fusina, la Mira colle sue frazioni di Boldene e Molinella, non che Campagna colle sue frazioni Lova e Lughetto; alla ricevitoria di finanza in Fusina Oriago colle sue frazioni di Borbiago, Maran, Malpago, Rugoletto, Sorbole e Tresiegoli; ed all'imp. regia dispensa delle privative in Piove le frazioni di Piove stesso, Corte e Fiumicello, non che Villafranca e l'altra porzione di Conche, frazione di Codevigo e l'altra porzione di Civè, frazione di Correzzola, che non restò assegnata alla dogana di Chioggia.

(N.° 16.) *Pubblicazione del regolamento e della tariffa delle competenze di viaggio per gl'impiegati dei tribunali provinciali e delle preture, non che pei periti e testimonj.*

30 aprile 1847.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia camera aulica generale, di concerto coll'imp. regia cancelleria aulica riunita, ed il supremo tribunale di giustizia, ha trovato di determinare che col 1.° prossimo

maggio debba cessare la tariffa delle competenze di viaggio per gl'impiegati de' tribunali provinciali e delle preture, non che pei periti e testimonj, stabilita provvisoriamente dal decreto 12 marzo 1824, n.° 9211-730, ed abbia in sua vece ad attivarsi col detto giorno in via parimente provvisoria il seguente regolamento, che in esecuzione dell'ossequiato dispaccio 3 scorso marzo, n.° 7334-616, della prelodata imperiale regia camera aulica generale viene portato a pubblica notizia per comune intelligenza ed osservanza.

REGOLAMENTO

per le competenze da assegnarsi tanto agl' impiegati degl' imperiali regj tribunali provinciali e delle imp. regie preture per gli atti e le commissioni che esercitano nel proprio distretto giurisdizionale, quanto ai periti e testimonj, per la loro assunzione nelle procedure penali.

ARTICOLO PRIMO.

IMPIEGATI.

§ 1.° Nulla compete agl'impiegati per le trasferte che eseguiscono nel luogo di loro residenza, e fino alla distanza di un miglio da computarsi dall'estrema parte dell'abitato del luogo medesimo, quando non si tratti delle città capitali di Milano e di Venezia. Trasferendosi al di là della suddetta distanza,

e per le due città capitali suaccennate, fuori delle medesime, essi percepiranno l'indennizzazione di viaggio e le diete portate dalla tabella annessa al presente regolamento.

§ 2.° I compensi indicati nel precedente paragrafo e le avvertenze e discipline contenute nel presente regolamento riguardano le commissioni e le trasferte degl' impiegati degl' imperiali regj tribunali provinciali e delle imperiali regie preture entro il rispettivo circondario giurisdizionale. Negli oggetti penali si considera come distretto giurisdizionale del tribunale l'intera provincia dove esso risiede. Ove il giudizio dietro ordine superiore dovesse per oggetti d'inquisizione recarsi fuori del proprio distretto giurisdizionale, saranno applicate le competenze secondo le norme del regolamento pubblicato nelle provincie lombarde sotto il 16 luglio 1816 e nelle venete sotto il 25 agosto detto anno, e delle successive disposizioni emanate relativamente ai viaggi dei pubblici impiegati per oggetti d' ufficio.

§ 3.° Le indennizzazioni di viaggio sono ragguagliate a miglia secondo la distanza. Quando parlasi di distanza, intendesi la sola andata; ma il compenso di viaggio in ragione di miglia è dovuto anche per il ritorno.

Il miglio dovrà essere sempre compiuto, e le sue frazioni non saranno calcolate per una intera unità, se almeno non sarà oltrepassata la metà nell'andata. Per miglio s'intende poi sempre il miglio comune ragguagliato a metri 1500.

Per quelle provincie e per quei territorj, rispetto ai quali furono già a cura delle autorità compilate le tabelle delle distanze, che passano tra la residenza delle magistrature giudiziarie e tutti e singoli i comuni e cassinali compresi nel distretto giurisdizionale delle stesse magistrature, i viaggi

fatti nelle rispettive giurisdizioni saranno calcolati, quanto alla distanza, in base delle accennate tabelle. Nelle provincie poi, ed in quei distretti, rispetto ai quali non furono peranco formate le dette tabelle, si continuerà, in pendenza della loro formazione, la pratica in corso di compensare le miglia dietro la consuetudine locale ed i certificati delle rispettive autorità. Saranno applicabili le stesse norme per le competenze dei periti, dei testimonj e dei cursori in quei casi pei quali sono loro dovute. (*)

§ 4.° Gl' impiegati, oltre alle indennizzazioni stabilite nell'annessa tariffa, percepiscono la dieta pel tempo che stanno lontani dalla loro residenza nelle misure fissate nella tariffa.

Qualora poi per circostanze straordinarie gli anzidetti impiegati non possano restituirsi alla loro residenza nel giorno stesso dell'accesso, viene ad essi corrisposta la dieta determinata dalla tariffa in ragione di ore 8 di tempo cadauno.

Le circostanze straordinarie, per le quali gli impiegati sono obbligati a trattenersi sopra luogo oltre il giorno dell'accesso, debbono essere dettagliatamente indicate nella specifica delle competenze, come deve del pari nella specifica stessa segnarsi l'ora precisa dell'intrapreso viaggio.

(*) NB. *Per le provincie lombarde essendosi dal governo già ordinata la rinnovazione delle tabelle delle distanze dalla residenza delle magistrature giudiziarie ai comuni e singole frazioni d' ogni comune, tosto che queste nuove tabelle saranno approvate, serviranno di base pel calcolo de' viaggi contemplati in questo regolamento. Infrattanto per gli accessi e viaggi di cui trattasi saranno applicabili le tabelle normali compilate nel* 1820, *e dove queste non provvedono, si seguirà la pratica in corso dietro la produzione di certificati delle rispettive autorità, giusta le prescrizioni esplicite del* § 3.° *di questo regolamento.*

Per massima la partenza dell' impiegato o consesso deve aver luogo di buon mattino. Verificandosi poi qualche caso speciale che importasse durante la giornata la trasferta immediata sopra luogo, siffatto caso speciale dovrà sempre risultare dalla suddetta specifica.

§ 5.° Le diete sono calcolate in ragione di ore 8 cadauna di effettiva assenza, compreso quindi il tempo dell' andata, dimora nel luogo e ritorno.

§ 6.° Gl' impiegati sono tenuti a pagare i pedaggi, traghetti e diritti stradali, e la spesa sostenuta per questo titolo sarà compresa nei rendiconti di spese d' inquisizioni dietro la relativa giustificazione.

ARTICOLO II.

PERITI, MEDICI E CHIRURGHI.

§ 7.° I periti sono distinti in due categorie: la prima degli esercenti professioni ed arti liberali, e la seconda degli esercenti arti meccaniche.

§ 8.° Ai periti esercenti professioni ed arti liberali non si accorda nè indennizzazione di viaggio, nè dieta, se non qualora debbano per le operazioni per le quali vengono chiamati oltrepassare un miglio calcolato dall' estrema parte dell' abitato del luogo di loro residenza, o, domiciliando nelle città capitali di Milano e Venezia, recarsi fuori di queste.

Anche ai periti esercenti arti meccaniche non si accorda nel suespresso caso alcun compenso di viaggio, ma si concede loro la dieta anche pel tempo consumato nel luogo di loro domicilio.

§ 9.° Oltre la distanza indicata nel paragrafo precedente i periti tanto esercenti professioni ed arti liberali, quanto esercenti arti meccaniche, percepiscono, ove ne facciano espressa ricerca, le

indennità di viaggio e le diete fissate dall' annessa tariffa. Nel calcolo delle diete a favore dei periti viene computato il tempo impiegato nell' andata e nel ritorno.

§ 10.° Ai periti esercenti arti liberali e meccaniche sarà accordata l' intiera dieta, sebbene non sia stato consumato tutto il tempo a ciò necessario, semprechè l' occupazione, compreso il tempo del viaggio, non sia stata minore di ore 3.

§ 11.° Nei casi penali in cui vengono richiesti giudizj o dichiarazioni dai periti hanno essi da esternare gratuitamente il loro parere.

Nel caso di operazioni d' arte *affatto straordinarie* è riservato al giudice, sopra domanda del perito, di promuovere col mezzo dell' autorità sua superiore quel compenso che sarà trovato conveniente, accennando in dettaglio la qualità dell' operazione. Dovrà inoltre compensarsi ai periti quella spesa effettiva ch' eglino comprovassero di aver dovuto sostenere nelle trasferte loro ingiunte per pagamento di pedaggi, traghetti e diritti stradali.

§ 12.° Ai medici e chirurghi che si prestano di ordine giudiziario per le sezioni dei cadaveri sarà dall' autorità, che avrà ordinata l' operazione, corrisposto un compenso a titolo consumo di ferri proporzionato alla circostanza.

Questo compenso non potrà in verun caso essere maggiore di 9 lire austriache. Saranno però esclusi dal parteciparne i medici e chirurghi che godono stipendio a carico dello stato, tutti quelli che in forza de' loro contratti fossero tenuti a questa prestazione, non che gli operatori degli spedali che avessero egual dovere.

§ 13.° Anche i medici militari, egualmente che i civili e privati, saranno trattati a tenore dell' annessa tariffa come esercenti professioni liberali, allorchè fossero chiamati dagl' imp. regj tribunali e dalle preture nel loro circondario giurisdizionale.

§ 14.° Agl' impiegati con soldo, sia a carico dello stato, che di un comune, che fossero assunti come periti non è dovuta veruna competenza di viaggio e di dieta, qualora la distanza non ecceda quella enunciata nel § 8.°; oltre tale distanza ricevono essi le indennizzazioni di viaggi e le diete che sono fissate nell'annessa tariffa pei periti di professioni ed arti liberali.

§ 15.° Occorrendo un medico, chirurgo od altro perito in un comune che ne sia sprovveduto, dovrà procurarsi di averlo dal comune più vicino, evitando sempre l'inutile spesa di chiamarne uno lontano, se ve ne ha uno vicino, e molto più di chiamare un perito estraneo se ve ne fosse sul luogo, eccettuati sempre que' casi nei quali viste e riguardi di giustizia consigliassero l'autorità di agire diversamente.

ARTICOLO III.

TESTIMONJ.

§ 16.° I testimonj dividonsi in due categorie: l'una di possidenti e di civile condizione, l'altra di artigiani, operaj e miserabili.

§ 17.° La sola possidenza non basta, senza la civiltà della condizione, a dar titolo alla prima categoria, cosicchè uno che a qualche proprietà fondiaria accoppiasse l'esercizio di un'arte meccanica, ne sarebbe escluso. Al contrario la civiltà della condizione, senza anche la possidenza, basta per essere ammesso alla percezione delle competenze assegnate ai testimonj di prima classe.

§ 18.° A testimonj possidenti e di civil condizione, che abbiano a portarsi al di là di un miglio dall'estremo abitato del luogo di loro residenza, ovvero, domiciliando nelle città capitali di Milano

e Venezia, a recarsi fuori di queste, possono essere assegnate le indennità di viaggio indicate nell' annessa tariffa, qualora ne facciano espressa ricerca, che sarà indicata nell' atto da essi sottoscritto e segnato.

§ 19.° La disposizione del precedente § 18.° è applicabile agl' impiegati sia dello stato che de' comuni che fossero assunti come testimonj.

Verificandosi il caso di dover assegnare loro indennità di viaggio e diete, gl' impiegati di basso servizio ed i cursori giudiziarj si ritengono appartenere alla classe degli artigiani ed operaj, e vengono perciò compensati nelle misure che si diranno in appresso.

I maestri comunali si ritengono appartenenti alla categoria degl' impiegati, e vengono trattati come testimonj di prima classe.

Gli agenti comunali sono considerati secondo la loro condizione di possidenti od operaj, non avuto riguardo alla qualità predetta.

Sono considerati come testimonj e come tali compensati secondo la loro condizione gli assessori occorrenti alla verificazione di un fatto, che non potessero rinvenirsi sul luogo della ispezione e non fossero attinenti al giudizio.

§ 20.° Nel computo delle diarie pei testimonj viene calcolato il tempo consunto nel viaggio.

§ 21.° I testimonj appartenenti alla classe degli operaj, artigiani o miserabili percepiscono sopra loro ricerca una diaria che resta fissata in lire 1. 15 cent. per un intiero giorno, ove non sieno costretti a viaggiare oltre quattro miglia, compreso il ritorno, e nel caso di viaggio più lungo percepiranno la diaria di lire 1. 75 cent. per cadauna giornata tra viaggio e dieta, quand' anche provenissero da altro territorio giurisdizionale.

Venendo assunti nello stesso comune in cui sono domiciliati, e qualora abbiano a perdere meno di mezza giornata, si corrisponde loro soltanto la metà della stabilita diaria; ove poi abbiano impiegato oltre la metà della giornata, viene ad essi pagata l'intiera diaria di lire 1. 15.

§ 22.° Nel caso in cui i testimonj della categoria degli artigiani, operaj o miserabili abbiano a percorrere oltre quattro miglia, e sieno obbligati a rimanere a disposizione del giudizio qualche giorno dopo quello del viaggio, viene ad essi accordata la diaria di lire 1. 75 pei giorni di permanenza.

§ 23.° Le guardie di finanza, di polizia e di sicurezza e le guardie boschive non ricevono alcuna diaria, ove sieno assunte a testimonj nel distretto territoriale fissato dal rispettivo servizio che prestano; sortendo poi dal loro circondario, percepiscono la diaria di lire 1. 15, qualunque sia la distanza, ritenuto che la diaria viene ridotta alla metà, ove abbiano ad impiegare meno della metà della giornata.

§ 24.° I danneggiati non possono pretendere alcun compenso per le loro comparse innanzi alle autorità giudiziarie.

§ 25.° Ai testimonj, ai quali non è dovuto indennizzo di viaggio sarà risarcita la spesa del tragitto per acqua che constasse avere i medesimi dovuto sostenere, e dovrà pure ai testimonj in generale compensarsi quella spesa effettiva cui giustificassero di aver dovuto nelle loro trasferte sottostare per pagamento di pedaggi, traghetti o diritti stradali.

ARTICOLO IV.

CURSORI.

§ 26.° Non è accordata alcuna indennizzazione ai cursori del giudizio per le intimazioni che devono eseguire a tenore dei §§ 532, parte I.ª e 448, parte II.ª del codice penale.

Nel solo caso che accompagnino qualche impiegato giudiziario in viaggio, avranno diritto alla competenza portata dall'annessa tariffa così per l'andata come pel ritorno.

§ 27.° I cursori di circondarj giudiziarj intersecati da fiumi o canali, che per eseguire alcune intimazioni dovessero incontrare delle spese di pedaggio o di transito, riceveranno il bonifico delle spese secondo le vigenti tariffe, o in loro mancanza, di quelle spese che provassero regolarmente di aver sostenute.

I cursori però addetti alle prime istanze in Venezia non hanno diritto ad alcuna indennizzazione per quelle spese di traghetto nel circondario della città per le quali loro già fu accordato un aumento di salario di annue lire 120.

§ 28.° I cursori che andassero in seguito ad un consesso giudiziario, o in generale accompagnassero un impiegato giudiziario in viaggio, avranno diritto alla competenza di lire 1. 75 per ogni notte consumatasi fuori del luogo di loro residenza.

ARTICOLO V.

SPESE DIVERSE.

§ 29.° Per la custodia degli effetti rinvenuti presso l'imputato, o che, altrove esistenti, vengono

trasportati in ufficio, non si accorda alcun compenso al giudizio, salvo soltanto il rimborso delle effettive spese di trasporto che fossero occorse, e che si comprenderanno in apposito conto o tabella.

§ 30.° Sarà pure compresa nell' anzidetta tabella la spesa che fosse per occorrere pel mantenimento degli animali derubati, e per la stampa delle sentenze.

§ 31.° Gl' interpreti, de' quali abbisognasse l'autorità giudiziaria, saranno compensati per un'intera giornata d'ufficio con lire 6; venendo occupati soltanto per una metà o meno di un giorno, verrà loro corrisposta la mercede di lire 3. In caso di viaggio saranno ad essi pagati cent. 40 al miglio tanto per l'andata che pel ritorno.

§ 32.° Qualora nel corso di un processo occorra di far seguire traduzione di atti, sia dal tedesco, sia da altro idioma, sarà accordato al traduttore un compenso nella misura di cent. 20 per colonna o cent. 40 per facciata in esteso in carta leona a 25 linee per facciata. Se l' interprete od il traduttore fossero impiegati addetti al giudizio, non hanno essi diritto ad alcun compenso.

La spesa che si verificasse, tanto per interpreti, quanto per traduttori, sarà da comprendersi nella tabella menzionata nei §§ 29.° e 30.°

ARTICOLO VI.

DISPOSIZIONE GENERALE.

§ 33.° Il presente regolamento coll' annessa tariffa si applica anche agli oggetti di giustizia civile e di onoraria giurisdizione per ciò che concerne le competenze degl' impiegati, compresi i cursori, e che ricadono a carico delle parti.

§ 34.° Il compenso dovuto ai periti ed ai testimonj assunti in oggetti civili, e che ricadrebbe a carico delle parti, sarà determinato dal giudice giusta le norme e pratiche sussistenti.

TARIFFA

delle competenze da assegnarsi tanto per gl' impiegati degl' imperiali regj tribunali provinciali e delle imperiali regie preture, per gli atti e le commissioni che esercitano nel loro circondario giurisdizionale, quanto ai periti e testimonj per la loro assunzione nelle procedure penali.

Numero progressivo.	QUALIFICAZIONE degl' individui.	Indennità di viaggio per cadaun miglio comune di metri 1,500. In moneta austr. L.	C.	di conven. F.	C.	Dieta di ore otto, cioè per ogni ventiquattr' ore. In moneta austr. L.	C.	di conven. F.	C.
1	Consiglieri dei tribunali	»	90	»	18	5	20	1	44
2	Pretori, segretarj e protocollisti di consiglio dei tribunali provinciali ed altri impiegati della classe IX	»	60	»	12	3	50	1	10
3	Aggiunti e cancellieri delle preture, attuarj dei tribunali ed altri impiegati della classe X...	»	50	»	10	2	90	»	58
4	Cancellisti de' tribunali ed altri impiegati non inclusi nelle tre precedenti categorie, compresi gli ascoltanti, alunni e praticanti di concetto	»	40	»	8	2	35	»	47
5	Periti esercenti professioni ed arti liberali	»	60	»	12	2	»	»	40
6	Periti esercenti arti meccaniche...	»	30	»	6	»	75	»	15
7	Testimonj possidenti e di condizione civile.................	»	60	»	12	»	»	»	»
						Diaria di 24 ore ognuna.			
8	Testimonj operaj, artigiani e miserabili....................	»	»	»	»	1 1	15 75	» »	23 35
9	Cursori	»	25	»	5	1	75	»	35

(N.° 17.) *Declaratoria sulla traduzione italiana della prima parte del § 994 del codice civile generale.*

14 maggio 1847.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 20 febbrajo anno corrente, comunicata dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 17 aprile p.° p.°, viene dichiarato, che la prima parte del § 994 del codice civile generale nella traduzione italiana abbia ad essere del seguente tenore:

« Nel caso di costituzione di pegno può per » patto stipularsi da chiunque l' interesse del » *cinque*, e senza pegno del *sei* per cento al- » l' anno ».

Tanto si deduce a pubblica notizia a comune intelligenza e norma.

(N.° 18.) *Sul trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 3 $\frac{1}{2}$, al 4, al 4 $\frac{1}{2}$ ed al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° maggio 1847 nella serie 215.*

27 maggio 1847.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 1.° maggio corrente dell'imperiale regia camera aulica generale, ed inerentemente alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Delle obbligazioni della camera aulica che sono comprese nella serie 215, estratte a sorte il 1.° maggio 1847, cioè n.° 63564 fino inclusivamente al n.° 65531, si rifondono ai creditori gl'inerentivi capitali al 4 $\frac{1}{2}$ ed al 5 per 100 nel valore nominale, in contanti, in moneta di convenzione. Le obbligazioni della camera aulica al 3 $\frac{1}{2}$ ed al 4 per 100, comprese nella sopra citata serie, si concambiano verso nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 3 $\frac{1}{2}$ ed il 4 per 100 in moneta di convenzione, a sensi di quanto dispone la sovrana patente 21 marzo 1818.

§ 2.° Il pagamento delle estratte obbligazioni al 4 $\frac{1}{2}$ ed al 5 per 100 incomincia col 1.°

giugno 1847, e si eseguisce dall' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale devonsi presentare le estratte obbligazioni.

§ 3.° Insieme col pagamento del capitale si soddisfano gl' inerentivi interessi, e precisamente fino alla fine d' aprile 1847 gl' interessi al 2 $\frac{1}{4}$ ed al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in moneta di Vienna, e pel mese di maggio 1847 gl' interessi originarj al 4 $\frac{1}{2}$ ed al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Delle obbligazioni vincolate a sequestro, divieto od altra prenotazione si deve, prima del pagamento del capitale, ottenere lo svincolo dall' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Pel pagamento di obbligazioni intestate a fondi, chiese, monasteri, fondazioni, pubblici istituti ed altre corporazioni sono da applicarsi le norme vigenti per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle estratte obbligazioni della camera aulica al 3 $\frac{1}{2}$ ed al 4 per 100 verso nuove obbligazioni dello stato portanti l' interesse in moneta di convenzione si effettua parimente presso l' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le estratte obbligazioni.

§ 7.° Gl'interessi delle nuove obbligazioni dello stato in moneta di convenzione decorrono dal 1.° maggio 1847, e gl'interessi in valuta di Vienna fino a quell'epoca maturati sulle anteriori obbligazioni si soddisfano all'atto del concambio.

§ 8.° I possessori di obbligazioni, i cui interessi si corrispondono da una cassa filiale di credito, possono esigere il pagamento del capitale e rispettivamente il concambio delle obbligazioni tanto presso l'imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, quanto presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora ritirato gl'interessi.

In quest'ultimo caso i detti possessori devono presentare le estratte obbligazioni presso la cassa filiale di credito.

(N.° 19.) *Esteso ad ogni produzione della stampa* (Drucksachen) *il ribasso delle competenze di porto accordato dal* § 54 *del regolamento sui diritti di porto dell' anno* 1842.

29 maggio 1847.

NOTIFICAZIONE.

In forza di rispettato decreto 31 marzo 1847, n.° 7548, dell' imperiale regia camera aulica

generale il ribasso delle competenze di porto accordato dal § 54 del regolamento sui diritti di porto dell'anno 1842 ai libri, alle *brochures* ed alle produzioni musicali viene esteso ad ogni produzione della stampa (*Drucksachen*) in quanto non vesta il carattere di un documento o chirografo qualunque soggetto già ad altra speciale competenza di porto determinata nel regolamento medesimo.

Coloro che intenderanno approfittare di questa facilitazione dovranno indicare il contenuto delle loro spedizioni in modo che risulti chiaramente la loro qualità di *semplici produzioni della stampa (Drucksachen)*, senza di che non avrà luogo alcun ribasso delle competenze di porto.

Ciò si reca a pubblica notizia, coll'avvertenza che la falsa dichiarazione di scritti, documenti o chirografi qualunque come *semplici produzioni della stampa* godenti del ribasso sopra detto sarà non solo trattata come una contravvenzione di finanza a norma del § 423 sub. 2 del codice penale di finanza, ma verrà inoltre assoggettata alla pena del quadruplo della competenza di porto in generale stabilita per le false dichiarazioni dal § 13 del regolamento postale 6 luglio 1838.

(N.° 20.) *È vietato di trasportare col mezzo delle diligenze le capsule di rame chimiche ad uso delle armi da fuoco.*

7 giugno 1847.

NOTIFICAZIONE.

In obbedienza ad ossequiato dispaccio 22 aprile prossimo passato, n.° 587-11, dell'eccelsa imperiale regia aulica camera generale si porta a comune notizia che le capsule di rame chimiche ad uso delle armi da fuoco a percussione (*Kupferzündhütchen*) sono a ritenersi comprese fra quegli oggetti il cui trasporto è onninamente vietato col mezzo delle diligenze dal § 2 del rispettivo regolamento 6 luglio 1838.

(N.° 21.) *Non si possono cumulare i bolli di diversi fogli sopra un sol foglio di carta, come non è ammissibile la compensazione di fogli aventi un bollo maggiore con altri privi di bollo o con bollo insufficiente.*

8 giugno 1847.

NOTIFICAZIONE.

Ritenuto che, a tenore del § 75 della veneratissima sovrana patente 27 gennajo 1840 sul

bollo e sulle tasse, ogni documento o scritto soggetto al bollo debba estendersi all'atto della sua erezione in carta munita del bollo legale, e ritenuto inoltre che là dove si parla, nella sullodata patente, della fissazione dell'importo del bollo pei singoli atti o documenti, come ai §§ 19, 23, 27, 41, 53, 55, 59 ed altri, si trova sempre aggiunta l'espressione = *per foglio*, o *per cadaun foglio;*

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con decreto 29 marzo p.° p.°, n.° 4711, ha trovato di dichiarare, in conseguenza delle premesse legali prescrizioni, che quindi cadaun foglio è da ravvisarsi per sè come oggetto separato e da sottoporsi al competente bollo legale; onde diventa contrario alla legge l'impiego d'un foglio bollato secondo l'importo totale degli altri fogli, ossia il cumulare i bolli di diversi fogli sopra un solo foglio, come è del pari inammissibile la compensazione dei fogli aventi un bollo maggiore con altri privi del tutto od aventi un bollo insufficiente.

Tanto si reca a pubblica notizia in obbedienza ad ossequiato dispaccio 29 aprile p.° p.°, n.° 13820-1069, dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 22.) *Sulla punizione del delitto di pubblica violenza pei danni maliziosamente recati alle strade ferrate.*

12 giugno 1847.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. si è degnata mediante veneratissima sovrana risoluzione 30 gennajo 1847 di emanare le seguenti disposizioni sulla punizione del delitto di pubblica violenza per danni maliziosamente recati alle strade ferrate.

§ 1.° I danni maliziosamente recati alle strade ferrate e loro appartenenze, ai mezzi di trasporto, macchine, attrezzi ed altri oggetti inservienti all'esercizio, e che sono di tale natura da poter da essi all'atto della corsa derivarne pericolo alla vita, alla corporale sicurezza, od alla proprietà altrui, quand'anche non fosse seguito alcun sinistro avvenimento, sono puniti col carcere duro da uno a cinque anni, e qualora l'azione sia stata commessa con singolare malizia o pericolo, da cinque ai dieci anni.

§ 2.° Queste pene saranno da applicarsi anche quando taluno intraprende con malizia qualsiasi altra azione che possa produrre un pericolo di tale sorta, oppure quando un tale pericolo possa avvenire con deliberata omissione di un

dovere incumbente a chi ha qualche incarico nell' esercizio delle strade ferrate.

§ 3.° Quando questo delitto ha avuto per conseguenza qualunque siasi disgrazia, la pena sarà quella del carcere duro dai cinque ai dieci anni, ed a misura del grado di malizia o pericolo e delle dannose conseguenze avvenute alla proprietà, alla salute, od alla vita altrui, quella dai dieci ai venti anni, ed in caso di molto aggravanti circostanze, del carcere duro in vita.

§ 4.° Se il delitto ha occasionato la morte di una persona, e che ciò poteva essere preveduto dall' autore, sarà egli punito colla pena di morte.

§ 5.° Se l' autore dopo commesso il fatto (§§ 1.° e 2.°) si è adoperato o da sè, o col mezzo di altri in modo, che con ciò siasi prevenuto ogni sinistro accidente che avrebbe potuto derivarne, soggiacerà egli, in caso che avesse commesso un danneggiamento di quelli contemplati dal § 1.°, a quella pena soltanto nella quale già fosse giusta il § 74 del codice criminale eventualmente incorso. Se però ad un tale autore non sarà imputata che una di quelle azioni enunciate nel § 2.°, sarà egli esente da ogni pena.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma in esecuzione del

rispettato decreto 14 maggio p.° p.°, n.° $\frac{6049}{V.I.}$, di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè.

(N.° 23.) *Disposizioni sull' obbligo del debitore oberato di manifestare lo stato delle sue sostanze, e sull' investigazione e punizione cui è da assoggettarsi.*

26 giugno 1847.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con sovrana veneratissima risoluzione 13 marzo 1847 si è degnata di prescrivere pel regno lombardo-veneto e per la Dalmazia le seguenti disposizioni che riflettono l'obbligo di un debitore oberato alla manifestazione dello stato delle sue sostanze, e che concernono l'investigazione e la punizione cui è da assoggettarsi l'oberato.

§ 1.° Ogni debitore oberato, il quale all'atto dell'aprimento del concorso non abbia prodotto un esatto elenco delle sue attività e passività, debbe essere astretto dal giudice a produrlo. Questo elenco deve essere dall'oberato firmato di proprio pugno e contenere altresì l'espressa dichiarazione essere egli disposto a confermare

col giuramento di nulla avere occultato nello stato attivo e di nulla avere simulato nello stato passivo; tale giuramento dovrà venir prestato ove anche un solo creditore lo esiga (codice penale parte I.ª § 178).

§ 2.° All'atto dell'aprimento del concorso deve l'istanza concorsuale tosto procedere d'ufficio al confronto dell'oberato ad una rigorosa investigazione per scoprire il motivo della sua insolvenza.

§ 3.° A tale oggetto il giudice del concorso deve assicurarsi dell'oberato, e qualora questi non possa dimostrare di essere scevro di colpa, dovrà procedere al di lui arresto. Se l'oberato si fosse allontanato, si daranno a mezzo della competente autorità le occorrenti disposizioni perchè sia inseguito ed arrestato. Le spese per l'inseguimento e pel mantenimento in arresto dell'oberato sono a carico dell'imperiale regio erario, in quanto sia arrestato soltanto a motivo dell'investigazione o della sua punizione.

§ 4.° Se l'oberato non può giustificare di essere incorso nell'impossibilità di soddisfare integralmente i suoi creditori per mero infortunio e senza sua colpa, se ricade a suo carico uno smoderato dispendio, o se egli, dopo che lo stato passivo superava l'attivo, non ha tosto da sè medesimo denunciato al giudice il caso del concorso, ed in vece ha contratti nuovi debiti, prestati pagamenti, accordato pegno

od altra assicurazione verrà condannato dal giudice del concorso all'arresto rigoroso da tre mesi ad un anno. Questa pena a norma delle circostanze verrà inasprita col digiuno o con gravoso lavoro.

§ 5.° Se sorgono indizj di delitto a carico dell'oberato, si comunicheranno gli atti dell'investigazione al giudizio criminale, il quale dovrà applicare con tutto il rigore le prescrizioni dei §§ 178, 181, 182 e 183 del codice penale parte I.ª Ove il giudizio criminale trovasse non esservi luogo ad infliggere una pena, dovrà comunicare la presa deliberazione e l'esito dell' ulteriore investigazione da esso intrapresa all' istanza del concorso, dalla quale in tal caso dovranno sempre punirsi a norma del § 4.° i traviamenti dell' oberato. Le rimostranze dei creditori, o le incamminate trattative di un componimento non potranno impedire giammai l'investigazione contro l'oberato e la di lui punizione.

§ 6.° Per lo scopo dell' intrapresa investigazione potrà il giudice del concorso citare ed assumere in esame anche altre persone, benchè soggette alla giurisdizione d'altro giudizio, le quali avessero presa parte alle azioni dell' oberato contrarie alla legge, o ne fossero informate. In particolare si dovrà chiamare a discolpa la moglie dell'oberato nel caso del sospetto

di compartecipazione; o di un procuratosi indebito vantaggio in pregiudizio dei creditori, e s'indagherà d'ufficio la verità delle di lei deposizioni. Se contro tali persone emergono indizj di delitto o di grave trasgressione di polizia; se ne farà la comunicazione al giudice penale.

§ 7.° Le pene stabilite nel § 4.° si applicheranno rigorosamente anche contro i negozianti caduti in concorso, ed in particolare nei seguenti casi:

a) quando l'oberato ha assunto il negozio già aggravato da debiti;

b) s'egli non ha tenuto i prescritti registri di negozio, ovvero li ha tenuti così difettosamente, che non possa dietro la scorta dei medesimi giudicarsi l'andamento della sua gestione di affari e lo stato della sua sostanza;

c) se nella tenuta dei registri anche riguardo soltanto a singole partite si sono commesse deliberatamente delle irregolarità, se in tutto od in parte furono distrutti, soppressi od in qualsiasi modo ne fu svisato il contenuto;

d) quando l'oberato non è in grado di dare soddisfacente schiarimento sulla derivazione dei debiti, o sull'impiego di considerevoli ricevimenti di somme di danaro, di merci o di altri oggetti;

e) quando egli si è dato a simulati contratti di somministrazioni, i quali secondo la loro vera natura si risolvono in semplici scommesse, relativi a carte di pubblico credito od a merci, ovvero si è dato ad altre azzardate speculazioni che non stanno in alcuna proporzione colle forze del suo patrimonio;

f) quando essendogli già noto che lo stato passivo superava l'attivo cercò di ritardare l'aprimento del concorso collo smaltire le sue merci a prezzo minore del reale, ovvero usando altri mezzi quantunque non fraudolenti, però assai pregiudizievoli ai suoi creditori.

§ 8.° Quali azioni sieno da imputarsi per delitto di truffa ad un commerciante caduto in concorso viene determinato dal codice penale.

§ 9.° Se una società commerciale si rende oberata, la pena dovrà essere inflitta a tutti quei socj a carico de' quali venne rilevata una colpa, e se un negoziante caduto in concorso non dirigeva da sè il negozio, sarà questa pena inflitta al gestore del medesimo che fosse in colpa.

§ 10.° Debbono le istanze concorsuali al termine d'ogni anno, quando rassegnano le tabelle relative agli affari giudiziarj, presentare eziandio una tabella sopra tutte le investigazioni

introdotte a carico degli oberati, ed indicare nella medesima l'andamento delle investigazioni e le pene inflitte, od i motivi pei quali l'oberato non fosse stato nè punito, nè rimesso al giudizio criminale. Riguardo alle investigazioni rimaste pendenti giustificheranno gli ostacoli che si oppongono alla loro ultimazione, e l'esito della perseguìta investigazione verrà riportato nella tabella dell'anno susseguente.

§ 11.° Gl'imperiali regj tribunali d'appello dovranno con esattezza esaminare questa tabella, richiamare, ove occorra, gli atti ed i protocolli dell'investigazione, avvertire i difetti rilevati nell'investigazione ed energicamente eccitare le prime istanze all'esatta e rigorosa osservanza delle leggi pei casi avvenire.

La premessa veneratissima risoluzione, stata dall'imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia comunicata ai due tribunali d'appello di Milano e di Venezia mediante decreto 18 maggio 1847, n.° 1282, viene dal governo portata a pubblica conoscenza e norma in esecuzione di rispettato decreto 29 maggio p.° p.°, n.° 18265-1772, dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 24.) *Sul trattamento delle obbligazioni dell' antico debito dello stato al 4 per 100 estratte il 1.° giugno 1847 nella serie 309.*

30 giugno 1847.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 1.° corrente giugno dell' imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia, che le obbligazioni al 4 per 100 dei prestiti contratti coll' intervento della casa Goll, state estratte il 1.° giugno 1847 nella serie 309, e precisamente lett. *G* dal n.° 1201 sino inclusivamente al n.° 1400, e lett. *D* dal n.° 1984 sino inclusivamente al n.° 3385, vengono concambiate con nuove obbligazioni dello stato portanti l' interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione, e ciò a sensi di quanto dispone la sovrana patente 21 marzo 1818.

Il concambio di dette obbligazioni si effettuerà tanto presso l' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, quanto presso la casa dei fratelli Sichel ad Amsterdam.

(N.° 25.) *Pubblicazione della sovrana patente 19 ottobre 1846 a tutela della proprietà letteraria ed artistica.*

30 giugno 1847.

NOTIFICAZIONE.

Per ordine veneratissimo di S. M. I. R. si rende pubblica la sovrana patente del giorno 19 ottobre 1846 diretta a garantire la proprietà letteraria ed artistica contro ogni arbitraria pubblicazione, riproduzione o contraffazione delle opere di ciascun letterato od artista, onde sia posta in piena osservanza.

NOI FERDINANDO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re d'Ungheria e Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola, dell'Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburgo e del Tirolo, ecc. ecc.

Allo scopo di estendere per quanto è possibile la tutela della proprietà letteraria ed artistica

contro arbitrarie pubblicazioni e riproduzioni o contraffazioni, abbiamo determinato di stabilire come legge le seguenti disposizioni, e perciò comandiamo che le medesime vengano tosto pubblicate e poste in attività in tutte quelle provincie del nostro impero nelle quali ha vigore il codice civile generale 1.° giugno 1811 e il codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia 3 settembre 1803.

Esse dovranno inoltre valere pel territorio degl' imperiali regj confini militari, e per tutte le persone soggette alla giurisdizione militare, sotto analoga applicazione delle rispettive loro leggi penali; su di che verranno in appresso emanate ulteriori disposizioni.

Dato dalla nostra capitale ed imperiale residenza di Vienna il giorno 19 di ottobre dell' anno 1846 e duodecimo dei nostri regni.

FERDINANDO. (L. S.)

Conte **CARLO D'INZAGHI**, *Supremo Cancelliere.*

Barone FRANCESCO DI PILLERSDORFF, *Cancelliere Aulico.*

Barone GIOVANNI KRTICZKA DI JADEN, *Vicecancelliere.*

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,
Cav. Francesco di Nadherny, *I. R. Consigliere Aulico.*

LEGGE

a tutela della proprietà letteraria ed artistica contro arbitrarie pubblicazioni e riproduzioni o contraffazioni.

SEZIONE PRIMA.

Dei diritti degli autori sulle loro produzioni letterarie ed artistiche.

§ 1.° Le produzioni letterarie e le opere d'arte costituiscono una proprietà del loro autore, cioè di quello che le ha in origine ideate od eseguite.

Sono parificati all'autore nella protezione accordata dalla presente legge, in quanto non vi si oppongano speciali convenzioni,

a) il committente di un'opera, ossia quegli che ne affida ad altri l'esecuzione dietro un dato piano ed a proprie spese;

b) l'editore, o intraprenditore di un' opera costituita da separati materiali somministrati da più collaboratori;

c) l'editore di un' opera anonima o pseudonima (§ 14 *a*, *b*).

§ 2.° Spetta esclusivamente all'autore di un'opera letteraria od artistica, sotto le condizioni dalla presente legge stabilite, il diritto di disporne a suo arbitrio, e di pubblicarla e riprodurla in qualsivoglia forma.

Egli può anche cedere ad altri in tutto o in parte questo suo diritto.

§ 3.° Ogni volta che senza l'adesione dell'autore e de' suoi *aventi-causa* si riproduce con mezzi

meccanici un'opera letteraria pubblicata sotto l'osservanza delle condizioni e formalità volute dalla legge, si verifica una contraffazione; nè importa che siasi o non siasi usato il medesimo mezzo che servì alla produzione dell'opera originale.

Questo divieto della meccanica riproduzione vale anche per le opere d'arte.

Come opera originale si considera, oltre alla primitiva produzione letteraria od artistica, anche ogni stampa o riproduzione intrapresa dall'autore o da' suoi *aventi-causa* in forza del diritto che loro ne compete pel disposto dal § 1.°

Le eccezioni alle disposizioni di questo paragrafo sono contenute nei successivi §§ 5.°-9.°

§ 4.° Si considerano parimente contraffazioni:

a) la stampa di manoscritti d'ogni genere intrapresa senza l'assenso dell'autore o de' suoi *aventi-causa*, come pure

b) la stampa di discorsi recitati ad uno scopo di edificazione, d'istruzione o di divertimento. In ambedue i casi *a*) e *b*) l'assenso dev'essere comprovato anche allorquando l'editore sia legittimo possessore del manoscritto originale o d'una copia od imitazione qualunque di esso.

Quello poi che fu detto sotto *a*) pei manoscritti vale anche per quelle carte geografiche o topografiche, e per quei disegni, figure, ecc. in oggetti di scienze naturali, d'architettura e simili che per lo scopo al quale furono fatti non possono considerarsi come separate opere d'arte, ma siano soltanto destinati ad illustrazione di soggetti scientifici;

c) gli estratti d'un'opera di altro autore con o senza cangiamenti, quando vengono pubblicati separatamente con o senza il titolo dell'opera originale;

d) i cangiamenti nelle parti accessorie di un'opera, in ispecie l'aggiunta, l'omissione o la

variazione di annotazioni, disegni, carte, tavole od altro non tolgono all'edizione d' un' opera o di un estratto il carattere d' una contraffazione;

e) fra due opere pubblicate sotto lo stesso od anche sotto diverso titolo, le quali trattino il medesimo soggetto collo stesso ordine o colla medesima distribuzione di materie, l' ultima uscita in luce si riguarda come una contraffazione, quando le aggiunte od i cangiamenti che vi si rinvengono non siano così essenziali ed importanti da farla considerare necessariamente come una nuova e distinta creazione dell' ingegno.

§ 5.° Per lo contrario non si considera contraffazione, ed è quindi permesso

a) il riportare testualmente singoli passaggi di opere già pubblicate;

b) il togliere da un' opera più estesa, o da uno scritto o foglio periodico singoli articoli, poesie e simili per inserirli in altre opere sostanzialmente nuove, formanti corpo da sè, ed in ispecie d' argomento critico o letterario-istorico, oppure in collezioni di brani scelti da varie opere, le quali siano compilate per qualche particolare scopo letterario, o ad uso delle chiese e delle scuole, o dell' insegnamento in genere, oppure da ultimo in opere o fogli periodici. In questi casi per altro corre obbligo di citarne espressamente la fonte, e inoltre si richiede che l' articolo o brano riprodotto non superi in estensione un foglio di stampa dell' opera originale da cui fu tolto, e non se ne formi una separata pubblicazione volante. Parimente è necessario, trattandosi di scritti o fogli periodici, che l' articolo in più riprese inserito nel decorso di un anno non ecceda in complesso i due fogli di stampa; fatta solo eccezione pei giornali politici propriamente detti pei quali non corre altro obbligo che quello di citare la fonte da cui si toglie l'articolo;

c) la traduzione d'un'opera letteraria già escita in luce, senza distinzione della lingua. Si eccettua non di meno il caso in cui chi ne ha il diritto (§ 1.°) abbia riservata a sè la facoltà della traduzione in generale, od in una determinata lingua, dichiarandolo espressamente sul frontispizio, oppure nella prefazione dell' opera originale, nel qual caso qualunque traduzione pubblicata senza l'assenso dell' autore o de' suoi *aventi-causa* entro un anno dalla pubblicazione dell'opera originale sarà considerata contraffazione.

Qualora l'autore abbia pubblicato la sua opera contemporaneamente in più lingue, ogni edizione della medesima verrà considerata originale.

Qualunque traduzione legittimamente pubblicata è tutelata contro la contraffazione, e di varie traduzioni si considera contraffazione la posteriore quando non si distingua del tutto, o si distingua appena per insignificanti mutazioni dall'antecedente;

d) l'applicazione ad una nuova opera dell'identico titolo adottato in un'opera d' altro autore antecedentemente pubblicata. L' uso per altro d' un medesimo titolo può dare diritto a risarcimento a chi ne avesse danno, quando un tal titolo non fosse riconosciuto assolutamente necessario a qualificare l'oggetto dell' opera, e potesse inoltre indurre il pubblico in errore sull' identità della medesima.

La cognizione di questo caso è di competenza del foro civile, quando non sia intervenuta un' intenzione contraria alla legge.

§ 6.° Relativamente alle composizioni musicali viene considerata contraffazione ogni stampa di manoscritti avvenuta senza il consenso del compositore o de' suoi *aventi-causa*.

Al contrario non è riguardata contraffazione, e quindi è permesso

a) l'inserire singoli motivi di componimenti musicali in opere che si pubblicano periodicamente;

b) l'adottare un concetto musicale d'altro autore per comporne variazioni, fantasie, studj, *pot-pourris*, ecc. risguardandosi tali componimenti musicali come distinte produzioni dell'ingegno;

c) il ridurre un pezzo di musica per istrumenti diversi da quelli per cui fu scritto, o per un numero d'istrumenti minore.

Qualora però l'autore del componimento musicale si abbia riservato il diritto di dare alla luce egli medesimo le riduzioni in generale, o per determinati istrumenti, facendone espressa dichiarazione sul frontispizio del componimento stesso, qualunque riduzione pubblicata senza il consenso di lui o de' suoi *aventi-causa* entro un anno da quello della pubblicazione del componimento originale è considerata contraffazione;

d) nel caso che per un'opera musicale o drammatica venga adoperato lo stesso titolo di altra opera del medesimo genere antecedentemente pubblicata, si applica il disposto dal § 5.°, lett. *d*).

§ 7.° Il testo della poesia relativa al componimento musicale è considerato un accessorio di questo, e il maestro compositore può quindi stamparlo unitamente al suo lavoro, quando non vi siano patti in contrario.

Per la stampa del testo senza la musica è necessario il consenso del poeta; qualora però l'opera musicale sia destinata alla pubblica rappresentazione o produzione presumesi un tale consenso in favore di quello che ha ottenuta l'autorizzazione di rappresentarla o produrla, potendo egli perciò far stampare anche il testo onde giovarsene all'atto della rappresentazione, purchè indichi tale destinazione sul testo medesimo.

§ 8.° Nel diritto esclusivo competente all'autore d'un'opera musicale o drammatica (§ 2.°) si comprende anche quello della pubblica rappresentazione o produzione, e quando l'opera non sia stata pubblicata colle stampe è proibito il rappresentarla o produrla senza il consenso dell'autore o de' suoi *aventi-causa*, sia nella sua integrità, sia con abbreviazioni o cangiamenti non essenziali, prima che scada il prescritto termine di privativa (§§ 23.° e 24.°).

Non si considera quale pubblicazione nel senso di questo paragrafo la stampa che l'autore intraprendesse di alcuni esemplari per distribuirli in luogo di manoscritti, facendone di ciò espresso cenno sugli esemplari medesimi.

Il permesso dato dall'autore per la pubblica rappresentazione o produzione autorizza anche alla libera ripetizione della medesima, semprechè non vi sia stata apposta una limitazione.

Fra più autori collettivi d'un'opera drammatica ognuno di essi si ritiene, in caso di dubbio, autorizzato a permetterne la pubblica rappresentazione.

§ 9.° Riguardo ai disegni, ai dipinti, alle incisioni in rame, in acciajo o in pietra, agl'intagli in legno ed altre produzioni dell'arte del disegno, come pure riguardo ai lavori in plastica, non si verifica contraffazione

a) quando la copia od imitazione, di qualunque genere essa sia, si distingua dall'originale non solo per la materia, la forma e le dimensioni, ma anche per tali essenziali cangiamenti nella figurazione che possono farla risguardare come una particolare produzione dell'arte;

b) quando in uno stabilimento di manifatture, in una fabbrica od in una officina venga adoperato un lavoro d'arte per modello d'oggetti che servono ad usi pratici e materiali;

c) quando una produzione dell'arte del disegno pubblicata colle stampe venga riprodotta in plastica, o

d) quando un lavoro in plastica destinato non solo al diletto della vista, ma anche ad un uso pratico e materiale, oppure a semplice ornamento di altro prodotto industriale, venga riprodotto in disegno con o senza colore.

§ 10.° Affinchè per altro, nei casi in cui non ostano le prescrizioni dell'antecedente paragrafo, l'autore di un'opera d'arte completa o i suoi *aventi-causa* possano far uso dell'esclusivo diritto di riprodurla, è necessario che all'atto della pubblicazione ne venga fatta espressa riserva, e che il diritto stesso venga esercitato entro due anni dalla scadenza di quello in cui l'opera venne alla luce. In caso diverso è libera qualunque siasi riproduzione od imitazione dell'opera.

§ 11.° Colla cessione del diritto di riprodurre un'opera di disegno o di plastica l'autore od i suoi *aventi-causa* non perdono la proprietà dell'originale; per lo contrario trasferendosi in altri la proprietà dell'opera originale, si trasferisce nell'acquirente anche l'esclusivo diritto d'intraprenderne o permetterne la riproduzione, semprechè non siasi convenuto il contrario.

§ 12.° Lo spaccio dei prodotti d'una contraffazione effettuatasi tanto entro il territorio dello stato, quanto in paese estero, è proibito, sia che avvenga per opera di librai, commercianti in oggetti d'arte o musica, tipografi, editori, ecc., o per parte di qualunque altro individuo che ne faccia un traffico.

SEZIONE II.

Periodi di privativa a favore della proprietà letteraria ed artistica.

§ 13.° L'esclusivo diritto della pubblicazione e riproduzione accordato dalla presente legge all'autore d'un'opera letteraria od artistica (diritto di edizione) non si estende di regola soltanto all'intero periodo della sua vita, ma si protrae eziandio a trent'anni dopo la sua morte in favore di quello cui egli l'avesse ceduto, o in favore de' suoi eredi e loro *aventi-causa*, qualora egli non ne avesse altrimenti disposto. Non si computa l'anno in cui segue la morte dell'autore.

Non ha luogo alcun diritto di devoluzione a favore del regio fisco o d'altre persone.

§ 14.° Si accorda un'eguale guarentigia pel periodo di trent' anni dalla scadenza di quello in cui l'opera venne la prima volta alla luce

a) a quelle opere nelle quali, sia sul frontispizio, sia a piedi della dedica, sia in fine della prefazione, non si legge il nome dell'autore (opere anonime);

b) alle opere che vengono in luce sotto un nome diverso da quello dell'autore (opere pseudonime), purchè tanto in questo caso, quanto nel precedente non sia indicato sul frontispizio o a piedi della dedica o in fine della prefazione l'editore, l'imprenditore o il committente dell'opera, i quali (§ 1.°) subentrerebbero nel pieno diritto dell' autore.

Spetta poi all'editore di un'opera anonima o pseudonima, siccome quello che rappresenta l'autore, il far valere i diritti di questo;

c) alle opere compilate da più autori nominati dalle quali non si rilevi l'editore nel modo stabilito in questo medesimo paragrafo sotto la lettera precedente;

d) alle opere che vengono pubblicate soltanto dopo la morte dell'autore (opere postume), e finalmente

e) alla continuazione che gli eredi od altri *aventi-causa* si assumono d'una edizione già incominciata dall'autore.

§ 15.° Per le opere pubblicate da accademie, università od altri corpi ed istituti letterarj od artistici sottoposti alla speciale tutela dello stato, la guarentigia legale contro la contraffazione si estende al più lungo periodo di cinquant'anni.

Per le opere che vengono pubblicate da altre società e corpi scientifici vale il termine stabilito nel paragrafo antecedente.

Qualora l'autore di un lavoro fornito alla compilazione di un'opera della specie sovraindicata intraprende di questo suo lavoro un'edizione separata con aggiunte o miglioramenti, questa separata edizione gode della guarentigia portata dal § 13.°

§ 16.° Per le opere che si compongono di più volumi, e per quelle che vengono in luce a fascicoli o dispense, il termine stabilito nei §§ 13.°-15.° decorre per l'opera intera dalla pubblicazione dell'ultimo volume o fascicolo, perchè le diverse parti prese insieme possano considerarsi come un solo tutto. Nel caso per altro in cui nel frattempo della pubblicazione delle singole parti dell'opera sia trascorso il periodo di tre anni almeno, i volumi, fascicoli, ecc. antecedentemente pubblicati si riguarderanno come opere separate e formanti corpo da sè; similmente saranno trattate come una nuova opera le continuazioni che venissero in luce dopo il decorso di tre anni.

Nelle collezioni d'opere, trattati e simili di vario argomento, le quali siano in corso di pubblicazione, ogni opera o trattato speciale è ritenuto stare da sè, qualunque sia il numero dei tomi, fascicoli, ecc. di cui si compone.

§ 17.° In casi degni di speciale riguardo, e quando trattisi di opere importanti e dispendiose sì letterarie che artistiche la pubblica amministrazione può prolungare nella forma d'un privilegio ad un determinato maggior numero d'anni il periodo di privativa dalla presente legge stabilito in favore degli autori o degli editori.

È però necessario che questo privilegio sia concesso prima della fine dell'edizione, e che ne venga indicata sul frontispizio la durata, oppure, qualora ciò non potesse effettuarsi per la natura dell'oggetto, venga pubblicato sulle gazzette della provincia governativa nella quale l'opera venne in luce.

§ 18.° Gli atti direttamente emanati dall'amministrazione dello stato godono della tutela contro le contraffazioni fino a che essa non venga tolta dall'istessa amministrazione dello stato.

Un'eguale tutela oltre il termine legale ha luogo eziandio per quelle opere dalle quali appare che furono pubblicate d'ordine del governo e colla riserva della prolungata tutela.

§ 19.° Trascorso il termine della tutela legale o prolungata, ed anche prima, allorquando più non rimanga alcun erede od *avente-causa* dell'autore, le produzioni letterarie e le opere d'arte possono essere liberamente ristampate in qualsivoglia forma. Prima però di questo tempo è proibito ogni relativo annuncio al pubblico.

§ 20.° La seconda edizione (§ 1168 del codice civile generale austriaco) d'un'opera qualunque gode della medesima tutela legale contro le

contraffazioni di cui gode la prima edizione, senza pregiudizio però del diritto alla ristampa della prima edizione, quando dalla sua pubblicazione sia decorso il termine legale.

Lo stesso vale per tutte le successive edizioni in confronto della precedente.

§ 21.° Il permesso di qualsivoglia stampa o riproduzione d'un'opera ottenuto dalla censura non può allegarsi a giustificazione d'una contraffazione regolarmente comprovata.

§ 22.° L'esclusivo diritto alla pubblica rappresentazione o produzione d'un'opera musicale o drammatica (§ 8.°) non si estende soltanto all'intero periodo della vita dell'autore, ma si protrae ancora a dieci anni dopo quello della sua morte in favore di colui al quale l'autore medesimo l'avesse ceduto, o in favore de' suoi eredi o loro *aventi-causa*, a meno ch' egli non ne avesse altrimenti disposto.

§ 23.° Un'eguale protezione pel periodo di dieci anni, partendo però dal giorno della prima pubblica produzione, ha luogo

a) per le opere composte da più autori nominati;

b) per le opere anonime o pseudonime, senza distinzione se il vero nome dell'autore venga o no conosciuto dopo la prima o le successive produzioni;

c) per le opere postume, cioè per quelle opere che gli eredi od altri *aventi-causa* dall'autore producono al pubblico per la prima volta soltanto dopo la morte di lui.

§ 24.° La disposizione del § 21.° vale anche riguardo al permesso dato dalla censura di produrre pubblicamente un'opera musicale o drammatica.

SEZIONE III.

Delle pene e del diritto di risarcimento.

§ 25.° Ogni contraffazione è punita in colui che la intraprende, o coopera scientemente all'esecuzione di essa, colla confisca di tutti gli esemplari, delle stampe, degli oggetti fusi e simili, colla scomposizione delle tavole di stampa, e trattandosi di opere d'arte, colla distruzione delle piastre, delle pietre, delle forme e degli altri oggetti che hanno servito esclusivamente alla contraffazione, ove non vengano rilevati dal danneggiato giusta il disposto dai §§ 29.° e 30.°; inoltre con una multa di 25 a 1000 fiorini commutabile in un proporzionato arresto nel caso di riconosciuta insolvibilità (§ 26.°), e a norma delle circostanze anche colla perdita della professione od esercizio, allorquando il contravventore abbia già precedentemente subita almeno due volte una simile punizione.

§ 26.° Per la commutazione della pena pecuniaria nell'arresto si riterrà qual norma di ragguaglio che alla multa di 25 e 100 fiorini è parificato l'arresto di una settimana ad un mese, a quella di oltre 100 a 400 fiorini, l'arresto di uno a tre mesi, finalmente a quella di oltre 400 a 1000 fiorini, l'arresto da tre a sei mesi.

§ 27.° Oltre a ciò spetta il diritto del risarcimento all'autore danneggiato da una contraffazione, come anche a' suoi eredi ed *aventi-causa*. A tale effetto, senza escludere l'azione ad un risarcimento maggiore, viene ad essi aggiudicato al prezzo di vendita dell'originale il valore degli esemplari contraffatti che si trovassero mancanti, salvo all'autorità il determinare a norma delle circostanze, e sopra giudizio di periti, il numero degli esemplari

mancanti fra il limite di 25 a 1000 quando non fosse possibile lo stabilire l'entità dell'edizione o riproduzione contraffatta.

Si procede colla stessa norma per la determinazione del danno anche allorquando non fosse stata per anco intrapresa la legittima originale edizione dell'opera (§ 4.° *a* e *b*), e non avesse avuto luogo il componimento amichevole contemplato nella seconda parte del § 29.° della presente legge.

§ 28.° All'editore di un'opera compete il risarcimento a norma del disposto nell'antecedente paragrafo solo in quanto il numero degli esemplari della contraffazione mancanti non superi quello degli esemplari originali da vendersi.

Il risarcimento riferibile agli altri esemplari della contraffazione oltre il numero suddetto è devoluto all'autore od a' suoi *aventi-causa*.

In ogni caso l'editore deve cedere gratuitamente all'autore, quando non trovi di convenire seco lui diversamente, tanti esemplari originali, quanti sono quelli a lui medesimo compensati. Del resto i rispettivi diritti dell'editore e dell'autore sono determinati dal contratto di edizione.

§ 29.° Gli esemplari e gli altri oggetti sequestrati (§ 25.°) vengono distrutti tosto che la sentenza sia passata in giudicato, a meno che il danneggiato non li rilevi a diminuzione del dovutogli risarcimento, nel qual caso per altro egli dovrà compensare al contraffattore le spese necessarie che questi dimostrerà d'aver fatte pel loro acquisto.

È inoltre libero al danneggiato di convenire col contraffattore una mercede nel caso in cui la contraffazione sia stata intrapresa prima che venisse in luce la legittima originale edizione. Con ciò per altro si dà luogo ad un contratto di edizione che sospende bensì la confisca, ma non la già incoata inquisizione, nè toglie la pena dalla legge stabilita.

§ 30.° Chi scientemente fa commercio dei prodotti d'una contraffazione (§ 12.°) soggiace, oltre alla confisca degli esemplari colti in contravvenzione, ad una multa di 25 a 1000 fiorini, oppure ad un proporzionale arresto nel caso d'insolvibilità (§ 26.°); ed ove si tratti di ripetuta recidività può inoltre soggiacere secondo le circostanze alla perdita della professione o dell'esercizio.

Esso rimane solidariamente obbligato, riguardo all'indennizzazione, con quello che ha commessa la contraffazione. Gli esemplari confiscati vengono distrutti, ove il danneggiato non li rilevi a sconto del proprio credito.

§ 31.° La pubblica rappresentazione o produzione d'un'opera drammatica o musicale, sia per intero, sia con abbreviazioni o cangiamenti, non però essenziali, seguíta in onta all'esclusivo diritto dell'autore o de' suoi *aventi-causa*, è punita colla multa da 10 a 200 fiorini, o con un proporzionale arresto nel caso d'insolvibilità, oltre alla confisca dei manoscritti (testi, spartiti, parti e simili) illecitamente adoperati.

§ 32.° All'autore danneggiato da un'arbitraria produzione o pubblica rappresentazione, come pure agli *aventi-causa* da lui compete il diritto del pieno risarcimento. A tale titolo, e salva l'azione ad un risarcimento maggiore, viene loro aggiudicato l'intero introito sequestrato, o che altrimenti sarà da determinarsi, di ciascuna rappresentazione o produzione, senza sottrazione delle spese per essa incontrate, e senza distinzione se l'opera fu rappresentata sola od unitamente ad un'altra.

SEZIONE IV.

Dell' autorità inquirente e della procedura.

§ 33.° Le contravvenzioni alla presente legge diretta a tutelare la proprietà letteraria ed artistica vengono giudicate e punite come gravi trasgressioni di polizia dalle autorità politiche.

Si applica quindi ad esse, in quanto non vi si oppongano le prescrizioni di questa legge medesima, il disposto dalla seconda parte del codice penale 3 settembre 1803, tanto in riguardo alla procedura, quanto alla *prescrizione* ed alle altre regole concernenti l'*inquisizione*, le *prove legali*, le *pene* ed il *risarcimento*.

Qualora emerga la necessità di un giudizio di periti, questi, trattandosi di opere letterarie, verranno scelti fra gli scrittori, i letterati e i librai, e trattandosi di opere d'arti, fra gli artisti, i conoscitori in fatto d'arti, ed i commercianti in oggetti d'arte o musica.

§ 34.° L'autorità inquirente non procede d'ufficio, ma solo dietro istanza dell'autore danneggiato e de' suoi *aventi-causa*.

La revoca della denuncia dopo incoata l'inquisizione ha effetto legale soltanto sui diritti di risarcimento del denunziante, ma non sull'inquisizione medesima e sulla pena dalla legge stabilita.

§ 35.° Il sequestro degli oggetti qualificati per la confisca viene immediatamente decretato dall'autorità sopra istanza del denunciante, quando sia comprovata la qualità di autore (committente, imprenditore, editore) nel senso del § 1.°, e secondo i casi anche l'epoca della pubblicazione dell'opera originale.

In ordine a ciò non è escluso alcun mezzo legale di prova. In particolare trattandosi di opere letterarie vale all'uopo l'attestazione d'ufficio emessa dall'imperiale regio ufficio di censura della provincia governativa nella quale l'opera è venuta in luce, e trattandosi d'opere d'arti, la dimostrazione attendibile che l'opera compiuta sia stata annunciata nelle gazzette della provincia governativa, oppure la dichiarazione rilasciata in forma degna di fede da un istituto d'arti sottoposto alla vigilanza della pubblica amministrazione.

Qualora in prova di una prima rappresentazione o produzione d'un'opera drammatica o musicale vogliasi far uso del relativo avviso stampato, dovrà aggiungersi ad esso una dichiarazione ufficiale dell'autorità locale politica, dalla quale consti che la rappresentazione abbia infatti avuto luogo.

SEZIONE V.

Dell' epoca in cui comincia e della sfera cui si estende l' efficacia della presente legge.

§ 36.° La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione per tutte le opere che vengono in luce sotto l'osservanza delle prescritte condizioni, senza riguardo alla nazionalità dell'autore.

Sono quindi abrogate tutte le antecedenti contrarie o diverse disposizioni.

§ 37.° Questa legge si applicherà pure in favore di tutte le opere originali già legittimamente pubblicate, nel limite che la proprietà letteraria od artistica delle medesime venga guarentita per un periodo di dieci anni dal giorno della sua promulgazione, in quanto già non fosse assicurata per un periodo maggiore dalle leggi attuali.

Soltanto quella ristampa o pubblicazione che fosse stata lecitamente intrapresa od anche solo annunziata in via d'associazione prima della promulgazione della presente legge non è soggetta alle prescrizioni della medesima.

§ 38.° La protezione accordata da questa legge contro ogni specie di contraffazione o riproduzione meccanica si estende a tutte le opere letterarie od artistiche che vengono in luce entro il territorio della confederazione germànica, richiedendosi soltanto, per poterne approfittare, che sia comprovato l'adempimento delle condizioni e formalità prescritte dalla legge dello stato confederato nel quale l'originale è venuto in luce.

§ 39.° Per le opere pubblicate in paese estero fuori del territorio della confederazione germanica le guarentigie accordate dalla presente legge valgono solo in quanto le leggi dello stato estero assicurino gli stessi diritti alle opere che vengono in luce negl' imperiali regj stati austriaci.

INDICE

delle disposizioni secondo le sezioni e i paragrafi.

SEZIONE PRIMA.

Determinazione ed estensione del diritto d'autore.

SEZIONE II.

Periodi di privativa a favore della proprietà letteraria ed artistica.

§ 15.° *Continuazione* — 50 *anni dopo la pubblicazione.*

§ 16.° *Continuazione — Per le opere in fascicoli o dispense — Collezioni.*

§ 17.° *Privilegio per una maggiore durata di privativa.*

§ 18.° *Sulle opere direttamente pubblicate dall'amministrazione dello stato o d'ordine della medesima.*

§ 19.° *Cessazione del diritto di edizione alla scadenza del termine legale.*

§ 20.° *Protezione accordata alla seconda edizione e alle successive.*

§ 21.° *L'autorizzazione per la stampa di un'opera accordata dalla censura non iscusa la contraffazione.*

§ 22.° *Durata del diritto della pubblica rappresentazione o produzione d'un'opera musicale o drammatica* — 10 *anni dopo la morte dell'autore.*

§ 23.° *Continuazione* — 10 *anni dopo la prima rappresentazione o produzione.*

§ 24.° *Applicazione del* § 21 *alla rappresentazione o produzione di opere musicali o drammatiche.*

SEZIONE III.

Delle pene e del diritto di risarcimento.

§ 25.° *Pena della contraffazione in genere.*

§ 26.° *Proporzione fra la pena pecuniaria e l'arresto.*

§ 27.° *Risarcimento dovuto al danneggiato da una contraffazione.*

§ 28.° *Continuazione — Compartecipazione dell'editore.*

§ 29.° *Distruzione degli esemplari confiscati, o cessione di essi al danneggiato.*

SEZIONE IV.

Dell' autorità inquirente e della procedura.

SEZIONE V.

Dell' epoca in cui comincia e della sfera cui si estende l' efficacia della presente legge.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1847.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1847.

PARTE SECONDA.

(N.° 1.) *Sulla competenza passiva delle spese di cura e di mantenimento degl'individui non per anco assentati al militare, i quali vengono ricoverati negli spedali militari per dolosa mutilazione o lesione della propria persona.*

N.° 45830-4441. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 2 gennajo 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione 28 agosto 1846 si è degnata di ordinare che le spese di cura e di mantenimento degli individui non per anco assentati al militare, i quali per dolosa mutilazione o lesione della propria persona vengono ricoverati negli spedali militari, e che non possono essere rifuse sulle sostanze dei colpevoli, debbono andar a carico delle casse militari quando il mutilato entri dopo la guarigione al servizio, e delle casse camerali nel caso opposto.

Tanto si comunica a codest' imp. regia delegazione in adempimento degli ordini abbassati dall' eccelsa imp. regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 15 dicembre pross.° pass.°, n.° 37493-1816.

(N.° 2.) *Sul trattamento delle monete coniate a danaro, sì nazionali che estere, sospette di falsificazione o riconosciute false.*

CIRCOLARE *).

N.° 39753-2704. (del 46) G. L.

Milano, 6 gennajo 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo stato dall' eccelsa imp. regia camera aulica generale di concerto colla camera aulica montanistica e col consiglio aulico di guerra determinato il modo di procedere rispetto alle monete coniate a danaro, sì nazionali che estere, le quali sono sospette di falsificazione o riconosciute false, ed avendo la prefata camera aulica con ossequiato dispaccio 29 agosto pross.° pass.°, n.° 32075-2322, abbassate le istruzioni relative, il governo in relazione al decreto presidenziale 7 settembre 1845,

*) L'identica istruzione venne dal tribunale generale d'appello di lombardia diramata a tutti i giudizj criminali colla circolare 31 dicembre 1846, n.° 16308.

n.° 6695, le comunica quì unite a codesto ufficio affinchè in quanto lo riguarda ne curi l'esatto adempimento, non ommettendo di darne partecipazione per opportuna loro norma alle dipendenti casse delle città, dei comuni e degli stabilimenti d'istruzione pubblica, culto, beneficenza, ecc.

ISTRUZIONE

sul trattamento delle monete coniate a danaro sì nazionali che estere, le quali sono sospette di falsificazione o riconosciute false.

§ 1.° Tutte le monete *coniate* (*rappresentanti*) per uso di danaro, che sono sospette d'imitazione o falsificazione, sono da ritirarsi contro ricevute *semplici* (*einfache*) da coloro che le posseggono ogni qual volta si presentino nel commercio ordinario, e ciò per mezzo delle autorità politiche (uffici di polizia locali) e a meno che il possessore di tali monete appartenga al militare, nel qual caso spetterà tale pratica al competente comando militare.

Nel caso che siffatte monete venissero presentate ad una cassa pubblica, questa le dovrà come al presente rifiutare in pagamento, ma invece di spezzarle, le ritirerà dalle parti contro semplici ricevute, e nel caso in cui le pervenissero da altri uffici in occasione di versamenti, ne darà a questi analogo avviso invitandoli alla relativa rifusione e notificando in ambi i casi l'emergente colla contemporanea trasmissione delle monete all'autorità politica o militare competente, a norma che l'individuo dal quale provengono appartenga allo stato civile o militare.

§ 2.° Nell' emettere le suaccennate ricevute si dovrà avvisare la parte che qualora le monete ritirate vengano dall'autorità competente riconosciute per *false*, essa non potrà ottenerne alcun compenso; che se quelle invece sono *genuine*, essa otterrà per le monete austriache soltanto sformate e corrose altre nuove della stessa qualità, e per quelle, siano nazionali od estere, che non solo fossero sformate, ma anche guastate o tagliate, otterrà in compenso la bonificazione del valore intrinseco.

§ 3.° L'autorità politica od il comando militare, redatto un processo sommario sulla provenienza delle monete *sospette* (*beanständete*) faranno conoscere l'emergente ne' modi di regola, cioè per mezzo della delegazione o del comando generale, alla presidenza del governo, e nel solo caso che ritenessero necessaria un'ulteriore inquisizione sulla provenienza di quelle monete, o che emergessero contro determinate persone indizj del delitto di falsificazione o della fraudolenta diffusione di monete false, le trasmetteranno al competente giudizio, rassegnandole in caso diverso alla presidenza di governo unitamente al prescritto prospetto nel quale vengono a riassumersi tutte le denunzie sulle monete false circolanti nella provincia rispettiva.

§ 4.° La presidenza di governo dovrà riferire alla camera aulica generale tutti i casi di falsificazione di monete che venissero a sua cognizione, aggiungendo se sia stata incamminata o meno una procedura giudiziale in proposito, ed in caso affermativo essa dovrà a suo tempo farne conoscere il risultato. Nei casi poi in cui non si ebbe a procedere giudizialmente, essa trasmetterà le monete in discorso pel procedimento d'ufficio a quest'ufficio generale della zecca mediante un dispaccio, al quale unirà una distinta della loro singola provenienza.

§ 5.° All'ufficio generale della zecca incumbe di esaminare tutte le monete che per tal modo gli pervengono; esso conserverà le false, notando esattamente la loro provenienza, e per evitare ogni ulteriore inceppamento del commercio, invece di restituire quelle che fossero trovate genuine, le riterrà consegnando alla parte, ove trattisi di monete austriache soltanto sformate o corrose, altre monete nuove della stessa qualità, e compensando il valore intrinseco di quelle austriache o estere che non fossero soltanto sformate, ma anche guastate (*beschädigt*). Esso trasmetterà nel primo caso le nuove monete e nel secondo la somma corrispondente alla presidenza governativa per la consegna alle parti, scaricandone le relative partite nel prospetto.

§. 6.° Eccettuati i casi di speciale importanza, si comprenderanno in rapporti trimestrali tutte le comunicazioni da rassegnarsi alla camera aulica generale sulle scoperte di falsificazioni di monete, non che le partecipazioni del risultato dell'inquisizione, qualora quelle scoperte avessero dato motivo ad una procedura giudiziale.

§ 7.° In pari guisa si potrà anche secondo le circostanze procedere colle monete che non diedero luogo ad investigazione giudiziale e che si trasmettono all'ufficio generale della zecca; soltanto dovrà aversi cura che il relativo decreto sia concepito in modo da lasciar adito all'ufficio della zecca di distinguere, nello scaricare dal prospetto le diverse partite, i diversi casi ne' quali le monete o *vengono depositate* senza indennizzo, giusta il prescritto dal § 5, o *vengono concambiate* con nuove della stessa qualità, o in fine *vengono compensate* secondò il loro valore intrinseco, e da mettere con ciò la presidenza di governo in grado di far consegnare a chi spetta i dovuti compensi.

§ 8.° Qualora l'autorità politica od il comando militare, la delegazione od il comando generale, ed in ultima istanza la presidenza di governo, trovando necessaria una giudiziale investigazione per lo scoprimento del proprietario delle monete fermate, le trasmettano ai competenti giudizj, ed ogni qual volta pervengano a questi ultimi per altra via legali indizj d'un delitto di falsificazione di monete, o della fraudolenta circolazione delle medesime, ne viene la necessità che questi medesimi giudizj siano provveduti di una dichiarazione ufficiale ossia di un così detto certificato sulla qualità delle monete fermate.

In questi casi dovrà quindi l'autorità inquirente, sia civile che militare, rivolgersi per quest' oggetto all'ufficio della zecca provinciale più vicino, od immediatamente all'ufficio generale della zecca, il quale lo emetterà senza indugio.

§ 9.° Nel caso che il certificato confermi la falsità delle monete fermate, esso dovrà inoltre contenere l'indicazione delle parti di cui sono composte e del modo di fabbricazione probabilmente impiegato, non che l'evasione di tutti i punti d'interrogazione che venissero in proposito diretti all'ufficio dal giudizio inquirente.

§ 10.° Qualora il certificato dichiarasse genuine le monete fermate, il giudizio le dovrà ritornare all'autorità politica allegando il certificato alla propria accompagnatoria d'ufficio, e nel caso ch'egli stesso avesse ritirate le monete, sarà suo obbligo di trasmetterle alla direzione generale della zecca pel concambio prescritto dal § 5.° e di consegnare alla parte il rimborso competente.

§ 11.° In tutti i casi in cui una inquisizione giudiziale incamminata dietro l'invenzione di monete false viene a terminare con una desistenza da ulteriore processo, il tribunale civile o militare

dovrà tosto trasmettere alla direzione generale della zecca gli oggetti falsificati con tutti gli arnesi che servono a constatare il fatto; nei casi invece nei quali l'inquisizione termina con una sentenza formale contro l'inquisito, e si trasmette per ciò ad un tribunale superiore l'atto del processo, non che tutti gli oggetti che costituiscono il fatto, la trasmissione alla suddetta direzione degli oggetti falsificati e comprovanti il fatto non avrà luogo che al loro ritorno, affinchè il tribunale inquirente possa mettersi in immediata corrispondenza coll'ufficio incaricato della custodia di quegli oggetti.

§ 12.° Tanto nell'uno che nell'altro di quei casi dovrà pervenire anche alla presidenza di governo, od immediatamente o per mezzo del tribunale d'appello, la comunicazione del risultato del processo allo scopo di poter in proposito riferire alla camera aulica generale a termine dei §§ 4.° e 6.°

§ 13.° Se l'autorità che trasmise per la custodia alla direzione generale della zecca le monete false e gli altri oggetti che costituiscono il fatto della falsificazione di monete ha bisogno delle une o degli altri, essa potrà immediatamente interessare quella direzione per la relativa retrocessione, e ritornarle quegli oggetti, fattone l'uso opportuno.

MODULA.

Prospetto dimostrativo delle monete sospette di falsificazione rinvenute nel territorio governativo di nel trimestre 185

Numero progressivo.	Numero e data dell'esibito governativo	OGGETTO p. e.	OSSERVAZIONI.
1.	6 gennajo, n.° 101.	La cassa provinciale trasmette 3 pezzi da 20 carantani d'incognita provenienza fermate al dominio (all'esattore) di..... all'atto del versamento delle imposte.	Queste monete falsificate vengono depositate in giornata presso la direzione generale della zecca.
2.	10 febbrajo, n.° 209.	La direzione (generale) della polizia rassegna 2 pezzi da lire 6 austriache tolti al merciajuolo girovago Kern Giuseppe, che pretende averli ricevuti in pagamento nella vendita in dettaglio delle sue merci; osservando che questo individuo, conosciuto per sospetto, viene côlto già per la seconda volta con talleri falsi.	Queste monete falsificate vennero trasmesse al tribunale criminale per le investigazioni occorrenti sulla loro provenienza.
3.	6 marzo, n.° 304.	Il tribunale d'appello di..... trasmette la sentenza emanata contro Carlo Fischer reo di falsificazione di monete, in forza della quale fu questi condannato al carcere per 6 mesi.	Al protocollo del ..... n.° .... e n.° progr. ..... venne già indicato che Carlo Fischer fu côlto con 6 pezzi da 20 carantani sospetti, e che questi furono trasmessi al tribunale criminale.

(N.° 3.) *Norme per la notifica alle autorità di finanza delle decisioni spedite in carta non bollata.*

CIRCOLARE.

N.° 18. A. L. — Milano, 8 gennajo 1847.

N.° 58. A. V. — Venezia, 7 gennajo 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In occasione di proposizioni fatte da alcune autorità camerali sul modo dell'esecuzione delle prescrizioni contemplate dal § 83, caso secondo della legge sul bollo e sulle tasse, concernenti la notificazione da farsi all'autorità di finanza nei casi di spedizione in carta non bollata delle decisioni che fossero soggette al bollo, l'imp. regia camera aulica generale col suo decreto aulico 19 giugno 1844, n.° 9030, ha dichiarato:

« Che le autorità giudiziarie abbiano a no-
» tificare all'autorità di finanza, oltre i dati
» già prescritti nel citato paragrafo, pure l'im-
» porto del bollo di cui avrebbe dovuto mu-
» nirsi la decisione spedita in carta non bol-
» lata; non occorre però una speciale diffida
» alla parte, col mezzo dell'autorità giudi-
» ziaria, ad effettuare nel termine di giorni
» quattordici la bollatura o l'unione del bollo

» legale, sotto comminatoria della procedura
» penale, essendo questa determinazione già
» contenuta nella legge stessa. »

La premessa dichiarazione viene, in esecuzione degli ordini abbassati dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia mediante l'aulico decreto 28 ora scorso dicembre, n.° 382, comunicata a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest'appello per loro norma e direzione.

(N.° 4.) *Deroga delle anteriori disposizioni sul compenso ai proprietarj di case che vengono danneggiati con opere stradali nell'interno de' comuni.*

CIRCOLARE.

N.° 484-80. G. L.
Milano, 8 gennajo 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita versando intorno ad un progetto di sistemazione d'una strada postale nell'interno d'un comune, in cui era calcolata una somma per l'adattamento degli accessi alle case private, con rispettato suo dispaccio ebbe a dichiarare quanto segue:

« Che trattandosi di danno di mera conse-
» guenza dell'esercizio legittimo d'un compe-
» tente diritto non possa la detta spesa gra-
» vare il comune oppure l'erario. La necessità
» di quelle opere risulta nel caso concreto
» dalla modificazione avvenuta dei livelli nel
» piano attuale della strada. La pubblica am-
» ministrazione ed il municipio però non usano
» che del loro legittimo diritto nel dare alla
» strada quel piano che meglio conviene; e
» chi usa del suo diritto entro i giusti limiti
» non è responsabile del danno che ad altri
» ne deriva. »

Tanto si comunica a cotesta regia delegazione provinciale onde ne renda inteso il proprio ufficio tecnico, non che il municipio e le amministrazioni degli altri comuni per norma ne' contingibili casi, rimanendo per tal modo derogato alla diversa pratica che era in corso prima d'ora.

(N.° 3.) *Norme da osservarsi nell' esercizio del metodo di cura omeopatico.*

CIRCOLARE.

N.° 45739-3653. (del 46) G. L.
Milano, 8 gennajo 1847.

N.° 51892-4537. G. V.
Venezia, 12 gennajo 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con veneratissima sovrana risoluzione 5 dicembre 1846 S. M. I. R. A. si è degnata di ordinare quanto segue riguardo alle norme da osservarsi nell' esercizio del metodo di cura omeopatico.

« Le prescrizioni vigenti contro l'abusivo
» esercizio della medicina e chirurgia, ed in
» genere contro l' imperizia medica sono ap-
» plicabili anche ai casi di cura col metodo
» omeopatico.

» Le tinture madri e le primitive prepara-
» zioni (Stamm-Tinkturen und Präparate) ne-
» cessarie per questo metodo di cura devono
» sempre essere tratte da farmacie. Esse me-
» dicine poi possono essere diluite e mesco-
» late dagli stessi medici e chirurghi omeopatici,
» e dai medesimi somministrate ai loro infermi,

» però *gratuitamente* e sotto la condizione di
» lasciare sempre presso questi ultimi la re-
» lativa ricetta munita della propria sottoscri-
» zione, ed in cui siano indicati con preci-
» sione la medicina somministrata ed il grado
» di diluizione e mescolanza di essa.

» Quando dietro applicazione del metodo
» di cura omeopatico emerga fondato sospetto
» di condotta censurabile da parte del medico
» e chirurgo curante, si assumeranno sempre
» a giudicare del caso non solo la facoltà, ma
» anche medici distinti per teoriche e pratiche
» cognizioni di esso metodo di cura omeo-
» patico, e si darà il giudizio con riguardo
» alle circostanze tutte dietro la manifesta in-
» tenzione, che sta a fondamento delle pre-
» scrizioni (nach der klaren Absicht welche
» den Vorschriften zum Grunde liegt). »

Tanto si comunica per norma dietro ordini analoghi dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita portati da dispaccio 9 dicembre pross.° pass.°, n.° 41201–2393, ed in relazione alla circolare 2 marzo 1837, n.° 6557–325.

(N.° 6.) *Sull'ammissione al servizio civile d'individui militari stati sottoposti a punizione per delitto od anche solo in via disciplinare.*

CIRCOLARE.

N.° 298-120. M. C. L.
Milano, 14 gennajo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In esecuzione dell'ossequiato decreto aulico 30 ottobre pross.° pass.°, n.° 43844-2664, si comunica a codesta imp. regia intendenza provinciale per propria norma e direzione nei contingibili casi l'unita sovrana risoluzione 4 aprile 1835 relativa al § 5 del regolamento della guardia di finanza, risguardante l'accettazione alla medesima d'individui militari stati durante il loro servizio militare sottoposti per delitto al consiglio di guerra.

Copia di decreto dell'imp. regia Camera aulica generale rilasciato a tutte le Amministrazioni superiori camerali ed all'Intendenza di finanza dalmata in data del 27 aprile 1835, *n.°* 15698-1227.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione 4 aprile anno corrente si è degnata d'ordinare che non si possano assumere al servizio civile senza una precedente sovrana concessione gl'individui sortiti dal servizio militare nei seguenti tre casi:

a) Quando essi abbiano commesso un delitto, e siano incorsi in una punizione giudiziaria, ovvero ne siano stati assolti soltanto *ab instantia*.

b) Quando siano stati puniti anche solo in via disciplinare di mancanze per loro natura disonoranti, o tali da escludere apertamente, ovvero da rendere anche solo con fondamento dubbia la loro qualifica per un impiego civile in genere, o per quello domandato in ispecie.

c) Quando in forza di una cassazione siano stati dimessi dai loro posti, ovvero licenziati dal servizio con semplice carta di passo (Laufpass).

Tanto si partecipa a codest'... coll'osservazione che S. M. fa un dovere alle autorità di attenersi nell'assunzione ad impieghi civili di persone sortite dal servizio militare alle presenti prescrizioni, come pure di vegliare sulla loro osservanza da parte dei dipendenti uffici; i quali ultimi dovranno rendersi edotti della presente sovrana risoluzione.

(N.° 7.) *Sulla risponsabilità degl'impiegati per i crediti della regia amministrazione divenuti inesigibili per loro colpa o negligenza.*

CIRCOLARE.

N. 29453-4622. M. C. V.
Venezia, 15 gennajo 1847.

Alle imp. regie intendenze provinciali di finanza.

Intorno alla risponsabilità degl'impiegati per i crediti della regia amministrazione divenuti perenti, con risponsabilità dei gestori, l'eccelsa aulica camera generale con riverito decreto 8 dicembre pross.° pass.°, n.° 47438-2317, dichiarò:

a) che in coerenza alla sovrana risoluzione 10 agosto 1841, pubblicata colla notificazione governativa 10 marzo 1842, tali crediti dello stato verso i suoi impiegati abbiano ad esigersi in via amministrativa, cosicchè la decisione di risarcimento pronunciata contro l'impiegato colpevole, quando passa in giudicato, è subito eseguibile anche contro i di lui eredi, in quanto essi, secondo la legge civile (§§ 801, 802 del codice civile austriaco), debbano garantire pel loro autore;

b) che quanto ai crediti inesigibili per effetto della legale prescrizione basta che il debitore opponga tale eccezione anche in via amministrativa soltanto perchè l'impiegato, a cui colpa essa si è verificata, abbia a rispondere del danno;

c) che in tutti i casi nei quali si provochi una decisione sulla risponsabilità d'impiegati mancati ai vivi, debbasi contemporaneamente alla presentazione degli atti anche dimostrare se essi abbiano lasciata facoltà sufficiente a coprire l'azione erariale, ed allora indicare il nome, cognome e domicilio dei loro eredi.

Tanto si comunica a codest' imp. regio ufficio per suo lume e norma in relazione alla circolare 7 febbrajo 1842, n.° 2549-532, con cui si fece conoscere la prelodata sovrana risoluzione.

(N.° 8.) *Le spese occorse per l'estinzione di un incendio devono stare a carico dei rispettivi comuni.*

CIRCOLARE.

N.° 44233-5967. G. L.
Milano, 16 gennajo 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da un caso particolare in cui un comune avrebbe voluto esimersi dal sostenere le spese occorse nell'estinzione d'un incendio, pel motivo che ne venne utile ad una privata proprietà, il governo, a toglimento d'ogni ulteriore contestazione in proposito, trova di dichiarare che la massima di addossare simili spese esclusivamente ai comuni, fondata nelle veglianti discipline amministrative, e generalmente in pratica, debba essere d'ora innanzi senza esitazione osservata in qualunque siasi caso di verificatosi incendio, e non avuto alcun riguardo al vantaggio che dal prestato soccorso possa derivare ad un privato.

Codest' imp. regia delegazione darà notizia della presente disposizione ai dipendenti uffici e ne curerà l'osservanza.

(N.° 9.) *Le quitanze che si emettono dalle guardie di finanza per le quote invenzionali loro competenti potranno in via di eccezione essere sottoposte a bollo anche posteriormente alla data della loro emissione, quando vengano estese sui relativi mandatelli di pagamento.*

CIRCOLARE.

N.° 862-185. M. C. V.	N.° 707-80. M. C. L.
Venezia, 19 gennajo 1847.	Milano, 24 gennajo 1847.

Alle imperiali regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra proposizione degl'imp. regj magistrati camerali di Milano e di Venezia l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 25 dicembre ultimo decorso, n.° 48629-2293 ha trovato di permettere in via di eccezione alla regola generale, che nel caso in cui le quitanze sul ricevimento di quote invenzionali competenti alle guardie di finanza venissero estese sui relativi mandatelli di pagamento, l'applicazione del bollo di classe a cui queste quitanze devono assoggettarsi possa aver luogo posteriormente all'emissione delle medesime, con ciò per altro che all'atto del

pagamento venga dalla cassa che lo eseguisce trattenuto l'importo del bollo corrispondente.

Ciò si rende noto per opportuna conoscenza e norma.

(N.° 10.) *Il divieto dello studio pubblico e privato per gl' impiegati ed alunni, di cui alla circolare governativa 14 agosto 1825, n.° 24670-4058, deve intendersi applicabile soltanto agli studj d' obbligo delle diverse facoltà.*

CIRCOLARE.

N.° 1570-450. M. C. L.
Milano, 25 gennajo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 1.° corrente, recata da ossequiato dispaccio 11 corrente, n.° 9014-1489, dell' eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj, si è graziosamente degnata di dichiarare che il divieto dello studio pubblico e privato (contenuto per gli alunni ed impiegati pubblici nella veneratissima sovrana risoluzione 10 giugno 1825, partecipata coll' ossequiato dispaccio

16 luglio 1825, n.° 4656-184, dell'eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj, diramata colla governativa circolare 14 agosto 1825, n.° 24670-4058) debba intendersi applicabile soltanto agli studj d'obbligo delle diverse facoltà, e che quindi non possa aver applicazione alcuna alle scuole tecniche, il cui accesso per la natura d'esse è libero ad ognuno.

L'ammissione d'alunni o d'individui provvisti di un impiego effettivo agli studj tecnici ha perciò da concedersi in base al prodotto consenso del rispettivo capo d'ufficio, senza che sia necessario d'invocare a tale scopo un ulteriore consenso dell'autorità politica, o di implorare la suprema concessione di S. M. I. R.

Ciò si comunica a codest'ufficio per l'opportuna notizia ai dipendenti impiegati.

(N.° 11.) *Trattamento daziario dei ceci di terra che si presentano sotto il nome di* arachis hypogæa.

CIRCOLARE.

N.° 1536–287. M. C. L.
Milano, 26 gennajo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Giusta l' opinione esternata dal magistrato camerale l' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 31 dicembre a. p., n.° 47069–1729, si è degnata di dichiarare che i ceci di terra che si presentano sotto il nome di *arachis hypogœa* vanno considerati e quindi anche daziati siccome pertinenti alla rubrica 544 della vigente *tariffa.* Nel caso poi che venisse professato a dazio d' entrata dell' olio estratto dai suddetti ceci di terra verrà interinalmente al medesimo applicato il dazio stabilito dalla rubrica 388, ma dovrà però codesta intendenza colla trasmissione di un campione, e coll' esposizione della qualità, uso e valore del medesimo, rassegnare rapporto con parere sul più conveniente trattamento daziario del medesimo.

(N.° 12.) *Sul modo di procedere nei casi di scoprimento di monete antiche ed altri oggetti archeologici e sui relativi diritti.*

CIRCOLARE.

N.° 2308. A. L.

Milano, 29 gennajo 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In adempimento di rispettato aulico decreto 15 gennajo corr., n.° 3292, del senato lomb.-veneto del supremo tribunale di giustizia si comunicano alle imp. regie prime istanze giudiziarie di Lombardia, per loro notizia, sub *A* il decreto dell'imp. regia cancelleria aulica riunita 15 giugno 1846, n.° 19704, contenente le norme prescritte dalla veneratissima sovrana risoluzione 31 marzo 1846 sul modo di procedere nei casi di scoprimento di monete antiche ed altri oggetti archeologici e sui relativi diritti, sub *B* l'altro decreto della mentovata cancelleria aulica riunita 14 agosto 1846, n.° 23154, rilasciato a tutti i governi, e relativo all' indicato oggetto.

A. Copia del decreto dell'imp. regia Cancelleria aulica riunita rilasciato a tutti i Governi il 15 giugno 1846, *n.°* 19704-834.

A fine di togliere le difficoltà cui vanno soggette nella loro applicazione le norme vigenti sul modo di procedere nei casi di scoprimento di monete antiche ed altri oggetti archeologici, e sui relativi diritti; ed a fine pure di meglio contribuire allo scopo che simili oggetti interessanti le arti e le scienze siano conservati e ne sia diffusa la conoscenza, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del giorno 31 marzo 1846, comunicata dalla commissione aulica di legislazione giudiziaria all'imp. regia cancelleria aulica riunita, si è degnata di stabilire quanto segue:

1.° Riguardo al tesoro, e quindi anche riguardo agli oggetti archeologici trovatisi, rinunziasi per parte del patrimonio dello stato al diritto del terzo riservatogli nel § 399 del codice civile; e ciò stante, il tesoro si dividerà da quì innanzi in parti eguali, e senza la detrazione del detto terzo, fra colui che l'avrà scoperto ed il padrone del fondo, e se la proprietà del fondo è divisa, la metà spettante al padrone del fondo sarà divisa tra il proprietario diretto ed il proprietario utile.

2.° Sono mantenute in vigore le prescrizioni dei §§ 395, 396, 397 e 400 del codice civile anche in riguardo al tesoro e ad oggetti archeologici ritrovatisi, ma cessa d'ora in poi il dovere che, per le norme finora vigenti, incumbeva al ritrovatore di oggetti archeologici interessanti le scienze di rimetterli a pubblici musei e gabinetti, e cessa pure ogni diritto di prelazione accordato a siffatti pubblici istituti per riguardo all'acquisto degli oggetti scoperti.

3.° Venendo scoperte monete antiche ed altri oggetti archeologici, che possono interessare le arti e le scienze, incumberà alle autorità politiche di farne rapporto al governo della provincia, dal quale ne sarà fatta giungere la notizia ai pubblici istituti e musei destinati a questo genere di studj.

4.° Restano tuttavia in pieno vigore le prescrizioni che risguardano l'esportazione all'estero di oggetti d'arte, e nominatamente le sovrane risoluzioni del 19 settembre e 23 dicembre 1818.

Di questa venerata sovrana risoluzione si rende inteso il governo per propria osservanza, e perchè disponga per la relativa pubblicazione.

B. *Copia del decreto dell'imp. regia Cancelleria aulica riunita rilasciato a tutti i Governi il* 14 *agosto* 1846, *n.°* 23154-1275.

In appendice al precedente decreto 15 giugno, anno corrente, n.° 19704-834, con cui al governo sono state comunicate le sovrane prescrizioni da osservarsi nella procedura sopra scoprimento di oggetti archeologici, ed in vista del desiderio esternato dall'imp. regio ufficio del gran ciambellano in interesse di questo imp. regio gabinetto numismatico e di oggetti archeologici, viene inculcato ad esso governo d'invigilare con ogni cura sopra dette scoperte, che si verificassero, di farne pervenire sopra le più importanti la denuncia all'imp. regio gabinetto, e di possibilmente indurre gl'inventori, senza però usare violenza, a farne la trasmissione de' più interessanti e facilmente trasportabili.

(N.° 13.) *Istruzione relativamente all' epoca di decorrenza degli stipendj degl' impiegati.*

CIRCOLARE.

N.° 1509–182. M. C. L. N.° 1816–328 M. C. V.
Milano, 1.° febbrajo 1847. Venezia, 27 febbrajo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale, in seguito ad una interpellanza dell'imp. regio magistrato camerale veneto, ha con ossequiato dispaccio 6 pross.° pass.° gennajo, n.° 51715–5691, comunicato un' istruzione sopra le epoche d'assegnamento degli stipendj per gl' impiegati di finanza, di cui si trasmette quì unito un esemplare.

ISTRUZIONE

per tutte le Amministrazioni superiori camerali relativamente ai termini di decorrenza degli stipendj degl' impiegati.

Poichè in merito agli assegnamenti degli stipendj per gl' impiegati delle amministrazioni distrettuali camerali vennero proposti dei quesiti sui termini dai quali deve datare la decorrenza di tali stipendj, e la relativa trattazione ha confermato, che in tale

proposito si procede con metodi differenti, la camera aulica generale, a fine di stabilire un procedimento uniforme, trova di far luogo alle seguenti disposizioni da servire di norma in base delle vigenti direttive.

1.° Ogni qual volta ha luogo una prestazione di giuramento, torna applicabile la massima stabilita nel decreto 21 luglio 1808, punto 1.°, giusta la quale il giorno in cui l'impiegato presta il giuramento è quello da cui deve datare la decorrenza del suo stipendio, e nel solo caso in cui egli sia impedito per motivi d'ufficio dal prestarlo, può essere ammesso al godimento dello stipendio a datare dal giorno del decreto di nomina, e precisamente (giusta la declaratoria in seguito emanata 13 dicembre 1823, n.° 50621-1125) a datare dal giorno del decreto che viene comunicato all'impiegato stesso dalla sua autorità, e col quale gli vien notificata la nuova sua destinazione.

Qualora poi nell'ultimo caso l'impiegato passasse ad un'altra autorità, sotto l'espressione *sua autorità* è da intendersi quell'autorità alla quale egli all'epoca in cui succede la nomina o la promozione continua tuttavia ad appartenere immediatamente, e la quale è quindi tenuta a rendergli nota nella via d'ufficio la nuova sua destinazione verso rilascio del decreto di nomina o di promozione spedito dall'autorità superiore o dalla nuova sua autorità.

2.° Relativamente a quegl'impieghi, pei quali non ha luogo la prestazione di un giuramento di servizio, stabilisce il punto 2.° del preavvertito decreto 21 luglio 1808 per regola che il godimento dello stipendio ha principio col giorno dell'incominciamento del servizio. Tale determinazione torna quindi precipuamente applicabile a que' capi di distretto ed a que' commissarj distrettuali i quali vengono promossi da una minore ad una maggior classe di stipendio.

Nei casi in cui l'impiegato viene contemporaneamente trasferito presso un'altra autorità, il giorno dell'incominciamento del servizio presso quest'ultima, e quindi il giorno da cui deve datare la decorrenza del nuovo stipendio non può essere punto dubbioso. Ma allorchè l'impiegato continua a prestare il servizio presso la stessa autorità, in tal caso gli si deve mettere in corso il nuovo stipendio a partire dal giorno da cui data il decreto di nomina che gli vien rilasciato dalla sua autorità.

3.° Nel solo caso in cui nello *stato concretale* di una categoria d'impiegati, il quale abbracci più classi di stipendio, come è il caso relativamente agli ufficiali e cancellisti presso le amministrazioni distrettuali in tutto il circondario giurisdizionale di un'amministrazione superiore camerale, abbia luogo un avanzamento in via di graduatoria nel modo indicato nel punto 3.° del decreto 21 luglio 1808, l'impiegato che viene promosso al vacante posto di una maggiore categoria di stipendio entra giusta il suddetto decreto, e giusta il posteriore decreto 23 luglio 1824, n.° 28227-2264, nel godimento dello stipendio ad esso posto congiunto col giorno della soppressione dello stipendio avvenuta dipendentemente dalla verificatasi vacanza del posto medesimo. Nè si fa differenza se l'impiegato promosso, il quale continua ad appartenere allo stesso *stato concretale* rimanga nel medesimo luogo di servizio di prima, o no, e se la vacanza siasi verificata nello stesso luogo, oppure in un altro.

Se l'avanzamento in via di graduatoria si verifica sopra di un posto di nuova sistemazione, e per l'addietro non mai occupato, in tal caso il medesimo va considerato come vacante dal giorno della sua creazione, ed il relativo stipendio deve mettersi in corso all'impiegato promossovi a partire dal detto giorno.

4.° L'assegnamento dello stipendio dal giorno della soppressione già avvenutane in causa della verificatasi vacanza del posto, assegnamento di cui è cenno nel punto 3.° della presente istruzione, non ha luogo nel caso in cui il posto, al quale esso stipendio è congiunto, e del cui primo o ripetuto rimpiazzo si tratta, non sia *definitivamente sistemizzato*, ma istituito soltanto *in via provvisoria*, oppure allorchè in uno *stato concretale* del genere preindicato venga conferito un posto di servizio non in via di graduatoria ad un impiegato della stessa o di un'altra provincia, il quale dapprima non appartenesse al detto *stato concretale*. In questi casi tornano quindi applicabili, secondo che ha luogo una prestazione di giuramento, o no, le prescrizioni dei punti 1.° e 2.° della presente istruzione. Le quì tracciate disposizioni devono servire di norma anche nei casi di assegnamenti di soldo per gl' impiegati dell' amministrazione superiore camerale.

Per quanto poi in particolare concerne la cancelleria contabile dell' amministrazione superiore camerale e le sezioni contabili delle amministrazioni distrettuali, non che le casse collettrici di finanza, non essendo le medesime ancora organizzate definitivamente, cadono sotto il disposto nel punto 4.° della presente istruzione.

Affinchè poi l' imp. regia contabilità aulica delle finanze e del demanio venga posta in istato di poter assoggettare ad esame la regolarità del procedimento nei contingibili futuri assegnamenti di soldo relativamente ai termini di loro decorrenza, l' imp. regia amministrazione superiore camerale avrà cura di esattamente indicare ciascuna volta nei decreti d' assegnamento di stipendj, in quanto ciò non fosse da essa già praticato, il carattere ed il luogo di dimora dell' impiegato nominato, i

nuovi suoi emolumenti ed il giorno col quale incomincia la loro decorrenza, come pure il nome ed il luogo di dimora dell' impiegato da cui era antecedentemente occupato il posto vacante.

(N.° 14.) *Sull' obbligo del bollo nel caso in cui un privato conchiuda un contratto con un' autorità, ufficio o persona che ne sia esente.*

CIRCOLARE.

N.° 1547-179. M. C. L.
Milano, 4 febbrajo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 7 gennajo pross.° pass.°, n.° 42974-2927, si è degnata di abbassare in copia l' ossequiato suo dispaccio sotto pari data e numero diretto all' imp. regio magistrato camerale veneto, col quale approvava la circolare da quest' ultimo diramata, prescrivente che nel caso in cui un privato conchiuda un contratto con un' autorità, ufficio o persona esente da bollo, l' esemplare di esso contratto, il quale deve portare il bollo legale a carico della

parte non esente debba rimanere presso l'autorità, ufficio o persona esente, e sia invece da consegnarsi alla parte l'esemplare non bollato, avvertendo però, che allo scopo di evitare qualsiasi contestazione a carico delle parti in causa del bollo mancante debbasi in ogni contratto inserire l'articolo che il medesimo viene eretto in due o più esemplari, l'uno dei quali nel competente bollo legale in mano dell'amministrazione, e l'altro in carta non bollata a senso del § 74 della sovrana patente 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse, che si consegna alla parte, ovvero ad una delle parti.

Le succitate superiori determinazioni si partecipano a codest' imp. regio ufficio a sua intelligenza e norma nei contingibili casi.

(N.° 15.) *Il vocabolo* spedizione *usato dal* § 145 *del regolamento sulle dogane e privative dello stato devesi intendere per quella quantità di merci compresa in una sola dichiarazione.*

CIRCOLARE.

N.° 2896-555. M. C. V.

Venezia, 10 febbrajo 1847.

Agli Uffici dipendenti.

Col decreto dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale 5 gennajo a. c., n.° 48909-5372, venne significato che pel vocabolo *spedizione* (spedizione di merci) di cui si serve il regolamento sulle dogane e privative dello stato, e precisamente il § 145 del regolamento medesimo, devesi intendere quella quantità di merci che è compresa in una singola dichiarazione.

Il che viene portato a notizia delle dipendenti autorità ed uffici di finanza per loro rispettiva norma e direzione.

(N.° 16.) *Le dichiarazioni di ricevuta per documenti che vengono restituiti e le quitanze per la restituzione di cauzioni d' impieghi soggiaciono al bollo legale.*

CIRCOLARE.

N.° 3066-641. M. C. V. N.° 2532-274. M. C. L.
Venezia, 11 febbrajo 1847. Milano, 4 febbrajo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con ossequiato dispaccio 17 gennajo ultimo decorso, n.° 49305-3343, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale ha trovato di dichiarare che soggiaciono fuor di dubbio al bollo legale le dichiarazioni di ricevuta che si rilasciano per documenti che vengono restituiti e che del pari soggiaciono a bollo secondo le regole generali *le quitanze emesse per la restituzione di cauzioni d' impieghi*, tanto se queste cauzioni consistono in danaro contante, quanto se furono investite sul fondo di ammortizzazione, quanto se furono offerte in obbligazioni di stato.

Ciò si rende noto per norma ed esecuzione.

(N.° 17.) *Modo di verificare il peso del the nel daziato d' importazione.*

CIRCOLARE.

N.° 3386-641. M. C. L. N.° 3436-710. M. C. V.
Milano, 15 febbrajo 1847. Venezia, 21 febbrajo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per ovviare alle difficoltà che si elevarono nella verificazione del peso sporco interno nel daziato di entrata del *the*, l'imp. regia eccelsa camera aulica generale si è degnata di concedere con ossequiato decreto 17 gennajo pross.° pass.°, n.° 46355-1695, che sopra domanda delle parti la verificazione del peso del *the*, quando viene presentato in casse originarie del peso non maggiore di un centinajo di Vienna coll'involto interno di piombo, abbia da eseguirsi in base al totale peso sporco verificatosi colla pesatura, mediante la deduzione della tara del venti per cento, e che il dazio di entrata possa riscuotersi secondo il risultato di questo calcolo.

In casi di altre specie d' imballaggio non si dovrà far luogo ad alcuna deviazione dalle prescrizioni generali.

Codesta imp. regia intendenza provinciale renderà nota la superiore determinazione ai

competenti uffici esecutivi per la corrispondente esecuzione, e gli avvertirà, che a lume del commercio dovranno tenere affisso un esemplare del presente decreto nel rispettivo ufficio.

(N.° 18.) *Le fabbricerie incaricate dell' amministrazione delle chiese debbono trattarsi in quanto all' obbligo del bollo secondo le norme stabilite per gl' istituti pubblici non dotati dal regio erario.*

CIRCOLARE.

N.i 2842–369, 6127–829, 6417–868. G. L.
Milano, 25 febbrajo 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Relativamente all' imposta del bollo, in quanto possa riguardare le fabbricerie incaricate nel regno lombardo-veneto dell' amministrazione delle chiese, S. M. I. R. mediante sovrana risoluzione del 22 dicembre pross.° pass.° (partecipata con aulico dispaccio 28 gennajo corrente anno, n.° 2154–262) si è compiaciuta di permettere che le dette fabbricerie vengano trattate rispetto all' obbligo del bollo secondo le norme stabilite in proposito col decreto 20

ottobre 1840, n.° 41287-3799, dell' imp. regia camera aulica generale per gl' istituti pubblici non dotati dal regio erario.

A senso di tale decreto le predette fabbricerie godranno quindi dell'esenzione dal bollo nella loro relazione e corrispondenza con le pubbliche autorità e gli uffici e riferibilmente alle spedizioni dirette a privati, in quanto non soggiacciano espressamente al bollo in forza della vigente legge.

All'incontro saranno le fabbricerie soggette all'obbligo del bollo nella stipulazione di documenti concernenti a diritti privati, cioè contratti, carte di debito, quitanze e simili tanto nelle cause civili, quanto negli affari di volontaria giurisdizione, e quindi anche nei casi in cui saranno rappresentate dal regio fisco.

Soggiaceranno inoltre al bollo tutte le istanze e tutti gli scritti che si presentano dalle parti alle fabbricerie medesime.

Tanto si partecipa a cotesta regia delegazione per propria notizia e norma e per conforme comunicazione col mezzo de' regj subeconomi alle singole fabbricerie e ad ogni altro ufficio dipendente cui possa interessare.

(N.° 19.) *Norme sulle competenze agl' impiegati per viaggi di servizio intrapresi fuori delle strade postali.*

CIRCOLARE.

N.° 6645-622. G. L.
Milano, 27 febbrajo 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In occasione di un proposto quesito circa all'applicazione del § 40 del regolamento pei viaggiatori in posta del 1.° dicembre 1838 (inserito nel vol. I, p. 1 della raccolta degli atti ufficiali del 1839), non che intorno alla misura delle distanze sulle strade laterali, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale ha con ossequiato suo dispaccio 27 gennajo pross.° pass.°, n.° 598-48, dichiarato:

1.° Che l'importo delle mance ai postiglioni stabilito nel § 40 del detto regolamento in un quarto di più delle competenze ordinarie per i viaggi che s'intraprendono fuori delle strade postali, sarà adottato nei viaggi degl'imp. regj impiegati per causa d'ufficio soltanto in quei casi nei quali si fece realmente uso della posta, e inoltre soltanto contro legali quitanze comprovanti la sostenuta spesa e limitatamente alla distanza (ai viaggi) *di quattro leghe.*

2.° Che secondo il tenore letterale e lo spirito delle nuove discipline postali anche sulle strade laterali sono da computarsi per una posta *otto miglia geografiche.*

Il che si comunica a codest' ufficio ad opportuna sua intelligenza e norma.

(N.° 20.) *Trattamento daziario d' entrata delle radici di trebbia.*

Circolare.

N.° 4190-826. M. C. L.
Milano, 27 febbrajo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito proposto relativamente al trattamento daziario d' entrata delle radici di trebbia, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 14 andante, n.° 51630-1697, ha trovato di dichiarare che sino a nuova disposizione il daziato d'entrata di dette radici deve effettuarsi secondo la rubrica di tariffa 422 ital., 559 ted. per la paglia da formar trecce, alla quale esse sembrano approssimarsi di più per ragione dell' uso che se ne fa.

Tanto si partecipa a codesta intendenza per propria norma e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 21.) *La lana macinata tinta ad uso di tappezzeria deve trattarsi in entrata ed uscita come i cascami di lana.*

CIRCOLARE.

N.° 4681-947. M. C. L.
Milano, 5 marzo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 19 febbrajo pross.° pass.°, n.° 52251-1920, si è degnata di approvare che la lana macinata tinta ad uso di tappezzeria debba trattarsi in entrata ed uscita come i cascami di lana secondo la rubrica 294 ital., 495 ted. della tariffa daziaria dell'anno 1838.

Tanto si partecipa a codesta intendenza per propria norma e per la relativa istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 22.) *Gli aghi a* crochet (Tambour-Nadeln) *nei rapporti daziarj devono venire pareggiati agli aghi da cucire.*

CIRCOLARE.

N.° 4940-1007. M. C. L. N.° 5378-1083. M. C. V.
Milano, 8 marzo 1847. Venezia, 15 marzo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dipendentemente da un quesito proposto circa al trattamento daziario degli aghi a *crochet* (*Tambour-Nadeln*), vale a dire degli aghi di filo d'acciajo, che invece della cruna hanno un piccolo uncino, e che sono destinati a servire alla ricamatura del disegno in diversi lavori femminili a mano ed in altri oggetti di moda, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 18 febbrajo pross.° pass.°, n.° 53271-1966, ha trovato di dichiarare che gli aghi suavvertiti possono nei rapporti daziarj venir pareggiati agli aghi da cucire, ai quali essi si assomigliano di più per ragione di qualità e di uso, e che per conseguenza possono venir daziati nella loro introduzione dall'estero secondo il dazio d'entrata stabilito dalla rubrica 12 della vigente tariffa.

Tanto si partecipa a codesta intendenza per propria norma e per la conforme partecipazione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 23.) *La vendita illegale del cotone fulminante viene punita come tutte le altre semplici trasgressioni politiche.*

CIRCOLARE.

N.° 8733-869. G. L.
Milano, 9 marzo 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita ha dichiarato con suo riverito decreto 11 febbrajo a. c., n.° 3646–159, che la vendita illegale del cotone fulminante, in quanto essa non sia accompagnata da un delitto, ossia da una grave trasgressione di polizia, debba essere punita di caso in caso con una multa, od arresto, come tutte le altre semplici trasgressioni politiche.

Ciò si comunica a codest' imp. regio ufficio in appendice alla circolare 30 gennajo pross.° pass.°, n.° 3376–291, per la relativa esatta osservanza.

(N.° 24.) *La torba a parità del carbon fossile va esente dal pagamento del dazio consumo nella sua introduzione nei comuni murati.*

CIRCOLARE.

N.° 5196-1438. M. C. L.
Milano, 16 marzo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con rispettato dispaccio 4 andante, n.° 2524-V. R., S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata di dichiarare che a parità del carbon fossile debba anche la torba, senza distinzione d'origine, andar esente dal pagamento del dazio consumo nell'introduzione in comuni murati.

Ciò si comunica a codest'imp. regia intendenza in appendice alla circolare 24 maggio 1841, n.° 8076-867, con incarico di diramare analogo avviso ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 25.) *Declaratoria sul dubbio, se dopo la introduzione degli* agenti pubblici *possano egualmente sussistere altri mediatori per affari privati.*

CIRCOLARE.

N.° 9086-908. G. L.
Milano, 19 marzo 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si trasmette in copia a codest' imp. regio ufficio il rispettato dispaccio 5 pross.° pass.° febbrajo, n.° 24671-1537, dell' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita contenente la declaratoria sul dubbio se dopo l' introduzione degli *agenti pubblici* possano egualmente sussistere per oggetti speciali anche altri mediatori per affari privati; e ciò perchè esso imp. regio ufficio ne abbia notizia e norma all' evenienza dei casi.

Copia del decreto dell' imp. regia cancelleria aulica riunita 5 *febbrajo* 1847, *n.°* 24671-1537.

Intorno al dubbio promosso, se cioè dopo l' introduzione degli agenti pubblici stabilita in seguito al decreto aulico n.° 8782 del 16 aprile 1833, *soltanto i medesimi* siano in diritto di condurre tutti gli affari privati, e se fuori di essi non possano egualmente sussistere per oggetti speciali anche altri mediatori per affari privati, questa

cancelleria aulica unita trova di dichiarare quanto segue:

Egli è bensì vero che ai soli agenti pubblici secondo il loro istituto si spetta il diritto di rappresentare le parti, che non vogliono o non possono agire per sè stesse, presso le autorità in tutti quegli affari che a tenore delle vigenti prescrizioni non sono positivamente riservati ad altre persone.

Questo non toglie per altro, che anche *altre persone* possano esibirsi come mediatori in affari privati tendenti ad uno scopo determinato, come sarebbe a dire nella sfera d'economia rurale, del commercio, d'industria tecnica, di musica e simili oggetti analoghi.

Ove quindi in qualche sito sia stata accordata dalla competente autorità locale la licenza per l'impresa d'un negozio della mentovata specie, non havvi difficoltà di lasciar anche in appresso sussistere una tal pratica, ben inteso però, che prima di concedere un simile permesso l'autorità stessa avrà richiamate sul conto del petente le volute informazioni riguardo alla sua condotta politico-morale, e si sarà altresì accertata ch'egli possegga le necessarie cognizioni pel disimpegno dell'impresa da esso ambita, salva pure la revoca del permesso medesimo ove contro un tale individuo fossero per manifestarsi in seguito delle fondate eccezioni.

Non havvi poi ostacolo di sorte che l'individuo medesimo possa annunciare la sua impresa.

Del che si previene codesto imp. regio governo per adequata sua norma pel tratto successivo, non che ad esito della consulta n.° 39660-3825 21 novembre 1845, di cui si rendono gli allegati, avvertendolo in pari tempo, che la presente declaratoria non dovrà essere pubblicata, bastando che la medesima venga partecipata a quelle autorità locali che il governo riputerà del caso.

(N.° 26.) *Esteso a tutti gli alunni d'ordine degli uffici finanziarj il favore accordato agl'impiegati ed ai praticanti degli uffici camerali di poter percorrere posteriormente gli studj politico-legali.*

CIRCOLARE.

N.° 5760-1566. M. C. L.

Milano, 20 marzo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sua Maestà si è graziosamente degnata di placitare l'istruzione rilasciata col decreto della camera aulica 27 luglio 1842, n.° 23154-2204, e di dichiarare, che il favore accordato colle sovrane risoluzioni 29 giugno e 3 ottobre 1839 ai praticanti d'ufficio di poter percorrere posteriormente gli studj politico-legali si estende a tutti gli alunni d'ordine degli uffici finanziarj, senza distinzione se i medesimi all'epoca in cui vien fatta la domanda di poter intraprendere posteriormente i detti studj si trovino in attività di servizio precisamente presso un ufficio esecutivo, o presso un'autorità di finanza, o presso qualche altra sezione incaricata del disimpegno di affari di finanza (Gefälls-Geschäft-Abtheilung).

Ciò si comunica per norma e per l'analoga partecipazione agli uffici dipendenti.

(N.° 27.) *Nei casi di passaggio di un' impresa di commercio, o di un esercizio, da un commerciante od esercente ad un altro sono autorizzate le regie intendenze di finanza ad accordare che vengano cedute anche le scorte di merci sottoposte a controlleria.*

CIRCOLARE.

N.° 6453-1292. M. C. V. N.° 5761-1191. M. C. L.
Venezia, 23 marzo 1847. Milano, 29 marzo 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale si è con decreto 10 febbrajo pross.° pass.°, n.° 52723-5778, compiaciuta di autorizzare le imp. regie intendenze provinciali di finanza a permettere, nei casi in cui per morte od altra causa un negozio od esercizio passa insieme colle merci relative da un esercente in proprietà di un altro, che vengano cedute anche

le analoghe scorte di merci sottoposte a controlleria anche laddove si riscontrerebbe un obice nelle disposizioni dei §§ 355, 363 e 367 del regolamento doganale; non senza però usare tutte quelle cautele e prescrivere quelle modalità che mostransi necessarie in ogni caso speciale per le circostanze del luogo.

In quanto concerne l' emissione di ricapiti d' ufficio per la legittimazione delle merci ed alla loro valitura si dovrà contenere conformemente alle vigenti discipline.

Le imp. regie intendenze di finanza ne vengono rese edotte per loro norma e per l'esatta osservanza.

(N.° 28.) *Pensione che compete alle vedove dei consiglieri provinciali ai quali fu accordato il titolo e carattere di consiglieri d' appello.*

CIRCOLARE.

N.° 4482. A. L. Milano, 24 marzo 1847.	N.° 4824. A. V. Venezia, 23 marzo 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In esecuzione di rispettato aulico decreto 13 andante marzo, n.° 518, del senato lombardo-

veneto del supremo tribunale di giustizia si comunica alle imp. regie prime istanze, per loro notizia, copia del decreto 23 ottobre 1846, n.° 41856-4035, dell' imp. regia camera aulica generale, rilasciato agl' imp. regj magistrati camerali in Milano e Venezia, sul modo di trattare nell' assegno della pensione le vedove dei consiglieri provinciali ai quali fu accordato il titolo e carattere di consiglieri d' appello.

N.° 518.

Copia di un decreto in data 23 *ottobre* 1846, *al n.°* 41856, *rilasciato dall' imperiale regia Camera Aulica generale a tutte le Autorità camerali in seguito della veneratissima sovrana risoluzione* 6 *ottobre* 1846, *relativo alle pensioni delle vedove degl' impiegati dello stato, da determinarsi a norma del carattere di servizio dei loro mariti.*

Trattandosi della pensione della vedova di un consigliere provinciale posto in istato di riposo col titolo e carattere d' imperiale regio consigliere d' appello emerse il quesito, se alla vedova d' un impiegato, al quale era stato conferito il semplice titolo e carattere inerente ad un posto più elevato, competesse, a norma della sovrana risoluzione 17 febbrajo 1844, anche la pensione corrispondente al carattere superiore del defunto di lei marito.

S. M. con sovrana risoluzione 6 corrente si è degnata di determinare in proposito che debba assegnarsi a quella vedova la pensione a lei competente a norma del carattere di consigliere d'appello del di lei marito, e che non havvi difficoltà

che in simili casi, giusta la sovrana risoluzione 17 febbrajo 1844, si proceda all'assegnazione della pensione e delle altre competenze spettanti a norma del carattere che fu conferito al defunto marito.

Ciò si comunica per notizia ed esecuzione in relazione all' ordinanza di quest' aulico dicastero 24 febbrajo 1844, n.° 7450-638.

(N.° 29.) *Sul trattamento delle specifiche prodotte in occasione di stime od accessi giudiziali verificati ad istanza dell' imp. regio fisco nelle civili controversie.*

CIRCOLARE.

N.° 4580. A. L. Milano, 24 marzo 1847.	N.° 4943. A. V. Venezia, 26 marzo 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In esecuzione degli ordini abbassati dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia mediante l' aulico ossequiato decreto 16 corrente marzo, n.° 317, si comunica a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' appello per propria notizia copia del decreto 31 dicembre 1846, n.° 48622-3804, dell' imp. regia camera aulica generale diretto a tutte le autorità amministrative e

camerali, meno il governo della Dalmazia, risguardante le procedure di liquidazione delle specifiche per gli accessi giudiziali verificati ad istanza dell'imp. regio fisco; coll'avvertenza però, che con ciò nulla fu innovato alle vigenti prescrizioni rispetto al termine accordato per l'eventuale produzione del ricorso in grado d'appello, per parte dell'imp. regio ufficio fiscale, contro la liquidazione delle competenze pronunciata dal giudizio di prima istanza.

Copia d'un decreto del 31 *dicembre* 1846, *n.°* 48622-3804, *rilasciato dalla Camera Aulica generale a tutte le Autorità politiche e finanziarie delle provincie.*

Allo scopo di ottenere una uniforme procedura relativamente alle specifiche di competenze che vengono prodotte in occasione di stima ed ispezioni oculari intraprese ad istanza del fisco nelle civili controversie, od in via esecutiva, di concerto col supremo tribunale di giustizia e col direttorio generale dei conti si trova di disporre quanto segue:

Trattandosi di tali stime ed ispezioni oculari, il giudice, a senso del § 193 del regolamento generale del processo civile (§ 255 della versione italiana), dovrà tosto nell'accordare la stima o l'ispezione oculare fissare la somma da anticiparsi per far fronte alle spese che ne deriveranno, e dovrà rimettere al fisco il provvedere, affinchè questa somma gli venga posta in corso prima del giorno fissato per l'assunzione dell'atto giudiziale, e venga depositata presso il giudizio. L'autorità amministrativa, a tale scopo, dovrà ogni volta *senza ritardo*

assegnare sulla competente cassa la somma fissata dal giudizio e partecipata dal fisco.

Ultimata la stima o compiuta l' oculare ispezione, il giudizio dimostrerà l' erogazione del deposito mediante la produzione di un conto specificato, il quale verrà poscia inoltrato dal fisco alla contabilità provinciale *in semplice* spedizione.

Non è necessario documentare queste specifiche coi *giornali delle operazioni*, ma è sufficiente che vi sia aggiunta l' attestazione della competente autorità riguardo al tempo impiegato nelle operazioni, e vi sia allegato il prescritto certificato rispetto alle miglia percorse fuori della strada postale.

La contabilità provinciale non entrerà nella disamina e rettificazione in merito delle competenze liquidate dal giudice a favore degl' impiegati e periti intervenuti negli accessi, ma la revisione delle prodotte specifiche risguardanti queste competenze si limiterà, per quanto concerne i rapporti fra la contabilità e le autorità giudiziarie, alla sola esattezza del calcolo.

Nei casi però nei quali l' *erario* od un *fondo* patrocinato dal fisco dee sostenere in tutto od in parte le mentovate competenze, all'oggetto di preservare questi fondi dal pagamento di tassazioni esagerate, rimane salvo alla contabilità provinciale di recare a cognizione dell' autorità amministrativa della provincia gli obbietti che per avventura in singoli casi le si affacciassero contro la misura delle competenze aggiudicate dal giudice, e quest' autorità amministrativa della provincia riconoscerà, se forse sia da interporsi il ricorso alla seconda istanza relativamente alla misura delle competenze tassate dal giudice di prima istanza.

(N.° 30.) *Le pensioni che vengono assegnate dalla facoltà giuridica di Vienna non sono calcolabili nella commisurazione della pensione normale che fosse per competere sui fondi dello stato.*

CIRCOLARE.

N.° 4577. A. L.
Milano, 24 marzo 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione 2 gennajo 1847, emanata sopra umilissimo rapporto dell'imp. regia commissione aulica degli studj, si è degnata di dichiarare che la pensione che viene data alle vedove ed agli orfani dei membri della facoltà giuridica in Vienna dal fondo della società di detta facoltà non sia da calcolarsi nella commisurazione della pensione normale che a taluno dei membri di detta facoltà, loro vedove od orfani, fosse per competere qual trattamento normale sui fondi dello stato.

Tale veneratissima sovrana risoluzione viene comunicata alle imp. regie prime istanze per loro notizia in adempimento di ossequiato aulico decreto 16 andante marzo, n.° 717, del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

(N.° 31.) *Schiarimento al § 786 del codice civile riguardo al diritto dell'erede necessario di esigere il rendiconto dei frutti dell'eredità sino alla tradizione della legittima.*

CIRCOLARE.

N.° 4477. A. L.	N.° 4826. A. V.
Milano, 24 marzo 1847.	Venezia, 23 marzo 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

S. M. I. R. a dilucidazione del § 786 del codice civile con veneratissima sovrana risoluzione 30 gennajo 1847 si è degnata di dichiarare, che l'erede necessario abbia il diritto di esigere, a termini dei §§ 786, 830 e 837 del codice civile, che dalla morte del testatore in poi, fino a che sia realmente seguita la tradizione della legittima, siano resi i conti sulla parte proporzionale a lui spettante nel lucro e nel danno e nei frutti dell'eredità.

Questa veneratissima sovrana risoluzione viene comunicata alle imp. regie prime istanze per loro notizia ed esatta osservanza, in adempimento di rispettato aulico decreto 16 andante marzo, n.° 679, del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

(N.° 32.) *Sulla stampa delle biografie o necrologie riferibili ad impiegati dello stato.*

CIRCOLARE.

N.° 12995-1382. G. V. | N.° 2430-P. G. L.
Venezia, 1.° aprile 1847. | Milano, 24 marzo 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

All' oggetto di ovviare ad inconvenienti che sono avvenuti nelle pubblicazioni mediante i fogli provinciali di biografie o necrologie d'impiegati dello stato, sua eccell. il presidente del dicastero aulico di polizia e censura con riverito dispaccio 13 corrente ha stabilito le norme seguenti: « Biografie non potranno essere » ammesse alle stampe senza il consenso delle » persone rispettive viventi, nè potranno stam» parsi necrologie senza l'adesione della fami» glia cui apparteneva il defunto.

» Trattandosi d'individui addetti ad un'au» torità civile o militare in attualità di servi» zio, ovvero in riposo, si procederà alla stampa » di simili articoli in allora soltanto che vi si » sarà dichiarata aderente l'autorità rispettiva.

» Pel caso che contro tale assenso venissero » elevati degli ostacoli, dovranno i manoscritti » rassegnarsi all'eccelso dicastero aulico supre» mo di polizia e censura per dipendere dalle

» decisioni che previo concerto colle rispettive
» autorità auliche troverà di emettere in ar-
» gomento.

» Ove poi fossero contenuti in un articolo
» biografico o necrologico dati, l'ammissibi-
» lità o meno dei quali alla pubblica menzio-
» ne è devoluta al giudizio di una o dell'altra
» autorità, ciò che si verifica allorquando si
» involvono alti riguardi di stato o di politica,
» si dovrà riportare la previa decisione del di-
» castero aulico summentovato. »

(N.° 33.) *Rettificazione d'un errore occorso nella traduzione del capitolo* b) *del* § 360 *della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 6621-1426. M. C. L. N.° 7274-1474. M. C. V.
Milano, 3 aprile 1847. Venezia, 3 aprile 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con ossequiato dispaccio 5 pross.° pass.° marzo, n.° 2549-295, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale ha dichiarato che nel testo italiano alla fine del capitolo *b)* del § 360

della legge penale sulle contravvenzioni di finanza avvenne un errore di traduzione, mentre in luogo di *ritrovato* deve dire *dichiarato* o *notificato*.

Il che si partecipa a codest' imp. regio ufficio affinchè ne faccia edotte le autorità inquirenti e gli altri funzionarj di finanza.

(N.° 34.) *Sul modo di provvedere all' assistenza politico-amministrativa nelle perquisizioni finanziarie contemplate dal* § 278 *del regolamento doganale.*

CIRCOLARE.

N.° 11430-1407. G. L.
Milano, 3 aprile 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul modo di provvedere all' assistenza politico-amministrativa nelle perquisizioni finanziarie contemplate dal § 278 del regolamento doganale, il governo, presi i concerti coll' imp. regio magistrato camerale, dichiara quanto segue:

1.° Allorchè la perquisizione deve eseguirsi in un comune dove risiede un regio ufficio

di polizia, od un regio commissario distrettuale, ricorreranno a queste politiche autorità gli agenti della finanza per ottenere l'occorrente assistenza, giacchè gl'impiegati delle medesime sono dalla legge chiamati di preferenza ad intervenire a simili operazioni.

2.° Soltanto ne' comuni dove non si verifica la residenza d'alcuna delle prefate autorità si dirigeranno gli agenti della finanza, per l'assistenza di cui sopra, alla rispettiva amministrazione comunale, che provvederà immediatamente alla dimanda.

3.° È assolutamente desiderabile in questo caso, e dovrà aversi per raccomandato, che l'assistenza venga disimpegnata *personalmente* da un membro (deputato o sub-deputato) dell'amministrazione comunale, e segnatamente da quello che esercita la speciale mansione degli affari dello stato. Non è tolto però che possa l'amministrazione comunale delegare all'uopo il proprio *agente* o *segretario*, ed anche il *cursore*, dando all'incaricato di volta in volta gli ordini e le istruzioni convenienti a norma delle circostanze; e ben inteso che al partito di delegare il cursore comunale non abbia da ricorrersi se non nel caso di *vero impedimento* dell'agente o segretario.

Tanto si comunica a codest' imp. regio ufficio in sequela alla governativa circolare 13

novembre 1841, n.° 37943-1515, per l'analoga partecipazione a chi occorre e per la corrispondente osservanza.

(N.° 35.) *Sono esenti da bollo gli atti d'aggiudicazione giudiziale dei beni deliberati in via d'asta, ma viceversa vanno soggetti a bollo i relativi protocolli d'asta.*

CIRCOLARE.

N.° 7295-1483. M. C. V. N.° 6619-750. M. C. L.
Venezia, 7 aprile 1847. Milano, 3 aprile 1847.

Alle imp.' regie Intendenze provinciali di finanza,

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 11 marzo ultimo passato, n.° 2430-184, ha trovato di dichiarare:

Che sono esenti da bollo in forza del § 64 n.° 6 della sovrana patente 27 gennajo 1840 i documenti giudiziali di aggiudicazione di beni deliberati in via d'asta;

Che invece debbono esser muniti del bollo prescritto dalla legge i protocolli d'asta in base dei quali vengono emessi i documenti suddetti; per la qual cosa i protocolli stessi portar dovranno il bollo indicato dal § 32 ogni qual

volta si tratti di un atto giudiziale in affari contenziosi, e il bollo di classe prescritto dal § 45 ogni qual volta si tratti invece d'affari non contenziosi, mentre in questo caso tengono luogo di un documento.

Questa superiore dichiarazione si rende nota per opportuna norma avvenire.

(N.° 36.) *Sulla misura ed importo della cancellazione d'ufficio di rate non iscadute per tasse di nomina.*

CIRCOLARE.

N.° 12888-1229. G. L.
Milano, 12 aprile 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In seguito a sovrana risoluzione 2 marzo pross.° pass.° la depennazione delle rate della tassa di nomina ad impieghi non iscadute, la quale ha luogo nei sensi del § 166 della legge sul bollo e sulle tasse deve, nei casi in cui all' impiegato od al funzionario (Diener) vengono accordati dalla camera aulica generale termini al pagamento più estesi di quelli stabiliti dalla legge, regolarsi secondo il termine di pagamento stabilito nel § 202 della suddetta

legge, e non già secondo quella più estesa distribuzione di rate che fosse stata accordata mediante una speciale concessione.

Tale sovrana risoluzione viene comunicata a codest' ufficio a conveniente sua intelligenza e norma e per le analoghe partecipazioni.

(N.° 37.) *Rettificazione di un errore incorso nella traduzione italiana della prima parte del* § 994 *del codice civile generale.*

CIRCOLARE.

N.° 5483. A. L.	N.° 5850. A. V.
Milano, 16 aprile 1847.	Venezia, 13 aprile 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 20 febbrajo 1847 il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato aulico decreto 7 corrente aprile, n.° 877, ha significato a questo tribunale d'appello, a rettificazione di un errore rilevatosi nella traduzione italiana del § 994 del codice civile generale, che la prima parte di tale paragrafo nella traduzione italiana abbia da essere del seguente tenore:

« Nel caso di costituzione di pegno può per
» patto stipularsi da chiunque l' interesse del
» cinque, e senza del pegno, del sei per cento
» all' anno. »

Di ciò vengono avvertite le imp. regie prime istanze in adempimento dell' aulico decreto succitato.

(N.° 38.) *Tassa d'archivio da applicarsi ad una disposizione testamentaria fatta con più atti notarili.*

CIRCOLARE.

N.° 6936. A. V.
Venezia, 4 maggio 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Essendosi rilevato che, nel caso in cui un defunto ebbe con diversi atti notarili disposto della sua sostanza, non si procede egualmente nell' applicazione della tassa d'archivio statuita dall' art. 41 della tariffa annessa al regolamento sul notariato 17 giugno 1806, questo senato, di concerto coll' imp. regia camera aulica generale, trova di dichiarare che per cadaun atto di ultima volontà il quale abbia la sua efficacia pagare si debba la tassa d' archivio

stabilita al n.° 41 della tariffa suddetta, avuto riguardo all'importare della sostanza che perviene effettivamente alla persona o persone in forza dell'atto stesso. Se quindi un testatore, dopo di avere lasciata l'intiera sua eredità, con o senza legati, facesse un secondo atto notarile di ultima volontà, col quale lasciasse dei legati, è dovuta all'archivio la tassa graduale tanto pel primo che pel secondo atto: il valore però su cui è da calcolarsi la tassa dovuta pel primo atto è quello che rimane detratti i legati disposti coll'atto secondo; ed il valore, sul quale si misura la tassa dovuta per l'atto secondo è l'importare dei legati in esso atto disposti.

Di questa suprema determinazione portata dall'ossequiato aulico decreto 28 aprile pross.° pass.°, n.° 1088, dell'eccelso senato lombardo-veneto dell'imp. regio supremo tribunale di giustizia si rendono intesi le camere e gli archivj notarili dipendenti, che s'incaricano di renderne informati i rispettivi notaj per loro norma.

(N.° 39.) *Sul trattamento dei bollini tanto cartacei che di colla di pesce così semplici, come a disegni.*

CIRCOLARE.

N.° 10081–2053. M. C. V.

Venezia, 11 maggio 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito al decreto dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale 16 aprile pross.° pass.°, n.° 4834–194, tutti i bollini tanto cartacei che di colla di pesce, così semplici, come a disegni, aventi figure o riporti, dovranno trattarsi come merce di permessa importazione.

I bollini di colla di pesce dovranno, sino a nuovo avviso, trattarsi giusta la rubrica 121 di tariffa come *colla di pesce*, quand' anche abbiano disegni od ornamenti, ed i cartacei verranno pure sino a nuovo avviso trattati secondo le rubriche 96 e 97 di tariffa come *carta con doratura ed inargentatura fina*, ovvero come *carta stampata colorata e dipinta*, secondo che la loro superficie esterna sarà costituita dell'una o dell'altra di queste due qualità di carta, nulla importando che sieno ornati con disegni, parole od altro.

(N.° 40.) *Requisiti che si esigono per l'assunzione ad impieghi di contabilità presso stabilimenti di pubblica beneficenza i di cui bilanci vanno sottoposti all'approvazione del governo.*

Circolare.

N.° 15849-1311. G. L.
Milano, 15 maggio 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Ha trovato il governo, circa i requisiti da esigersi nei contabili che vengono assunti presso i luoghi pii di beneficenza, d'introdurre una distinzione basata nella diversa entità ed importanza dei rispettivi patrimonj.

È stato quindi risoluto che pei luoghi pii aventi una rendita annua minore di lir. 12000, i di cui bilanci vengono a norma delle vigenti prescrizioni approvati dalle imp. regie delegazioni provinciali, non occorra di portare innovazione alle disposizioni contenute nella circolare 5 gennajo 1843, n.° 40224-3222, in punto ai requisiti degli aspiranti ad impieghi contabili negli stabilimenti di pubblica beneficenza; ed è stato invece stabilito, che pei luoghi pii dotati di maggiore sostanza, i di cui bilanci si approvano dal governo, si esigano dagli aspiranti agl'impieghi di contabilità

i requisiti indicati al § 2 della governativa circolare 5 settembre 1839, n.° 30865-4750, ed inoltre la prova di aver fatto almeno per due anni la pratica con buon profitto o presso un pubblico ragioniere, o presso un pubblico ufficio di contabilità.

Ciò serve a codesta imp. regia delegazione provinciale di opportuna norma e direzione.

(N.° 41.) *Sovrana risoluzione intorno al modo di procedere su quelle petizioni che sono dirette contro più rei convenuti sia nel giudizio di prima istanza, sia nei casi di appellazione o revisione.*

CIRCOLARE.

N.° 7115. A. L.	N.° 7879. A. V.
Milano, 22 maggio 1847.	Venezia, 25 maggio 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Riguardo al modo di procedere sopra quelle petizioni che sono dirette contro più rei convenuti, S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione del giorno 20 febbrajo 1847 si è degnata di determinare quanto segue:

1.° Nel caso che di due o più rei convenuti, i quali, dopo intimata loro la petizione,

non avessero nominato un comune procuratore per l'intimazione degli atti ulteriori, il primo nominato nella petizione non avrà data nessuna risposta, ma avranno bensì risposto uno o più degli altri nominati, l'intimazione degli atti ulteriori non si farà al reo convenuto primo nominato, ma bensì a quello che avrà risposto; e se più avranno risposto, a quello fra i rispondenti che nella petizione è nominato prima degli altri. Ciò stante, nel decreto sopra una petizione diretta contro più rei convenuti saranno questi avvertiti di nominare un comune procuratore a norma del regolamento giudiziario, colla comminatoria che, in caso di mancanza, l'intimazione degli atti ulteriori sarà fatta al primo nominato nella petizione, ed ove questi non avesse risposto, ma avessero risposto uno o più degli altri convenuti, a quello fra i rispondenti che nella petizione è nominato prima degli altri.

2.° Nei casi di appellazione o di revisione debbono ritenersi come appellanti o revidenti anche quei consorti di lite che non si difesero in prima istanza, ma che per disposizione di legge si reputano d'accordo con quello che si difese, semprechè l'appellazione o la revisione riguardi un oggetto d'interesse comune, e non sia limitato alla sola persona del consorte appellante o revidente.

Di ciò si rendono intese le imp. regie prime istanze per loro norma in adempimento di rispettato aulico decreto 18 andante maggio, n.° 1392, del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

(N.° 42.) *Agl'impiegati provvisorj dei cessati uffici del registro e delle tasse nel regno lombardo-veneto che ottennero collocamento in impieghi dotati di soldo minore è devoluto un assegno reintegratorio alla persona.*

Circolare.

N.° 19704-1952. G. L.
Milano, 4 giugno 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Insorto il dubbio in un caso particolare, se per la circostanza che gl'impiegati presso i cessati uffici del registro e delle tasse nel regno lombardo-veneto non erano che provvisorj, occupando posti di pianta italica interinalmente conservati, dovessero i medesimi tenersi esclusi dai beneficj della sovrana risoluzione 23 marzo 1841, comunicata a codesta delegazione col dispaccio governativo 12 maggio detto

anno, n.° 13090-1557, S. M. I. R. A. si è degnata di approvare con venerata sovrana risoluzione 20 aprile pross.° pass.° la proposta dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale, che cioè malgrado la mancanza della precedente qualità stabile sia devoluto un assegno reintegratorio alla persona anche nel regno lombardo-veneto a quegl' impiegati presso i detti uffici, che durante il periodo di favore a tutto l'anno camerale 1843-1844, giusta l' altra sovrana risoluzione 24 ottobre 1843 comunicata col dispaccio 8 dicembre successivo, n.° 40208-2484, ottennero collocamento in impieghi dotati di soldo minore.

Tale sovrana risoluzione stata partecipata al governo da S. A. I. R. il serenissimo arciduca Vicerè mediante rispettato decreto 25 pross.° pass.° maggio, n.° 5891-V. R., si comunica a codesta regia delegazione per l'opportuna sua norma in relazione ai succitati governativi dispacci.

(N.° 43.) *Bollo a cui vanno sottoposte le autenticazioni o legalizzazioni fatte dai notaj.*

CIRCOLARE.

N.° 7572. A. L.
Milano, 4 giugno 1847.

N.° 8453. A. V.
Venezia, 8 giugno 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie ed agli Ufficî ipotecarj e notarili.

Sopra concorde proposizione dell'imp. regia camera aulica generale e del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, S. M. con sovrana risoluzione 29 settembre 1846 ha determinato quanto segue:

Le autenticazioni o legalizzazioni contemplate dal § 53, sub. 11 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, se vengono fatte dai notaj soggiaciono al bollo prescritto dal § 57 per le autenticazioni delle copie.

Ciò si comunica alle imp. regie prime istanze giudiziarie ed agli uffici notarili ed ipotecarj in adempimento dell'ossequiato aulico decreto 28 maggio pross.° pass.°, n.° 3262, del supremo senato lombardo-veneto.

(N.° 44.) *Bollo a cui vanno soggetti i protocolli di esami testimoniali civili nel caso che una delle parti andasse esente.*

N.° 7571. A. L.
Milano, 4 giugno 1847.

N.° 8452. A. V.
Venezia, 8 giugno 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Essendo insorti dubbj sull' applicazione del bollo ai protocolli di esami testimoniali civili nel caso che una delle parti fosse soggetta all'obbligo del bollo, l'altra poi esente dal medesimo, e che si debbano assumere tanto sopra gli articoli probatoriali del producente la prova, quanto sugl'interrogatorj speciali dell' avversario, S. M. si è degnata di dichiarare colla sovrana risoluzione 28 luglio 1846 che gli accennati protocolli siano da considerarsi per atti comuni ad amendue le parti litiganti, e che quindi, in conformità al § 74 della legge sul bollo e sulle tasse, siano nell' intiera loro estensione soggetti al bollo.

Per conseguenza la parte obbligata al bollo deve ogni volta somministrare l'occorrente carta bollata per l' assunzione di questi protocolli, e nel caso che una tal parte obbligata al bollo produca degl' interrogatorj speciali sugli articoli probatorj dell' avversario esente dal

bollo, deve essa somministrare la carta bollata, occorrente all'assunzione dell'intiero esame testimoniale, e ciò tanto sicuramente, in quanto che diversamente l'esame testimoniale verrebbe assunto, bensì in carta non bollata, ma soltanto sugli articoli probatorj.

Di ciò, in adempimento dell'ossequiato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 28 maggio pross.° pass.°, n.° 2905, si rendono intese le imp. regie prime istanze giudiziarie per loro norma e direzione.

(N.° 45.) *Rettifica d'un errore di traduzione del § 319 della legge penale di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 8787-2376. M. C. L. N.° 9587-2019. M. C. V.
Milano, 5 giugno 1847. Venezia, 10 maggio 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In obbedienza all'ossequiato dispaccio 7 aprile pross.° pass.°, n.° 6834-350, si comunica a cotesto ufficio per conveniente sua direzione

che la dizione del § 319 della versione italiana della legge penale di finanza non corrisponde al tenore dell'originale tedesco, dovendosi sostituire alle parole – *Se in onta al divieto* – quelle – *Se in onta ad un divieto.* –

Da siffatta variazione consegue che la detenzione di tabacchi erariali regolarmente acquistati *per proprio uso* in altra delle provincie della monarchia soggetta al comune sistema di privativa, sebbene sia colà minore il prezzo di tariffa che nel regno lombardo-veneto, non soggiace in quest'ultimo a verun ostacolo; laddove, avuto appunto riguardo al minor prezzo di tariffa, è vietata la vendita di questi prodotti pel disposto dal regolamento sulle dogane e sulle privative, e sono da punirsi le relative contravvenzioni.

E fatta applicazione del premesso principio alla quistione agitata da taluna delle intendenze, se possano introdursi in queste provincie i tabacchi procedenti dal Tirolo pei quali è stabilito un prezzo minore di vendita, ne consegue il permesso della loro introduzione, osservate le discipline in proposito vigenti.

(N.° 46.) *Sul trattamento degli atti delle camere di commercio del regno lombardo-veneto nei rapporti della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.*

CIRCOLARE.

N.° 20455-1504. G. L.
Milano, 10 giugno 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In punto al trattamento degli atti delle camere di commercio del regno lombardo-veneto, sotto i rapporti della legge 27 gennajo 1840, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale, applicando alle medesime i principj già emanati anteriormente in riguardo agli stabilimenti non dotati dallo stato, e di cui nella circolare 17 novembre 1840, n.° 18888-3617 dell'imp. regio magistrato camerale, si è degnata di dichiarare, con dispaccio 7 maggio pross.° pass.°, n.° 12813-879, che debbonsi ritenere esenti da bollo le camere di commercio nelle trattazioni e corrispondenze con autorità ed uffici pubblici, ed in riguardo alle emissioni fatte alle parti, in quanto che la legge non assoggetti espressamente al bollo queste emissioni.

Ove si tratti invece di documenti di diritto privato, come contratti, confessi di debito,

quitanze e simili, in affari contenziosi o di volontaria giurisdizione, le camere di commercio sono soggette all'obbligo del bollo, e dovranno pure sottoporvisi tutti gli atti e scritti che dalle parti vengono prodotti alle camere suddette.

Di tale superiore dichiarazione, comunicata allo scrivente con nota 25 maggio pross.° pass.°, n.° 10842-1273, dell'imp. regio magistrato camerale, sarà cura di codesta imp. regia delegazione provinciale di rendere edotta la rispettiva camera di commercio per conveniente sua norma.

(N.° 47.) *Sovrana risoluzione che stabilisce essere sufficiente per la validità degl' incanti di beni immobili l' intimazione dell' avviso della prima pubblicazione dell' incanto ai creditori ipotecarj inscritti.*

CIRCOLARE.

N.° 7900. A. L.	N.° 8752. A. V.
Milano, 10 giugno 1847.	Venezia, 16 giugno 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Proposto il quesito, se basti per la validità degl' incanti di beni immobili, nei casi di

esecuzione o di concorso, la intimazione dell'avviso del primo editto d'incanto ai creditori ipotecarj inscritti, ovvero se occorra l'intimazione ad essi di cadauno degli avvisi con cui vengono stabiliti degli ulteriori incanti,

S. M. I. R. A. colla veneratissima sovrana risoluzione 1.° maggio 1847 si è degnata di dichiarare, per le provincie dipendenti da tutti i senati del supremo tribunale di giustizia, essere sufficiente l'intimazione dell'avviso della prima pubblicazione dell'incanto.

Il che si partecipa, per loro norma, a tutte le prime istanze giudiziarie lombarde, in obbedienza al venerato aulico decreto a corrente, n.° 1510, del supremo senato in Verona.

(N.° 48.) *Modificazioni alla circolare 20 settembre 1846 relativamente all' obbligo dei fondi politici, corporazioni ed altre fondazioni private d' acquistare le obbligazioni di stato fruttanti il 5 per cento.*

CIRCOLARE.

N.° 20860-2059. G. L.

Milano, 12 giugno 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dall' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita, di concerto colla presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale, è stata presa la determinazione, a modificazione delle precedenti disposizioni auliche comunicate colla circolare governativa 20 settembre 1846, n.° 32751-4066, d'acquistare di nuovo obbligazioni di stato al 5 per cento per tutti i fondi politici, siano essi dotati o no dallo stato, come anche pei fondi delle città, corporazioni, fondazioni e di quegli stabilimenti pubblici, che rapporto alla loro sostanza sono soggetti alla tutela dell' amministrazione pubblica.

Da tale determinazione sono eccettuate, come per lo passato, le chiese di patronato privato, quei conventi, quelle fondazioni private e quei corpi morali, che possono liberamente amministrare la loro sostanza, i quali

perciò hanno anche la facoltà di disporre liberamente dei loro capitali, salva l'osservanza delle vigenti prescrizioni generali.

Tanto si partecipa a codesta imp. regia delegazione provinciale per sua norma e per le ulteriori occorrenti comunicazioni.

(N.° 49.) *Permesso accordato ai consorzj di patronato per condannati dimessi dalle carceri di richiedere notizie alle autorità criminali.*

CIRCOLARE.

N.° 8751. A. V.
Venezia, 15 giugno 1847.

Agl' imp. regj Tribunali
aventi giurisdizione criminale
nelle provincie venete.

In esecuzione dell' aulico decreto 2 giugno 1847, n.° 1390, dell'imp. regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si comunica per norma a codesto imp. regio tribunale la versione italiana dell' aulico decreto 17 aprile 1847, n.° 13187–221, dell' imp. regia cancelleria aulica riunita, rilasciato a tutti

i governi delle provincie, e contenente la sovrana risoluzione 13 aprile detto intorno alla comunicazione per parte delle autorità criminali e di polizia di notizie ricercate dai consorzj di patronato per condannati dimessi.

Copia di un decreto dell' imp. regia Cancelleria aulica riunita a tutti i Governi delle provincie in data 17 *aprile* 1847 *al n.°* 13187-221.

S. M. I. R. in occasione di un avvenuto caso speciale, con veneratissima sovrana risoluzione del 13 aprile corrente si è degnata di permettere, che ai consorzj di patronato per condannati dimessi dalle carceri siano loro dalle autorità criminali e di polizia comunicate le ricercate notizie, in quanto tale comunicazione si presenti necessaria allo scopo dei patronati, che hanno di mira la sola persona del condannato, e non incontri difficoltà in causa d' inquisizioni ancora pendenti o per altre ragioni.

Di tale veneratissima sovrana risoluzione viene esso reso inteso per sua scienza, e per l' ulteriore disposizione, coll'avvertimento che in pari tempo l' imp. regio supremo tribunale di giustizia viene interessato di renderne intese le sottoposte autorità criminali.

(N.° 50.) *Autorizzazione agli uffici consolari in Odessa di ricevere in custodia le sostanze mobili dei sudditi austriaci che si rendessero defunti in quel circondario.*

CIRCOLARE.

N.° 7819. A. L.	N.° 8633. A. V.
Milano, 18 giugno 1847.	Venezia, 9 giugno 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In esecuzione degli ordini abbassati dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia col rispettato aulico decreto 2 corrente giugno, n.° 1256, si comunica, a propria notizia, a tutte le prime istanze giudiziarie civili in copia il dispaccio della presidenza dell'imp. regia camera aulica generale 13 aprile 1847, n.° 2813, diretto all'imp. regio consolato generale in Odessa, concernente l'autorizzazione ad esso ed agli uffici consolari da esso dipendenti, di ricevere in custodia le sostanze mobili dei sudditi austriaci che si rendessero defunti nel rispettivo circondario, se sono assenti gli eredi e non avessero colà costituito un procuratore.

Copia del dispaccio della Presidenza dell' imp. regia Camera aulica generale 3 aprile 1847 rilasciato all' imperiale regio Consolato in Odessa.

Dietro i concerti presi coll' imp. regio supremo tribunale di giustizia, in seguito a rapporto di esso imp. regio consolato generale del 25 gennajo anno corrente, n.° 27, viene il medesimo autorizzato a ricevere in propria custodia ufficiosa tutte le sostanze ereditarie mobiliari lasciate dai sudditi austriaci defunti nel suo circondario d' ufficio, qualora gli eredi fossero assenti e non avessero lasciato un procuratore nel luogo ove avvenne la morte, ed avrà del pari il diritto di estendere quest'autorizzazione a tutti gli uffici consolari da esso dipendenti; di questo ricevimento e custodia poi sarà esso consolato generale risponsabile inverso gl' interessati. — In pari tempo si trova ancora di osservare, che esso avrà ben anco il dovere di curare la sicura custodia degli oggetti che si possono custodire, e così pure di alienare quegli oggetti deperibili e che non si potessero conservare, e di rendere immediatamente di ciò informate le autorità giudiziarie del luogo in cui si trovano domiciliati i presuntivi eredi. — Onde poi rendere di tale autorizzazione consapevole il governo imp. russo, si fa contemporaneamente all' imp. regia cancelleria intima di casa, corte e stato l' opportuna ricerca.

(N.° 51). *Norme da osservarsi per l'intimazione degli atti nel regno della Gran Brettagna.*

CIRCOLARE.

N.° 7075-8081. A. L. — N.° 7797. A. V.
Milano, 18 giugno 1847. — Venezia, 25 maggio 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Da una partecipazione fatta dall' imp. regia cancelleria intima della casa imperiale, della corte e dello stato al supremo tribunale di giustizia, ed occasionata dalle spese osservabilmente gravose occorse per l' intimazione di un semplice decreto di prenotazione fattasi praticare nel regno della Gran Brettagna, si raccoglie che l' imp. regia ambasceria in Londra non si trova mai nel caso di far uso delle requisitorie, perciò del tutto inutili, che parecchi giudizj austriaci sogliono indirizzare alle autorità giudiziarie di colà per l' intimazione d' atti o l' assunzione di deposizioni testimoniali, nella erronea supposizione d' un ufficioso intervento, in sussidio di giustizia, da parte delle medesime, quando per il fatto le autorità britanniche non si occupano menomamente di così fatte commissioni, e lo stesso lord mayor di Londra se ne incarica unicamente

per l'assunzione di deposizioni testimoniali, non già per l'intimazione degli atti d'altri giudizj; per lo che il costoso intervento d'avvocati e di notaj, specialmente per le intimazioni d'atti provegnenti dai giudizj austriaci, in allora soltanto si può evitare, quando l'imp. regia ambasceria sia posta in istato di far eseguire l'intimazione di tali atti direttamente col mezzo degl'imp. regj consolati, al qual fine però le occorre di avere l'indicazione esatta dell'abitazione della parte alla quale l'intimazione debb' essere praticata, ed almeno, se questa non fosse possibile, l'avvertenza espressa, che l'intimazione ricercata non sia urgente, onde poterne quindi, in via privata, tentare lo scoprimento.

Nell'atto di avere il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia coll'ossequiato aulico decreto 14 decorso maggio, n.° 3819, partecipate a quest' appello le premesse osservazioni e disposizioni, coll'incarico di renderne informati i giudizj da esso dipendenti, a comune notizia e direzione, ha pure richiamata l'attenzione dei medesimi all'anteriore aulico decreto, abbassato all'appello delle provincie venete, in data 13 gennajo 1843 al n.° 64, col quale, in un caso speciale, essendo stata indirizzata una requisitoria per intimazione di atti della specie suespressa al

magistrato civile di Londra, erasi dall'imp. regia ambasceria colà residente riscontrato che non le era dato di dar corso a siffatte requisitorie, non esistendo in quella capitale un tal tribunale.

Si rendono pertanto avvertite tutte le prime istanze giudiziarie civili, in analogia anche a quanto venne loro comunicato colla circolare appellatoria 9 aprile 1836, n.° 4508, di dovere nei casi avvenire, qualora abbiano a provocare l'intimazione d'atti giudiziarj nel regno unito della Gran Brettagna ed Irlanda (abbandonato l'uso d'inutili requisitorie a quelle autorità giudiziarie), disporre invece, affinchè, o sull'atto stesso da intimarsi, o nel relativo rapporto accompagnatorio, sia esattamente indicata l'abitazione della parte alla quale deve farsi l'intimazione, o se ciò non fosse possibile, esprimere almeno nel detto rapporto l'avvertenza, se l'intimazione sia, o no, urgente.

(N.° 52.) *Metodo da osservarsi a fine di facilitare l' esaurimento delle requisitorie delle autorità giudiziarie austriache per l' intimazione di atti da eseguirsi in Turchia.*

CIRCOLARE.

N.° 7553. A. L.	N.° 8298. A. V.
Milano, 18 giugno 1847.	Venezia, 2 giugno 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

A fine di semplificare e facilitare possibilmente l' esaurimento delle requisitorie delle autorità giudiziarie austriache per l' intimazione di atti od altre operazioni d' ufficio da eseguirsi in Turchia, è stato, di concerto fra i competenti supremi dicasteri, determinato il metodo seguente:

« Le imp. regie autorità giudiziarie di prima
» istanza in tutti i casi nei quali si tratta di
» semplici intimazioni da farsi a sudditi au-
» striaci od esteri in Turchia, o soltanto
» d' informazioni, oppure di tali disposizioni
» che riguardano puramente interessi di parte,
» o che d' altronde non hanno una più alta
» importanza, sono incaricate di rivolgersi
» direttamente all' ufficio consolare austriaco,
» oppure all' imp. regia agenzia del rispettivo

» circondario; ed in mancanza poi di un tale
» ufficio, a quello del circondario vicino, e
» rispetto alla Bosnia ed all'Erzegovina, alla
» prossima imp. regia autorità superiore mili-
» tare o civile nello stato austriaco.

» Qualora, nei casi che saranno per verifi-
» carsi, questo mezzo fosse ritenuto insuffi-
» ciente, le imp. regie autorità giudiziarie
» invocheranno, pure direttamente, l'inter-
» vento dell' imp. regia internunciatura in
» Costantinopoli.

» Affari però d'interesse generale, oppure
» della più alta importanza, dovranno anche
» in avvenire come in passato percorrere la
» via dei tribunali superiori, della suprema
» corte di giustizia e dell' imp. regia cancel-
» leria intima di corte e stato. »

Eseguendo i venerati comandi del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, abbassati coll' aulico decreto 25 decorso maggio, n.° 215-1391, tanto si porta a notizia di tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' appello, affinchè nei contingibili casi si attengano al nuovo metodo di corrispondenza quì sopra additato; cessando perciò quind' innanzi quello diverso che per la corrispondenza ufficiosa delle autorità giudiziarie del regno cogl' imp. regj consolati nel levante erasi tracciato nell' anteriore aulico decreto 1.° febbrajo 1842, n.° 185.

(N.° 53.) *Le farine di castagne d' ippocastano sono esenti dall' imposta di consumo.*

CIRCOLARE.

N.° 13692-2456. M. C. V. N.° 12953-3461. M. C. L.
Venezia, 21 giugno 1847. Milano, 18 giugno 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Le *farine di castagne d' ippocastano* che vengono introdotte nei comuni murati sono esenti dall' imposta di consumo.

Ciò si rende noto per norma avvenire in seguito a dichiarazione abbassata dall' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 2 corrente, n.° 16547-743.

(N.° 54). *I documenti di fidejussione emessi a garanzia delle multe per contravvenzioni di finanza godono dell' esenzione dal bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 12614–1452. M. C. L.
Milano, 22 giugno 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul dubbio proposto se o meno dovessero assoggettarsi all' obbligo del bollo i documenti di fidejussione prestati dai terzi a garanzia delle multe per contravvenzioni di finanza, l' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 29 maggio prossimo passato, n.° 16376–1117, ha dichiarato che i documenti succennati godono di conformità al § 64, n.° 4 della sovrana patente 27 gennajo 1840 dell' esenzione dal bollo; poichè questo paragrafo concede l' esenzione dal bollo a tutti gli scritti diversi da quelli occorrenti per delitti e gravi trasgressioni di polizia (dei quali trattano i dispacci della sullodata camera aulica generale 8 febbrajo 1843, n.° 3588–291 e 10 agosto d. a., n.° 30032–2451 diramati colle circolari 4 marzo 1843, n.° 2858–478 e 26 settembre d. a. n.° 14859–2120) e che occorrono a motivo

della procedura prescritta dalla legge penale di finanza e delle relative trattazioni, coll'unica eccezione delle domande di grazia, ed a simili scritti risultanti dalla procedura per contravvenzioni di finanza appartengono certamente anche i documenti di fidejussione in argomento.

Ciò si partecipa a codesto imp. regio ufficio per sua intelligenza e norma.

(N.° 55.) *La decisione in prima istanza in caso di ricorso sulla regolarità dei trasporti d' estimo operati dai regj commissariati distrettuali spetta alla regia amministrazione del censo.*

CIRCOLARE.

N.° 22549-2250. G. L.

Milano, 26 giugno 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul punto a chi spetti a decidere in caso di ricorso in prima istanza sulla regolarità dei trasporti d' estimo operati dai regj commissariati distrettuali, l' eccelsa imp. regia cancelleria aulica unita, preso argomento da un caso speciale, ha mediante ossequiato suo dispaccio 11 corrente, n.° 11877-1418, trovato di emettere la seguente dichiarazione:

« Veduto l'articolo 26 delle istruzioni 24 gen-
» najo 1818 per le regie delegazioni provin-
» ciali, giusta il quale non competerebbe a
» quelle negli affari relativi alle imposte dirette
» che una sorveglianza generica;

» Considerato che i casi nei quali esse
» delegazioni hanno a prendere un'ingerenza
» diretta sono individualmente indicati per ciò
» che risguarda l'esazione delle imposte sud-
» dette dalla sovrana patente 18 aprile 1816;
» e che quanto alla conservazione della scrittura
» censuaria loro non fu devoluta col decreto
» 10 febbrajo 1809 e successivo regolamento
» 1.° giugno 1818 che la facoltà di decidere
» sulle multe per trascurati trasporti d'estimo;

» Considerato che per la conservazione del
» catasto e della relativa scrittura vi ha un
» apposito ufficio centrale, che è quello del-
» l'amministrazione generale del censo, e che
» presso di quella vi è un apposito ufficio dei
» trasporti;

» Considerato che per l'articolo 179 della
» notificazione 12 aprile 1816 i cancellieri,
» ora commissarj distrettuali, rimettono, da
» essi concordate, per il tramite della rispet-
» tiva delegazione provinciale le copie delle
» petizioni per trasporti da essi già registrate
» all'amministrazione generale del censo, al-
» l'effetto che le esamini, e riconosciutane la

» regolarità, le registri nel duplicato dei libri
» di trasporti; dal che si desume essere per
» legge di spettanza di essa amministrazione
» il rettificare, occorrendo, i trasporti eseguiti
» dai regj commissarj distrettuali;

» Considerato che a questi principj sono
» pienamente conformi le nuove istruzioni
» pubblicate per l'esecuzione del censimento
» stabile, giusta le quali spetta alla sola am-
» ministrazione del censo il decidere in prima
» istanza sulla regolarità dei trasporti eseguiti,

» Quest'aulico dicastero dichiara non essere
» le regie delegazioni provinciali competenti
» a decidere sulla regolarità o meno dei tra-
» sporti d'estimo in caso di reclamo, contro
» l'operato dei commissarj distrettuali, ma
» spettare ciò in prima istanza alla regia am-
» ministrazione del censo. »

Si comunicano a codesta imp. regia delegazione provinciale le suespresse superiori dichiarazioni perchè abbiano a servirle di norma per l'avvenire, e perchè ne sia data comunicazione ai commissarj distrettuali.

(N.° 56). *Viene permesso ai superiori della guardia di finanza l' uso di un berretto di panno verde oscuro fregiato dell' aquila imperiale allorchè vestono l' uniforme di campagna.*

CIRCOLARE.

N.° 14319-1259. M. C. V.

Venezia, 28 giugno 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale con riverito dispaccio 2 corrente, n.° 21188-1264, trovò di permettere che i superiori della guardia di finanza, allorchè vestono l' uniforme di campagna, possano usare di un berretto di panno verde oscuro che può essere fregiato dell' aquila imperiale ricamata in oro unitamente alla cifra del nome di S. M. in campo rosso, e guarnito all' estremità con una orlatura intrecciata di seta rossa.

Ciò si partecipa a codesta intendenza perchè ne renda intesi i superiori della dipendente guardia di finanza per loro norma.

(N.° 57.) *Sul trattamento della sostanza pervenuta agli esposti.*

CIRCOLARE.

N.° 8622. A. L.	N.° 9688. A. V.
Milano, 30 giugno 1847.	Venezia, 30 giugno 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In adempimento di ossequiato aulico decreto 22 giugno, n.° 1389, del senato lombardo-veneto dell'imp. regio supremo tribunale di giustizia, si comunica alle imp. regie prime istanze per loro notizia copia volgarizzata dell'ordinanza 9 aprile pross.° pass.°, n.° 10972-647, rilasciata ai governi di Milano, Venezia e Zara, intorno al trattamento della sostanza pervenuta agli esposti.

Copia dell' ordinanza 9 aprile 1847 dell' imp. regia Cancelleria aulica riunita.

« All' occasione di una dimanda fatta dall' imperiale regia direzione della casa degli esposti in Vienna, relativa al diritto che può accampare la casa dell' istituto medesimo per l' abbuono delle competenze dovute pel mantenimento di un esposto depennato dai ruoli dell' istituto stesso, presi i concerti coll' imp. regio tribunale supremo di giustizia e coll' imp. regia camera aulica generale, viene significato al governo che

» interinalmente, e per quanto risguarda la so-
» stanza pervenuta agli esposti non ancora depen-
» nati, viene posta fuori di vigore la disposizione
» espressa nel decreto dell' imp. regia cancelleria
» aulica 21 novembre 1839, n.° 35640, che ac-
» cordava il rimborso delle spese di mantenimento
» colla sostanza devolutasi ad un esposto non an-
» cora cancellato dai registri dell' istituto. »

Il presente volume, composto di fogli 13 $\frac{1}{2}$ *di stampa, importa lire* 2, 43 *austr., compresa la legatura alla rustica.*

***NB.* L'indice delle materie si darà in fine d'anno.**

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

1847.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1847.

TAVOLA

CRONOLOGICA

DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1847.

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

G. L. Governo Lombardo.
G. V. Governo Veneto.
M. C. L. Magistrato Camerale Lombardo.
M. C. V. Magistrato Camerale Veneto.
A. L. Tribunale d'Appello Lombardo.
A. V. Tribunale d'Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampate in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

PARTE PRIMA.

(N.° 26.) *Sull' obbligo della bollatura delle cambiali emesse all' estero od in una parte della monarchia non soggetta a bollo avanti di estendere l' atto di protesto.*

19 luglio 1847.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito: *Se le cambiali emesse all'estero od in una parte della monarchia dove non è in vigore la legge sul bollo e sulle tasse* (e che sono esenti da bollo finchè non se ne faccia uso presso un ufficio, o giudizio, a termini del § 65, n.° 1 della legge stessa) *debbano essere assoggettate al bollo* PRIMA *o soltanto* DOPO *che il notajo abbia esteso l'atto di protesto, allorchè in base al protesto medesimo vengono poi prodotte in giudizio* = Sua Maestà si è degnata di emanare nel giorno 15 maggio prossimo passato la seguente veneratissima sovrana risoluzione:

« Colla presentazione che alcuno fa ad un
» notajo, od in generale ad un impiegato de-
» stinato ad assumere protesti di cambiali, di
» una cambiale emessa all' estero od in una
» parte della monarchia non soggetta all' im-
» posta del bollo, acciò stenda e rilasci il
» protesto, vien fatto della cambiale stessa
» quell' uso che a tenore del § 66 della leggè
» trae seco l' obbligo di assoggettarla previa-
» mente alla bollatura, o di annettervi un fo-
» glio di carta bollata.

» Tale annessione (*Indossirung*) può essere
» praticata dal notajo od impiegato che stende
» il protesto, giusta le prescrizioni già vigenti
» in proposito. »

Questa veneratissima sovrana risoluzione si porta a pubblica notizia per la corrispondente esecuzione ed in obbedienza al rispettato dispaccio 24 maggio prossimo passato, n.° 20082-1392, dell' imp. regia camera aulica generale delle finanze.

(N.° 27.) *Imposizioni dirette da esigersi nelle provincie lombarde per l' anno camerale* 1848.

2 agosto 1847.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione del 10 aprile anno corrente partecipata al governo dall' imp. regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 19 luglio pross.° pass.°, n.° 12798-1540, si è compiaciuta di ordinare che le imposizioni dirette pel prossimo venturo anno camerale 1848 abbiansi a riscuotere nelle provincie lombarde nell' eguale misura di quelle stabilite per l'andante anno.

In conseguenza si reca a pubblica notizia quanto segue:

1.° L' imposizione prediale per l' anno camerale 1848 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d'estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta rata con centesimi 4 e millesimi 5.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre pross.° vent.°; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1848; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Crema e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre pross.° venturo; la seconda nel giorno 20 marzo 1848; la terza nel giorno 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre 1848.

2.° La tassa personale spettante al regio erario pel suddetto anno camerale 1848 è stabilita in lir. 3, 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia entro il mese di agosto 1848; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio, si pagherà nel giorno 10 del mese di ottobre detto anno.

3.° Il pagamento delle tasse per l'esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nelle medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imp. regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

(N.° 28.) *Sovrana risoluzione colla quale viene accordato alla banca nazionale austriaca privilegiata un termine perentorio e preclusivo di tre anni pel totale ritiro di tutte le note di banco delle tre forme più antiche.*

4 agosto 1847.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 8 giugno pross.° pass.° dell'imp. regia camera aulica generale si ricorda al pubblico il tenore della notificazione governativa 29 agosto 1845 riguardo al termine perentorio e preclusivo stabilito per il ritiro delle note di banco delle tre prime forme più antiche, come segue:

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 18 luglio 1845 si è graziosamente degnata di accordare alla banca nazionale austriaca privilegiata un termine perentorio e preclusivo di tre anni pel totale ritiro di tutte le note di banco delle tre prime forme più antiche, cioè:

I.ª del 1.° luglio 1816,

II.ª del 23 giugno 1825, e

III.ª del 9 dicembre 1833 e dell'8 dicem. 1834.

Giusta il quì acchiuso avviso della direzione della banca, il concambio di queste anteriori

note di banco con moneta d'argento secondo la valuta di banco, oppure con note di banco di nuova forma che sono attualmente in corso non potrà aver luogo che sino a tutto il 31 agosto 1848 immediatamente presso la direzione della banca, e dal 1.° settembre 1848 in poi dovrà cessare per sempre ogni ulteriore ritiro di queste anteriori note di banco.

I detentori di siffatte ulteriori note di banco vengono pertanto invitati ad effettuarne il concambio nel termine prescritto, mentrechè, scaduto questo termine, la banca nazionale austriaca privilegiata respingerà assolutamente le relative loro domande.

AVVISO.

Con sovrana risoluzione 18 luglio 1845 S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di accordare alla banca nazionale austriaca privilegiata il termine perentorio e preclusivo di tre anni pel totale ritiro di tutte le note di banco delle tre prime forme più antiche, di modo che col 31 agosto 1848 ha a cessare per sempre ogni ulteriore concambio delle suddette antiche note di banco.

Si deduce quindi a pubblica notizia che le ripetute note di banco d'ora in poi e sino a tutto il 31 agosto 1848 non saranno accettate che in Vienna e immediatamente presso la direzione della banca nazionale, ove saranno concambiate dalla cassa della banca medesima con monete d'argento secondo la

valuta di banco, oppure, se il proprietario lo desidera, con note di banco che sono in corso all'epoca del concambio. Queste note di banco, destinate ad essere totalmente ritirate, vengono quì sotto maggiormente indicate secondo tutte le categorie.

Note di banco della prima originaria forma, per le quali l'ultimo termine pel concambio era fissato pel 30 *giugno* 1831.

a 5 fior. ed a 10 fior.	colla data 1.° luglio 1816 emesse in seguito alla circolare governativa 20 giugno 1816; ritirate coll'avviso 20 maggio 1828.
a 25 fior. ed a 50 fior.	colla data 1.° luglio 1816; emesse a senso della circolare governativa 20 giugno 1816; ritirate coll'avviso 1.° giugno 1829.
a 100 fior.	colla data 1.° luglio 1816; emesse a senso della circolare governativa 28 agosto 1816; ritirate coll'avviso 1.° giugno 1829.
a 500 fior. ed a 1000 fior.	colla data 1.° luglio 1816; emesse a senso della circolare governativa 28 agosto 1816; ritirate coll'avviso 16 dicemb. 1830.

Note di banco della 2 *forma* (*così dette a* 2 *colori*), *per le quali l'ultimo termine pel concambio era fissato pel* 30 *giugno* 1843

a 5, 10, 25, 50, 100, 500 e 1000 fiorini, tutte colla data 23 giugno 1825, e fra queste quelle

a 5 e 10 fiorini emesse a senso della circolare governativa 23 giugno 1828, n.° 4196-P., e ritirate coll' avviso 20 maggio 1839; quelle
a 25, 50 e 100 fiorini emesse a senso della circolare governativa 25 giugno 1829, n.° 3931-P., e ritirate coll' avviso 15 ottobre 1841; finalmente quelle
a 500 e 1000 fiorini emesse a senso della circolare governativa 4 gennajo 1831, n.° 8188-P., e ritirate coll' avviso 15 ottobre 1841.

Note di banco della terza forma,
per le quali l'ultimo termine pel concambio
era fissato pel 30 *settembre* 1843

a 5 fiorini colla data 9 dicembre 1833; poi
a 10 fiorini colla data 8 dicembre 1834;
ambe categorie emesse a senso della circolare governativa 20 giugno 1839, n.° 4791-P., e ritirate coll' avviso 15 ottobre 1841.

Dopo il 31 agosto 1848 non può aver luogo in nessun modo un concambio delle soprindicate qualità di note di banco.

(N.° 29.) *Imposizioni dirette da esigersi nelle provincie venete nell'anno amministrativo* 1848.

9 agosto 1847.

N.° 31423–2209. Censo.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

Con veneratissima sovrana risoluzione 10 aprile pross.° pass.° abbassata dall'eccelsa imp. regia aulica cancelleria unita per ossequiato dispaccio 19 luglio pross.° pass.°, n.° 12798–1540, venne determinato, che nel venturo anno amministrativo 1848 si debbano riscuotere in queste venete provincie le stesse imposte dirette che furono attivate per l'anno corrente, cioè:

l'imposta prediale di . . . austr. lir. 13,792,807,85
la sovraimposta ridotta di » » 2,183,861,25

il contributo arti commercio, e la tassa personale.

Dovendo il governo dare piena esecuzione al sovrano comando, rende pubblico colla presente il prospetto di quanto coi due primi mezzi di contribuzioni è dovuto in lire austr. da ciascuna provincia e per ogni trimestre, e

commette contemporaneamente alle regie delegazioni provinciali di determinare in appoggio di tale prospetto, e dietro la comunicazione che ne riceveranno dall' imp. regia direzione del censo in ordine al quantitativo dell'estimo locale operante nell'anno suddetto, la cifra di carico secondo la quale i regj commissariati distrettuali dovranno calcolare e ripartire nei quinternetti di scossa le quote incumbenti a ciascun censito; cifra questa che le imp. regie delegazioni provinciali dovranno far conoscere ai censiti all'approssimarsi della scadenza del pagamento mediante la pubblicazione dei consueti avvisi, giusta il prescritto dall' art.° 37 della sovrana patente 18 aprile 1816.

La tassa personale stabilita per ciò che riguarda la quota spettante al regio tesoro nelle misure stesse del corrente anno 1847, cioè in lir. 3,68 per ogni collettabile, si riscuoterà nel venturo anno 1848 in due eguali rate, e nelle scadenze stabilite dalla governativa circolare 31 marzo 1837, n.° 10938-737, cioè nel 31 luglio e nel 30 settembre, avvertendosi però che dovrà essere posticipato di un mese rispettivamente alle prestabilite scadenze il pagamento della prima rata di tassa personale nelle sole provincie di Padova e di Verona, ed egualmente di un mese quello della seconda rata del medesimo tributo nelle sole provincie di Venezia, Vicenza e Belluno.

Il contributo arti commercio da applicarsi agli esercenti dietro le ispezioni e verificazioni volute dal decreto italico 13 giugno 1811, e secondo la tariffa annessa alla notificazione 1.° novembre 1823, dovrà pagarsi dai contribuenti in una sola rata scadente col 31 agosto, avvertendo giusta la precitata governativa circolare 31 marzo 1837, n.° 10938-737, che tale scadenza verrà posticipata di un mese nelle sole provincie di Udine, Treviso e Rovigo.

La quota poi della tassa personale appartenente ai comuni dovrà essere riscossa contemporaneamente a quella dovuta al regio tesoro, e ciò nella misura che verrà stabilita nei rispettivi conti preventivi comunali, ben inteso però che questa non dovrà mai eccedere il limite di lir. 2,98.

Le imp. regie delegazioni provinciali e l'imp. regia direzione del censo sono incaricate, per quanto loro concerne, della piena esecuzione della presente.

TABELLA *dimostrante la quota d'imposta prediale ordinari per l'anno amministrativo* 1848, *l'epoca in cui ne scad*

RATE dell'anno	MESI IN CUI SCADONO.		
I.	Novembre	1847	ROVIGO........................
II.	Febbrajo	1848	TREVISO........................
III.	Maggio	1848	UDINE........................
IV.	Agosto	1848	
I.	Dicembre	1847	VENEZIA........................
II.	Marzo	1848	VICENZA........................
III.	Giugno	1848	BELLUNO........................
IV.	Settembre	1848	
I.	Gennajo	1848	PADOVA........................
II.	Aprile	1848	VERONA........................
III.	Luglio	1848	
IV.	Ottobre	1848	
			TOTALE......

straordinaria incumbente a ciascuna delle venete provincie pagamento, e la quota rateale di ciascuna provincia.

IMPOSTA							
ordinaria				straordinaria			
per l'anno intiero.		per ciascheduna rata trimestrale.		per l'anno intiero.		per ciascheduna rata trimestrale.	
Lire.	C.	Lire.	C.	Lire.	C.	Lire.	C.
,231,738	79	307,934	70	195,025	30	48,756	32
,094,316	47	523,579	12	331,600	11	82,900	03
,764,661	43	441,165	36	279,404	73	69,851	18
1,659,547	97	414,886	99	262,761	77	65,690	44
2,177,886	32	544,471	58	344,832	02	86,208	01
387,614	25	96,903	56	61,372	25	15,343	06
2,418,256	82	604,564	20	382,890	66	95,722	67
2,058,785	80	514,696	45	325,974	41	81,493	60
3,792,807	85	3,448,201	96	2,183,861	25	545,965	31

(N.° 30.) *È accordata per lo spazio di un anno l' intiera esenzione dal dazio di transito alle spedizioni derivanti dai paesi situati al di là del monte s. Gottardo che passando da questo entrano in Lombardia con direzione agli stati di Sardegna, Parma e Piacenza.*

12 agosto 1847.

NOTIFICAZIONE.

Per ordine superiore si rende a pubblica conoscenza che, cominciando dal giorno della presente notificazione, le spedizioni di transito che, derivando dai paesi situati al di là del monte s. Gottardo, e dopo aver passato il detto monte entrano in Lombardia per la via di Ponte Chiasso, e l'attraversano con direzione ai territorj degli stati di Sardegna, Parma e Piacenza, godranno provvisoriamente del medesimo favore accordato per la strada del monte Spluga, cioè dell'intiera esenzione dal dazio di transito.

Tale esenzione, la cui durata senza nuovo ordine non sarà protratta oltre lo spazio di un anno, sarà applicabile soltanto a quelle spedizioni di merci percorrenti la suddetta direzione di strada, delle quali col mezzo dei documenti accompagnatorj sarà comprovata

all'atto dell'entrata in Lombardia la suindicata derivazione ed il verificatosi passaggio del s. Gottardo.

(N.° 31.) *Pubblicazione della sovrana patente 14 maggio 1847 per la fondazione di un' accademia di scienze in Vienna.*

12 agosto 1847.

NOTIFICAZIONE.

Per ossequiata disposizione di S. A. I. il serenissimo arciduca Vicerè si rende pubblica la sovrana patente 14 maggio 1847 per la fondazione di un' accademia di scienze in Vienna, a curatore della quale venne eletto S. A. I. l'arciduca Giovanni.

NOI FERDINANDO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D' AUSTRIA,

Re d'Ungheria e Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola, dell'Alta e Bassa Slesia;

Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburgo e del Tirolo, ecc. ecc.

D'appresso l'esempio de' gloriosi nostri predecessori, propensi sempre a riconoscere nel favore accordato alle scienze e nella diffusione delle utili cognizioni uno dei mezzi più acconci a promuovere il bene della società civile ed il conseguimento dello scopo del governo; come altresì ad incoraggiare e assistere l'opera di quegli uomini che in ciò si distinguono, abbiamo decretato di fondare un'accademia di scienze nella nostra capitale e residenza di Vienna, approvando le seguenti disposizioni le quali costituiranno gli statuti della medesima.

§ 1.° L'accademia delle scienze in Vienna è un corpo scientifico posto sotto la nostra particolare protezione, il quale ha per iscopo di promuovere le scienze nei rami ad esso assegnati tanto cogli studj speciali de' suoi membri, quanto coll'incoraggiamento de' lavori altrui; di ben accertare le cognizioni utili e le sperienze collo studio dei progressi e delle scoperte, di diffonderle quanto più è possibile colla pubblicazione di lavori istruttivi, e di soccorrere in fine al governo col rispondere a quei quesiti e a quelle domande che appartengono al dominio della scienza.

§ 2.° I rami appartenenti a cotest' accademia sono:

a) Le scienze matematiche e naturali;

b) La storia, le lingue, e l'archeologia nella loro più ampia estensione, quindi pure il perfezionamento delle lingue patrie; laonde essa si divide:

in una classe per le scienze matematiche e naturali, la quale si chiamerà appunto classe *delle scienze matematiche e naturali*,

ed in una classe per la storia, le lingue e l'archeologia, che porterà il nome di classe *storico-filologica*.

§ 3.° In ciascuna di queste due classi, che dovranno concorrere unitamente allo scopo anzidetto, si potranno formare, a facilitazione dei lavori, alcune sezioni particolari destinate ad occuparsi specialmente dei *temi* che appartengono ai diversi rami delle indicate divisioni principali scientifiche.

§ 4.° Per soddisfare al proprio scopo l'accademia delle scienze

a) si raccoglierà nelle sue classi speciali per discutere e consultare circa agli argomenti scientifici, concorrendo però tutta complessivamente a dare pieno esaurimento alle proprie incumbenze; si unirà in adunanze periodiche per ascoltare la lettura di rapporti scientifici e le comunicazioni

relative; esporrà una o due volte l'anno in un'adunanza solenne innanzi a numeroso concorso d'uditori un ragguaglio delle sue esercitazioni e dei cambiamenti avvenuti nel proprio seno;

b) destinerà ed aggiudicherà annualmente quattro premj alle opere meglio riuscite nella soluzione di quesiti scientifici spettanti ai rami ad essa assegnati;

c) unirà i risultamenti de' lavori de' suoi membri in una raccolta di memorie; pubblicherà i lavori scientifici relativi ai rami a lei spettanti che le pervenissero ed essa trovasse degni di pubblicazione; farà conoscere continuamente in un' opera da pubblicarsi a misura dei materiali approntati un sunto delle sue esercitazioni e delle comunicazioni ricevute;

d) prenderà in maturo esame le questioni che le venissero proposte dall' amministrazione dello stato e darà i pareri richiesti.

§ 5.° L' imp. regia accademia delle scienze, nella quale potranno essere ammessi individui di tutte le classi purchè conosciuti per lavori scientifici, è posta sotto la nostra particolare protezione, e deve assumere dirimpetto all' amministrazione politica il carattere di un corpo indipendente.

§ 6.° Ci riserviamo di nominare per l'accademia delle scienze un curatore, col mezzo del quale essa potrà volgersi a noi in tutti i casi ne' quali abbisogni del nostro soccorso, od abbia a sottometterci i suoi desiderj, le sue istanze e i suoi lavori. Collo stesso suo mezzo l'accademia potrà comunicare colle autorità, ed egli sarà verso di noi mallevadore dell'osservanza degli statuti, come altresì del buon andamento dell'accademia.

§ 7.° Il corpo dell'accademia sarà composto

a) di 48 membri effettivi ripartiti in egual numero fra le due classi, dei quali 24 devono avere il loro domicilio in Vienna;

b) d'un presidente la cui elezione si rinnova ogni tre anni;

c) d'un vicepresidente;

d) di due segretarj, di cui si dovrà domandare di quattro in quattro anni la nostra conferma, ed uno de' quali, oltre agli affari della classe cui appartiene, dovrà anche sostenere l'incarico di segretario generale dell'accademia;

e) di membri onorarj che non devono oltrepassare il numero di 24;

f) di un numero di membri corrispondenti da fissarsi dalla stessa accademia.

§ 8.° Il presidente, cui spetta principalmente di vegliare insieme col vicepresidente

e coi segretarj al regolare procedimento degli atti dell'accademia e all'osservanza degli statuti, terrà sempre appieno informato il curatore delle operazioni della medesima.

Il presidente ed i segretarj da sceglierai fra i membri effettivi verranno eletti da questi, e l'elezione verrà rassegnata alla nostra approvazione.

Il vicepresidente ci verrà designato di tre in tre anni dal curatore tra i membri effettivi dell'accademia.

§ 9.° L'accademia nei casi di vacanza ci proporrà per la nomina di ciascun membro effettivo tre individui che a pluralità di voti avrà riconosciuto i più degni.

§ 10.° I membri effettivi procederanno del pari all'elezione dei membri onorarj, assoggettandola sempre alla nostra sovrana approvazione.

§ 11.° Egualmente la scelta dei membri corrispondenti sarà fatta dai membri effettivi sotto l'osservanza delle norme di legge.

§ 12.° L'accademia delle scienze terrà l'occorrente personale sussidiario e di servizio, la cui assunzione resta ad essa riservata.

§ 13.° In tutte le elezioni da farsi dall'accademia, come altresì in tutte le risoluzioni che le avverrà di prendere, non avranno voto se non se i membri effettivi, il presidente, il

vicepresidente ed i segretarj. Tutte le elezioni e le proposizioni di nomina saranno fatte alla maggioranza assoluta de' voti. In tutti gli altri squittinj si prenderanno le decisioni giusta la maggioranza relativa.

§ 14.° L'accademia delle scienze riceverà dal tesoro pubblico, per far fronte alle sue spese, una dotazione annua non oltrepassante la somma di fior. 40,000 di convenzione, che le verrà somministrata a misura del bisogno dalla presidenza della nostra camera aulica generale sulla base dei prodotti conti preventivi.

§ 15.° A quest'oggetto l'accademia stenderà annualmente prima del principio dell'anno amministrativo un documentato conto preventivo de' suoi bisogni, e al termine dell'anno presenterà un conto finale della sua gestione economica. Se la dotazione, spirato l'anno, non fosse stata per intero erogata, l'avanzo resterà a disposizione dell'accademia, e verrà posto a frutto col consiglio della nostra amministrazione delle finanze come fondo proprio dell'accademia; senza che per ciò abbia a diminuirsi l'annua dotazione suddetta.

§ 16.° Le occorrenti spese straordinarie verranno discusse e stabilite dall'accademia nelle sue periodiche adunanze, assegnate pel pagamento dal presidente con mandato sottoscritto anche dal segretario, e portate in conto da

un impiegato apposito incaricato della gestione.

§ 17.° Il presidente dell'accademia godrà per tutto il tempo della durata del suo ufficio uno stipendio annuo di fior. 3000; il vicepresidente di fior. 2500; il segretario incaricato in pari tempo delle funzioni di segretario generale di fior. 2000, il secondo segretario di fior. 1500.

§ 18.° In contrassegno della nostra particolare benevolenza l'accademia godrà i seguenti diritti e prerogative:

1.° I membri effettivi dell'accademia, il presidente, il vicepresidente ed i segretarj potranno portare l'uniforme d'onore che loro compete;

2.° L'accademia destinerà e aggiudicherà, giusta il § 4.°, quattro premj annuali;

3.° È autorizzata ad assegnare convenienti rimunerazioni per quei lavori scientifici che essa intenderà di pubblicare colla stampa, a condizione però che gli autori lascino codesti lavori in proprietà esclusiva all'accademia;

4.° Si assegneranno all'accademia i locali occorrenti in un edifizio dello stato;

5.° Si concede all'accademia di potersi valere gratuitamente, per le sue pubblicazioni, della stamperia dello stato, previa licenza da ottenersi di volta in volta dal presidente della camera aulica;

6.° I membri dell'accademia, a cui è riservato di mandare alle biblioteche ed alle collezioni dello stato i libri e gli altri oggetti scientifici che le perverranno, sono autorizzati di preferenza a valersi di cotesti istituti d'intelligenza coi direttori dei medesimi;

7.° I pubblici stabilimenti d'istruzione saranno tenuti a mettere a disposizione dell'accademia, per quanto è possibile, gl'istituti, i laboratorj e gli apparati che possono tornare opportuni agli esperimenti e alle esercitazioni della medesima, e di farle tutte le comunicazioni che hanno relazione a' suoi fini;

8.° L'accademia è autorizzata, sotto l'osservanza delle vigenti prescrizioni di legge, a mettersi in corrispondenza con tutte le corporazioni scientifiche, e mantenere con esse il carteggio che stimerà opportuno.

§ 19.° L'accademia stenderà poi di conformità ai presenti statuti le necessarie istruzioni pel suo regolamento interno e per le sue operazioni; presentandole alla conferma del curatore.

Confidiamo che l'accademia adoperandosi alacremente per raggiungere lo scopo ad essa prefisso, si mostrerà degna della nostra fiducia e compirà i desiderj concepiti nella sua fondazione pel bene dei nostri popoli. Nello stesso

tempo ordiniamo a tutte le autorità di prestare ad essa la cooperazione loro attribuita nei presenti statuti.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il giorno 14 maggio dell' anno di nostro Signore 1847 e tredicesimo de' nostri regni.

FERDINANDO. (L. S.)

Conte **CARLO D'INZAGHI**, *Gran Cancelliere.*

Barone FRANCESCO DI PILLERSDORFF, *Cancelliere Aulico.*

Barone GIOVANNI KRTICZKA DI JADEN, *Vicecancelliere.*

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,
Cav. Francesco di Nadherny, *I. R. Consigliere Aulico.*

(N.° 32.) *Si dichiara non essere vietato dal vigente regolamento del processo civile di deferire il giuramento decisorio cumulativamente con altre prove, o sussidiariamente alle prove medesime.*

14 agosto 1847.

NOTIFICAZIONE.

A scioglimento di un dubbio insorto, e in dipendenza a veneratissima sovrana risoluzione 19 giugno 1847, si dichiara non essere vietato dal vigente regolamento del processo civile di deferire il giuramento decisorio cumulativamente con altre prove, o sussidiariamente alle prove medesime: queste prove, se concludenti, devono previamente venir ammesse con sentenza interlocutoria, e deve poi conoscere il giudice, all'atto di pronunciare in merito, se, avuto riguardo alle prove assunte, occorra tuttavia e si possa per la decisione della causa far luogo al giuramento decisorio cumulativamente, o sussidiariamente deferito.

Ciò si deduce a pubblica notizia in seguito a dispaccio 17 luglio pross.° pass.°, n.° 24074-2333, dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 33.) *Pubblicazione del trattato conchiuso fra il governo di S. M. I. R. A. ed i governi dei principati di Hohenzollern-Sigmaringen ed Hohenzollern-Hechingen pel caso di esportazione ed introduzione di sostanze.*

31 agosto 1847.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di partecipazione 21 giugno pross.° pass.° dell'imp. regia cancelleria intima di casa, corte e stato all' imp. regia cancelleria aulica riunita in Vienna si porta a pubblica notizia il trattato conchiuso fra il governo di S. M. I. R. A. ed i governi dei principati di Hohenzollern-Sigmaringen, Hohenzollern-Hechingen, consistente in quanto segue:

Le determinazioni contenute nell'atto della confederazione germanica 23 giugno 1817, risguardante l' esenzione da ogni tassa e diritto di detrazione, gabella di emigrazione, conceduta ai sudditi appartenenti ai paesi componenti la confederazione germanica pel caso di esportazione di sostanze dall' uno all' altro dei paesi anzidetti per ciò che risguarda l' estradizione di sostanze dai principati di Hohenzollern-Sigmaringen e Hohenzollern-Hechingen ; e viceversa l'introduzione negli stessi, devono estendersi anche a quei paesi della monarchia

austriaca che non appartengono alla confederazione germanica, e ciò per rispetto al territorio d'Ungheria in quanto le tasse di cui sopra vengano introitate dalle casse regie, e riferibilmente alle altre provincie senza alcuna restrizione.

La presente pubblicazione è fatta in ordine all'ossequiato dispaccio dell'eccelsa aulica cancelleria riunita del 20 luglio prossimo passato, n.° 21806-1263.

(N.° 34.) *Sul trattamento delle obbligazioni al 5 per 100 del prestito negoziato col mezzo della ditta Goll, estratte a sorte il 2 agosto 1847 nella serie 330.*

6 settembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 3 agosto prossimo passato dell'imp. regia camera aulica generale, ed inerentemente alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, si porta a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni al 5 per 100 del prestito negoziato col mezzo della casa bancaria

Goll, comprese nella serie 330, estratte a sorte il 2 agosto 1847, cioè *lettera* G. C. dal n.° 4808 fino al n.° 6175 inclusive, verranno pagate ai creditori nel valor nominale del capitale in contanti moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento in contanti incomincia col 1.° dicembre 1847, e viene effettuato dall'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco in Vienna, oppure dalla casa bancaria M. A. de Rothschild e figli col mezzo della ditta fratelli Sichel di Amsterdam.

§ 3.° All'atto del pagamento del capitale vengono pure soddisfatti in moneta di convenzione gli inerentivi interessi al 5 per 100 a tutto novembre 1847.

§ 4.° In quanto alle obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale conseguirne lo svincolo dall' autorità che ne ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

(N.° 35.) *La consegna di un individuo fuggitivo, incolpato di un delitto, può aver luogo a quel giudizio criminale che ha emessa la lettera di requisizione qualora l' arresto sia seguito unicamente a causa di detta requisitoria.*

30 settembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito se a termini del decreto aulico 21 gennajo 1820, n.° 1643, (inserito nella collezione delle leggi giudiziarie) la consegna di un individuo fuggitivo, incolpato di un delitto, debba aver luogo a quel giudizio criminale che ha emesso la lettera di requisizione, anche nel caso che l' incolpato sia stato arrestato nel distretto di un altro giudizio criminale per avere ivi commesso un delitto, e non in conseguenza della lettera di requisizione emessa dal primo giudizio criminale, sopra siffatto quesito, a toglimento dei dubbj insorti, S. M. I. R. con venerata sovrana risoluzione 10 luglio trascorso ha dichiarato quanto segue:

« La consegna dell' incolpato per l' inquisi-
» zione a quel giudizio criminale, il quale ha
» emessa la lettera di requisizione, è giustifi-
» cata allora soltanto quando l' arresto è stato
» effettuato unicamente a causa ed in sequela
» della lettera di requisizione. »

Tale espressa declaratoria sovrana si pubblica in ordine al dispaccio 7 agosto prossimo pass.°, n.° 26651–2084, dell' imp. regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 36.) *Nuove disposizioni daziarie per l' importazione ed esportazione di alcuni articoli nel commercio dei territorj della monarchia austriaca compresi nel comune nesso doganale coll' estero e coi territorj estradoganali.*

4 novembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

A tenore d' un dispaccio dell' imp. regia camera aulica generale del 3 ottobre 1847, n.° 39663-1430, S. M. I. R. si è graziosamente degnata di ordinare l' attivazione delle nuove disposizioni daziarie, contenute nella seguente tariffa per l' importazione e l' esportazione degli articoli entro nominati nel commercio dei territorj della monarchia austriaca compresi nel comune nesso doganale *coll' estero e coi territorj estradoganali.*

Ciò si rende a pubblica notizia, avvertendo, che queste disposizioni andranno in vigore *col*

1.° *dicembre pross.° vent.°*, e che da tale giorno in poi cesseranno d'aver forza di legge le attuali disposizioni daziarie relative a questi articoli.

TAR

Rubrica della tariffa.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.
1	**Bulgari** ....
2	**Miele** purificato e non purificato, compresi gli alveari ed i favi, ossia la cera ed il miele insieme amalgamati, come pure l' acqua melata..........
3	**Trementina** senza distinzione..........................
4	**Cera** bianca od imbiancata..........................
5	**Cera** lavorata, come candele, torce di cera e simili, come pure *propoli* colorata ....
6	**Zinco** greggio ....

F F A.

ENTRATA.				USCITA.			
Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio. L.	Dazio. C.	Uffici autorizzati al daziato.	Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio. L.	Dazio. C.	Uffici autorizzati al daziato.
Quintale n.	44	65	Dogana	Quintale s.	—	90	Ric. s.
Quintale s.	10	70	Detta	Detto	—	45	Detta
Detto	5	35	Detta	Detto	—	45	Detta
Detto	40	20	Detta	Detto	2	25	Detta
Detto	80	55	Detta	Detto	2	25	Detta
Quintale n.	2	25	Ric. p.	Detto	—	25	Detta

(N.° 37.) *Sui requisiti per la validità delle legalizzazioni di documenti che vengono eseguite da un imp. regio auditorato.*

15 novembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

Sopra umilissima consulta dell'imp. regio consiglio aulico di guerra in data 17 marzo 1847, n.° 165, S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 22 maggio anno corrente si è degnata di dichiarare quanto segue:

« Anche dagli uffici ipotecarj del mio regno » lombardo-veneto saranno ammesse come va» lide le legalizzazioni di documenti che ven» gono eseguite da un imp. regio auditorato, » nè affinchè facciano prova dovrassi richie» dere alcuna omologazione o conferma dalle » autorità civili o militari.

» Tali legalizzazioni dovranno però essere » munite:

» 1.° della sottoscrizione dell'auditore indi» cante in caratteri chiaramente leggibili il » nome, cognome e carattere del medesimo, » non che il reggimento, corpo od ufficio al » quale trovasi addetto;

» 2.° del sigillo d'ufficio completo e chiaro. »

Si reca a notizia del pubblico la surriferita sovrana risoluzione per opportuna norma in

esecuzione di ossequiato dispaccio dell' imp. regia cancelleria aulica riunita in data 25 settembre pross.° pass.°, n.° 32986-3128.

(N.° 38.) *Sovrana risoluzione sull' inammissibilità di una prova dopo la scadenza del termine perentorio.*

18 novembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 22 maggio 1847 si è degnata di dichiarare quanto segue:

« Dopo la scadenza del termine perentorio » per l'adizione di una prova, non può la » prova stessa essere ammessa ad onta del- » l'opposizione della parte avversaria. »

Ciò che si deduce a pubblica notizia in relazione ai combinati dispacci dell' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita in data 14 giugno e 16 ottobre corrente anno ai numeri 20375-2031 e 35005-3282.

(N.° 391) *Disposizioni daziarie pel commercio intermedio coll' Ungheria e colla Transilvania relativamente agli articoli specificati nella notificazione 4 novembre 1847.*

24 novembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di un dispaccio dell' imp. regia presidenza della camera aulica generale del 3 novembre 1847 ed in relazione alle disposizioni daziarie pubblicate colla notificazione del giorno 4 corrente mese per diversi articoli nel commercio coll' estero e coi territorj estradoganali, si rende a pubblica notizia:

1.° che per i *bulgari* compresi fra quegli articoli *nessuna innovazione* avrà luogo nei diritti esistenti pel commercio intermedio coll' Ungheria e colla Transilvania;

2.° che per gli altri articoli nominati nella suddetta notificazione saranno da corrispondersi dal 1.° *dicembre pross.° vent.°* in poi nel commercio intermedio coll' Ungheria e colla Transilvania i diritti daziarj e trigesimali indicati nella seguente tariffa alle rubriche n.° 1 fino al 5 contenenti varie moderazioni delle imposte attuali;

3.° che inoltre *dal suddetto giorno in poi* per gli articoli nominati nella seguente tariffa sotto

le rubriche n.[i] 6 e 7 andranno in vigore nel commercio intermedio coll'Ungheria e colla Transilvania le imposte diminuite ivi addotte, senza che per questi articoli nel commercio coll' estero e coi territorj estradoganali abbia luogo una variazione delle disposizioni daziarie *ora* esistenti.

TAR

Rubrica della tariffa.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	Misura o dato regolator del dazi d'entrata *)
1	**Miele** purificato e non purificato, compresi gli alveari ed i favi, ossia la cera ed il miele insieme amalgamati, come pure l'acqua melata.	Quintale
2	**Trementina** senza distinzione	Detto
3	**Cera** bianca od imbiancata..................	Detto
4	**Cera** lavorata, come candele, torce di cera e simili, come pure *propoli* colorata	Detto
5	**Zinco** greggio	Quintale n
6	**Lavori** *da pellicciajo, ossia pelliccerie finite*....	Detto
7	**Lavori** da coreggiajo, da sellajo e da borsajo, eccettuate le carrozze......................	Detto

*) La misura o dato regolatore del dazio d'uscita è sempre il

**) La misura o dato regolatore del trigesimo d'uscita è sempre

F A.

DAZIO				Misura o dato regolatore del trigesimo d' entrata. **)	TRIGESIMO.			
d'entrata dall'Ungheria e dalla Transilvania.		d'uscita per l'Ungheria e per la Transilvania.			Entrata nell'Ungheria e nella Transilvania.		Uscita dall'Ungheria e dalla Transilvania.	
Lire.	*C.*	*Lire.*	*C.*		*Fior.*	*C.*	*Fior.*	*C.*
6	70	»	45	Cent. s.	1	15	»	5
2	70	»	45	Detto	»	30	»	5
17	85	2	25	Detto	3	20	»	25
35	70	2	25	Cent. n.	3	20	»	25
»	90	»	25	Detto	»	10	»	3
35	70	2	25	Detto	3	20	»	25
22	30	2	25	Detto	2	5	»	25

quintale sporco.

il centinajo sporco.

(N.° 40.) *Soggiace al bollo medesimo dell' originale la copia di un contratto avente la clausola firmata di pugno della parte che conserva l'esemplare bollato.*

29 novembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

L'imp. regia camera aulica generale ha riconosciuto non essere in consonanza alle disposizioni della legge sul bollo e sulle tasse la pratica in diversi incontri osservata, quando si tratti di contratti in genere, e particolarmente di contratti di fitto, di stendere col prescritto bollo graduale un sòlo esemplare del contratto, che viene trattenuto da uno dei contraenti, rilasciandosi all'altro una copia del medesimo con la clausola firmata di proprio pugno dalla parte che conserva l'esemplare bollato, che tale copia concorda coll'originale.

Ha pertanto dichiarato la prefata imp. regia camera aulica generale, con suo dispaccio 24 settembre pross.° pass.°, n.° 35436-2388, che in forza della sovrana risoluzione 22 agosto anno corrente simili copie munite della suindicata clausola debbono riportare lo stesso bollo a cui soggiace l'originale al quale sono sotto questo riguardo da pareggiarsi.

Ed è perciò che sulle copie di tal genere, le quali non ostante la presente determinazione fossero prive del bollo legale, l'imp. regia camera aulica ha ordinato doversi incoare la procedura penale a termine di legge, ritenuto però che pei casi precorsi alla presente notificazione, e che venissero in seguito scoperti, sarà soltanto riscossa suppletoriamente l'integrale competenza del bollo, computandovi quello già impiegato senza incamminare veruna procedura.

Quanto al trattamento delle copie dei contratti vidimati dai notaj restano ferme le vigenti prescrizioni.

Il che si reca a pubblica notizia per universale intelligenza e norma.

(N.° 41.) *Sul pagamento in contanti delle obbligazioni di banco al 5 per* 100 *estratte a sorte il* 2 *novembre* 1847 *nella serie n.°* 79.

30 novembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente al decreto 2 novembre corrente dell'imp. regia camera aulica generale,

ed in relazione alla governativa circolare 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni del banco al 5 per 100 dal n.° 71206 fino al n.° 72178 inclusive, che sono comprese nella serie 79, estratte a sorte il 2 novembre 1847 vengono pagate ai creditori nel valor nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento incomincia col 1.° dicembre 1847 e vien eseguito dall'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Insieme al pagamento del capitale vengono soddisfatti gl'inerentivi interessi, e precisamente sino a tutto ottobre 1847, nella misura del 2 ½ per 100 in valuta di Vienna, e per il mese di novembre 1847 all'incontro nell'originaria misura al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Delle obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale conseguire lo svincolo dall'autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Pel pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, monasteri, fondazioni od altri pubblici istituti o corporazioni

hanno luogo le norme prescritte per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni i cui interessi vengono soddisfatti da una cassa filiale di credito è libero di conseguire il pagamento del capitale presso l' imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, o presso quella cassa di credito dalla quale hanno ritirato finora gl' interessi.

In quest' ultimo caso essi devono presentare le obbligazioni estratte a sorte alla cassa filiale di credito.

(N.° 42.) *Discipline per prevenire gli abusi mediante l'assopimento coll'etere solforico e colle altre specie di etere, e pene comminate ai contravventori.*

1.° dicembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

In seguito ad ossequiato dispaccio 10 ottobre pross.° pass.°, n.° 34830-2034, dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita si porta a pubblica notizia che S. M. I. R. A. all'oggetto di prevenire gli abusi mediante l'assopimento coll' etere solforico e colle altre specie

di etere (Naphten), con veneratissima sovrana risoluzione 7 detto mese si è degnata di emanare le seguenti determinazioni:

1.° L'etere solforico non solo, ma anche tutte le specie finora conosciute di eteri, cioè il solforico, l'acetico e il nitrico, in quanto esse specie di eteri o nafte vengono in più maniere usate con iscopo tecnico nelle arti e nei mestieri, sono da dichiararsi quai veleni realmente assopienti e da annoverarsi nella prima categoria dei materiali e preparati velenosi contenuti nella tavola sinottica relativa, stata abbassata coll'aulico dispaccio 24 gennajo 1839, n.° 1854–125, e diramata colla circolare governativa 5 agosto detto anno, n.° 21040–1665, ed inoltre sono da sottoporsi la preparazione dei medesimi ad un'autorizzazione speciale, e la loro conservazione, la loro vendita ed il loro uso tecnico a tutte le discipline vigenti per il commercio dei veleni.

2.° Tutte le specie di etere devono essere contrassegnate con (✠) nella tariffa dei medicinali diramata colla notificazione governativa 20 aprile 1837, n.° 7955–385; la loro custodia è da farsi in separati cancelli ed, esclusa assolutamente la libera vendita, la dispensa loro deve effettuarsi soltanto sopra ricette scritte da medici e chirurghi autorizzati alla pratica.

3.° L'applicazione dei vapori di etere d'ogni specie per la via della respirazione deve permettersi, escluso ogni altro caso, soltanto per iscopi medici, chirurgici, ostetrici e veterinarj, e sempre dietro prescrizione medica o chirurgica o veterinaria sotto la personale sorveglianza e direzione dell'*ordinario* o curante (medico, chirurgo, veterinario). Essa è assolutamente da vietarsi alle levatrici; ed agli stessi medici e chirurghi abilitati alla pratica sarà a raccomandarsi di non adoperarla sopra individui di troppo giovane età.

4.° Qualsiasi esperienza coi vapori eterei sopra uomini non avente uno scopo curativo, ed intrapresa soltanto a soddisfacimento di curiosità, è severamente vietata ad ognuno ed agli stessi medici e chirurghi.

5.° La fabbricazione e la vendita di apparati che siano destinati ed acconci per l'inspirazione dei vapori di etere, dappoichè essi agevolano l'applicazione di quei preparati pericolosi, è esclusivamente da riservarsi ai fabbricatori di stromenti chirurgici e di bendaggi, e sotto la condizione ch'essi fabbricatori non li rilascino se non che ai medici e chirurghi di loro piena conoscenza, e ne tengano annotazione.

6.° Non sono da tollerarsi i pubblici annunzj ed encomj di tali apparati d'inspirazione e

l'esposizione loro nei cancelli *di mostra.* Finalmente

7.° la violazione di queste discipline, in quanto non sia già provveduto nella parte II del codice penale, è da sottoporsi a proporzionate multe o pene d' arresto.

L' imp. regia direzione generale di polizia, le imp. regie delegazioni provinciali e le altre autorità dipendenti sono incaricate della diramazione della presente e della necessaria sorveglianza perchè siano osservate le premesse disposizioni.

(N.° 43.) *Viene proibita la stampa e la litografia sopra carta già munita di bollo.*

15 dicembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di ossequiato dispaccio 10 ottobre pross.° pass.°, n.° 36362-2502, dell' imp. regia camera aulica generale resta proibita la stampa e la litografia sopra carta già munita del bollo, e per conseguenza l'impiego di simile carta all' uopo d' imprimere o litografare stampiglie di documenti e scritti. È però facoltativo a

chiunque di far sottoporre al bollo stampiglie già impresse e litografate non ancora riempiute.

L'infrazione a questo divieto è da riguardarsi come una contravvenzione prevista dal § 419 n.° 1.° della legge penale di finanza e da punirsi con la penalità dal medesimo comminata.

Il che si reca a pubblica notizia per universale intelligenza e norma.

(N.° 44.) *Gli attestati scolastici che vengono rilasciati dal Gioanneo di Grätz, non che quelli della scuola reale sono parificati a quelli che si rilasciano da un' autorità scolastica imp. e reale.*

18 dicembre 1847.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di ossequiato dispaccio 25 ottobre pross. pass., n.° 7440-1988, dell' imp. regia commissione aulica degli studj si reca a pubblica notizia, che gli attestati scolastici rilasciati dal Gioanneo di Grätz riferibili agli studj percorsi nel medesimo e nelle annesse scuole montanistiche e delle miniere, non che quelli della

scuola reale, sono da parificarsi a tutti gli attestati scolastici rilasciati da un' autorità scolastica imperiale reale.

Essi quindi avranno la medesima efficacia, e devono per conseguenza servire al pari degli altri attestati quando si tratta di determinare sull' esenzione o meno dal servizio militare, ovvero di ottenere qualche pubblico impiego.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1847.

TAVOLA

CRONOLOGICA

DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1847.

PARTE SECONDA.

(N.° 58.) *Le spese eventuali specificate in un dato importo nei contratti di mutuo ad interesse con cauzione ipotecaria non sono valutabili per l'applicazione del bollo graduale.*

CIRCOLARE.

N.° 23381-1703. G. L.
Milano, 5 luglio 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio proposto se nei contratti di mutuo ad interesse con cauzione ipotecaria debbansi conteggiare per l'applicazione del bollo graduale anche le spese eventuali specificate in un dato importo che vi fossero a carico di una delle parti contraenti pel caso di escussione, l'eccelsa camera aulica generale con ossequiato dispaccio 27 maggio pross.° pass.°, n.° 17361-1197, ha stabilito che per l'applicazione del bollo graduale ai predetti contratti non si debba prendere in considerazione siffatta stipulazione.

Tale decisione si partecipa a codesta delegazione ad opportuna sua intelligenza e norma.

(N.° 59.) *Viene esteso anche agl' individui che non hanno famiglia l'aumento dell' assegno di alimentazione conceduto per gl' individui inquisiti della guardia di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 14782–1305. M. C. V.
Venezia, 7 luglio 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imp. regia aulica camera generale non trovò di secondare la proposta di un generale aumento dell' assegno di alimentazione per gl' individui della truppa della guardia di finanza inquisiti; ma con ossequiato dispaccio 12 giugno p.° d.°, n.° 21231–1724, mostrossi penetrata della loro situazione, e si compiacque di dichiarare che l'aumento dell'assegno di alimentazione concesso dall'art. II del suo dispaccio 22 dicembre 1843, n.° 44779–2976, e dalla circolare 31 gennajo 1844, n.° 1542–163, dello

scrivente, potrà essere attivato anche per gl'individui che non hanno famiglia, qualora per le circostanze in cui si trovano si renda esso necessario a soddisfare i bisogni reali degl'inquisiti.

Entro il limite pertanto fissato dal suddetto articolo, che cioè l'assegno di alimentazione non vada mai ad eguagliare l'importo intero della paga, le intendenze delibereranno di caso in caso in quale proporzione dev'essere accresciuta la misura che è stabilita dai combinati §§ 335 e 377.

(N.° 60.) *Sul pagamento dell'alta paga straordinaria conseguita nella guardia di finanza dipendentemente dal conferimento della medaglia civile d'onore.*

CIRCOLARE.

N.° 13946-3608.M.C.L. N.° 14233-1251.M.C.V.
Milano, 8 luglio 1847. Venezia, 30 giugno 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa camera aulica generale coll'ossequiato decreto 9 giugno prossimo scorso,

n.° 5028, in relazione al § 242 del regolamento della guardia di finanza, si è degnata di dichiarare che con approvazione di S. M. viene esso paragrafo contemplato nel senso che l'alta paga straordinaria conseguita nella guardia di finanza dipendentemente dal conferimento della medaglia civile d'onore deve corrispondersi al decorato dal fondo di detta guardia non solo durante il di lui servizio nel corpo stesso di sorveglianza, ma in generale sino a tanto ch' egli si trova in un non interrotto effettivo servizio dello stato, benchè in altri rami del servizio stesso.

Rendendosi edotta cotest' intendenza della succitata determinazione, la s' incarica di farne pure partecipazione alla dipendente guardia di finanza.

(N.° 61.) *Si dichiara non doversi ripetere le spese di mantenimento di sudditi francesi ricoverati in nosocomj e manicomj della monarchia austriaca, mentre a titolo di perfetta reciprocanza non si dovranno estinguere le specifiche che pervenissero dalla Francia per soccorsi di tale natura prestati da stabilimenti di quel regno.*

CIRCOLARE.

N.° 24098-2141. G. L.
Milano, 9 luglio 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita, previ gli opportuni concerti coll' imp. regia cancelleria intima di corte e stato, ha mediante ossequiato decreto 18 giugno pross.° pass.°, n.° 19137-1101, trovato di ordinare, che non si abbiano a ripetere dalla Francia le spese di mantenimento per i sudditi miserabili di quello stato che fossero ricoverati in nosocomj o manicomj della monarchia austriaca, ma che dall'altra parte non si abbiano ad estinguere le specifiche che pervenissero dalla Francia per soccorsi di tal natura prestati da stabilimenti di quel regno a sudditi miserabili austriaci, e ciò a titolo di perfetta reciprocanza.

Tanto si partecipa a quest' imp. regia delegazione provinciale per sua norma, e per la corrispondente comunicazione alle amministrazioni ed alle direzioni degl' istituti ospitalieri di codesta provincia.

(N.° 62.) *Sul disobbligo delle compagnie assicuratrici di rimborsare le spese che l'autorità locale avesse incontrate allo scopo di estinguere od arrestare il progresso di un incendio.*

CIRCOLARE.

N.° 22659-2940. G. L.

Milano, 9 luglio 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

La governativa circolare 16 gennajo corrente anno, n.° 44233-5967, colla quale si dichiararono a carico dei rispettivi comuni le spese causate per l'estinzione degl' incendj ha fornito argomento a taluna delle deputazioni comunali, per chiedere se una tale massima dovesse seguirsi anche nel caso in cui lo stabile incendiato, ed a cui salvezza si fossero incontrate delle spese, fosse assicurato da altra delle compagnie assicuratrici quì conosciute.

Ritenuto che le suddette compagnie non possono in faccia all'autorità che ordina le misure per l'estinzione di un incendio figurare altrimenti che come un privato e che esse assumono bensì la garanzia dei danni risentiti nelle sue proprietà dall'assicurato, non quelle delle misure anzidette, così il governo trova di dichiarare, che nel caso d'incendio effettivo, od anche soltanto minacciato di uno stabile assicurato non si fa luogo a ripetere dalla compagnia assicuratrice le spese che l'autorità locale avesse incontrato allo scopo di estinguere od arrestare il progresso dell'incendio, dovendo queste rimanere a carico del comune, giusta la governativa circolare 16 gennajo 1847, n.° 44233-5967, ferme a carico della società assicuratrice quelle altre spese che dipendessero da misure dalla stessa poste in opera pel proprio interesse.

In questo incontro poi non si lascia di avvertire alle regie delegazioni provinciali che colla più volte citata circolare 16 gennajo c. a. non s'intese già di addossare ai comuni le conseguenze del dolo o di una colpa manifesta verificatasi nella produzione di un incendio, rimanendo in tali casi intatta tanto la procedura penale a carico del colpevole, quanto l'azione civile pel rimborso a di lui carico delle spese causate dall'incendio a termini di diritto.

(N.° 63.) *Sul trattamento daziario delle coperte di feltro di lana che servono a coprire i cilindri di macchine.*

Circolare.

N.° 15185-2781.M.C.V. N.° 14629-3087.M.C.L.
Venezia, 12 luglio 1847. Milano, 10 luglio 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 16 giugno pross.° pass.°, n.° 18071-660, ha trovato di stabilire che le coperte di feltro di lana senza cucitura destinate a coprire i cilindri di macchine debbano essere daziate come parti componenti di macchine secondo la rubrica 352 testo italiano della tariffa del 1838, anche se vengano introdotte per uso di macchine destinate per la stamperia dei tessuti.

Ciò che si partecipa all' imp. regia intendenza per sua notizia e per norma degli ufficî esecutivi, ed in aggiunta alla circolare 16 dicembre 1840, n.° 30125-4897.

(N.° 64.) *Trattamento daziario delle lastre di ferro cilindrate.*

CIRCOLARE.

N.° 15781-2859. M. C. V.

Venezia, 20 luglio 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In esecuzione del rispettato decreto dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale 29 giugno a. c., n.° 15802-569, avvertesi che d'ora in avanti sotto al vocabolo *lastre*, che trovasi compreso nella dizione dell' articolo 214 della tariffa daziaria del 1838, non dovranno intendersi che quelle strette stanghe di ferro, di solito in mazzi, che appartengono al così detto ferro ladino, e che invece le lastre di ferro cilindrate dovranno, qualunque ne sia la grandezza e lo spessore, trattarsi come banda nera di ferro, senza distinzione, giusta l'articolo 218 della già citata tariffa.

(N. 65.) *Bollo a cui vanno sottoposti i certificati che vengono rilasciati a povere donzelle allo scopo di poter conseguire una dote.*

CIRCOLARE.

N.° 15809-1793.M.C.L. N.° 16278-969.M.C.V.
Milano, 21 luglio 1847. Venezia, 26 luglio 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito proposto se o meno dovessero ritenersi obbligati al bollo i certificati di matrimonio che si rilasciano a quelle povere donzelle che ne abbisognano per conseguire una dote per facilitare il loro collocamento, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 5 luglio corrente, n.° 21224-1469, ha partecipato che i certificati medesimi a senso del § 21 della sovrana patente 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse soggiaciono al bollo di cent. 75 se vengono emessi nella forma di fedi di matrimonio, ed al bollo di lir. 1, 50 come gli altri attestati se non sono propriamente fedi di matrimonio.

Tanto si partecipa a codest' imp. regio ufficio per intelligenza e norma.

(N.° 66.) *Viene permessa la frequentazione del corso biennale dello studio accademico obbligatorio per gli architetti, e per gl' ingegneri combinatamente coi prescritti anni di pratica sotto un ingegnere-architetto.*

CIRCOLARE.

N.° 26671-3012. G. L.
Milano, 27 luglio 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito proposto se e come il corso biennale dello studio accademico obbligatorio giusta il prescritto dalla veneratissima sovrana risoluzione 8 novembre 1846 per gli architetti e per gli ingegneri, qualora vogliano esercitare anche l'arte degli architetti, e che devesi fare dopo compiuti gli studj di università presso una delle accademie di belle arti a Milano od a Venezia, si possa conciliare cogli anni di pratica prescritti dagli articoli 4, 5 e 6 del tuttora vigente regolamento italico 3 novembre 1805, l'imp. regia commissione aulica degli studj mediante ossequiato dispaccio 10 andante mese, n.° 4432-714, ha trovato di dichiarare che all'oggetto di non protrarne di troppo al di là l'epoca in cui simili giovani possono esercitare l'arte loro, finito il corso degli studj

matematici, possano combinare la frequentazione del biennale corso presso l'accademia delle belle arti a Milano od a Venezia colla biennale pratica sotto un ingegnere-architetto, in modo che un anno di pratica venga combinato collo studio dell'architettura, cioè il secondo anno, in maniera che il candidato si dedichi per un anno intieramente alla pratica, e per un altro allo studio d'architettura, e soltanto nell'anno di mezzo possa combinare la pratica col suddetto studio accademico.

Ciò si comunica a codesta delegazione provinciale per propria intelligenza e norma e per le ulteriori partecipazioni a modificazione delle dichiarazioni emanate dal governo col decreto 5 settembre 1845, n.° 29879-3486.

(N.° 67.) *La proibizione di conferire un diurno ad impiegati con soldo od in pensione non è applicabile agl' individui che percepiscono una provvigione.*

CIRCOLARE.

N.° 27842-2851. G. L.
Milano, 8 agosto 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 13 giugno a. c. si è degnata di determinare che la precedente sovrana risoluzione 1.° giugno 1804, colla quale fu stabilito non potersi conferire un diurno nè ad un impiegato con soldo, nè ad un pensionario impiegato, non sia applicabile agl' individui che percepiscono una provvigione (den Provisionisten).

Ciò si partecipa a codesto imp. regio ufficio di conformità a quanto venne comunicato dall'eccelsa imp. regia camera aulica col rispettato dispaccio 2 luglio pross.° pass.°, n.° 7173-700, ed in relazione al precedente circolare dispaccio governativo 3 giugno 1825, n.° 11328-1458, per opportuna notizia e norma.

(N.° 68.) *Sull'indennizzo competente a sudditi parmensi nel caso che fossero chiamati da un giudizio austriaco quali testimonj e periti.*

CIRCOLARE.

N.° 10594. A. L.	N.° 11888. A. V.
Milano, 11 agosto 1847.	Venezia, 10 agosto 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

La tariffa vigente in questo regno, pubblicata colla governativa notificazione 30 aprile 1847, n.° 13390, sull'indennizzo competente ai testimonj e periti che vengono assunti nelle procedure penali fu dal governo parmense comunicata ai proprj tribunali ed alla direzione generale del dipartimento delle finanze, ad opportuna norma della direzione e dei ricevitori del controllo, affinchè sia osservata anche nei ducati di Parma in luogo di quella ch'era stata stabilita colla circolare dell' imp. regio governo lombardo 23 aprile 1824, n.° 4439-1765.

Di ciò si rendono intese, in esecuzione dell' ossequiato aulico decreto 4 agosto corrente, n.° 1999, le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' appello, per notizia, ed affinchè la stessa tariffa sia applicata allorchè trattasi

di stabilire l'indennizzo a sudditi parmensi, che, quali testimonj in procedure criminali, fossero chiamati a deporre avanti un giudizio austriaco.

(N.° 69.) *Non costituiscono un oggetto sottoposto a bollo le opere letterarie stampate che da' concorrenti a pubbliche cattedre vengono allegate alle loro istanze, e così pure i manoscritti che si rassegnano all' ufficio di censura.*

CIRCOLARE.

N.° 30304-2493. G. L.
Milano, 25 agosto 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed agli Uffici da esso dipendenti.

Sul quesito se le opere letterarie stampate che da' concorrenti a pubbliche cattedre vengono allegate alle istanze in prova delle loro cognizioni, ed i manoscritti che si rassegnano all' ufficio di censura soggiacciano al bollo degli allegati, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale si è compiaciuta di dichiarare:

I libri, ad eccezione di quelli indicati dal § 23 della legge sul bollo e sulle tasse, non

potendo ritenersi contemplati dal § 5 della stessa legge, sia che vengano prodotti come esibiti presso un ufficio, o come allegati di un' istanza, non costituiscono un oggetto sottoposto a bollo.

I manoscritti della stessa specie poi, sebbene per la loro forma non siano libri, debbono però ai libri parificarsi pel loro scopo e pel loro contenuto.

Tanto servirà d'intelligenza e norma a cotesto ufficio.

(N.° 70.) *Si dichiara in vigore dal giorno 1.° maggio 1847 la nuova tariffa per le competenze di viaggio degl' impiegati dei tribunali, preture e commissarj distrettuali stata pubblicata colla governativa notificazione 30 aprile stesso anno.*

CIRCOLARE.

N.° 30217-3176. G. L.

Milano, 28 agosto 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Colla governativa notificazione 3 aprile pross.° pass.°, n.° 13390-1077, essendo stata attivata una nuova tariffa per le competenze di viaggio degl' impiegati dei tribunali provinciali e delle

preture in luogo di quella che era provvisoriamente in vigore, in forza del circolare dispaccio 23 aprile 1824, n.° 4439-1765 C., e che in relazione alle dichiarazioni recate dalla circolare 23 agosto 1820, n.° 3465-P., dalla eccelsa imp. regia presidenza governativa diramata alle delegazioni provinciali fu ritenuta applicabile anche ai commissarj distrettuali e loro subalterni impiegati, si dichiara a codesta delegazione provinciale, che col giorno 1.° maggio pross.° pass.° si ritiene provvisoriamente in vigore la tariffa annessa alla succitata notificazione 30 aprile 1847 per le missioni dei commissarj distrettuali e loro subalterni che hanno luogo nel circondario distrettuale, e che non sono contemplate nel regolamento annesso alla governativa circolare 21 novembre 1844, n.° 40747-7295, inserita nella raccolta degli atti ufficiali.

(N.° 71.) *Bollo a cui vanno soggetti i certificati che si rilasciano dalle autorità giudiziarie sul passaggio in giudicato di una sentenza o decisione all'oggetto di una prenotazione ipotecaria.*

N.° 11578. A. L.
Milano, 2 settembre 1847.

CIRCOLARE.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Sul quesito se i certificati sul passaggio in giudicato di una sentenza o decisione che si rilasciano dalle autorità giudiziarie all' oggetto di una prenotazione ipotecaria siano soggetti all'obbligo del bollo, l' imp. regia camera aulica generale col suo decreto 4 luglio 1847, n.° 18857-1331, ha dichiarato essere questi certificati, come attestazioni, soggetti all' obbligo del bollo, e quindi applicabile agli stessi, a mente del § 21 della legge relativa, il bollo di lir. 1, 50.

Ove questi certificati si annotano sulla sentenza o decisione stessa, vi può aggiungersi il corrispondente bollo in conformità alle prescrizioni del § 88; — ove però questi certificati si rilasciano in distinte spedizioni, devono questi essere estesi sopra carta debitamente bollata.

Tanto si porta a notizia delle imp. regie prime istanze giudiziarie, delle camere notarili e degli uffici ipotecarj dipendenti da quest'appello in adempimento dell'ordine abbassato dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia mediante l'aulico decreto 25 decorso agosto, n.° 1970.

(N.° 72.) *Sulla tassa a cui vanno sottoposti i maggioraschi procedenti dal cessato governo italico, non che i fedecommessi nel caso di cambiamento di proprietà.*

CIRCOLARE.

N.° 20475-1660. M. C. V.

Venezia, 10 settembre 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito se i maggioraschi procedenti dal cessato governo italiano nel caso di un cambiamento di proprietà abbiano a soggiacere al pagamento della quinta parte della rendita annuale a termini degl'italici decreti 17 agosto 1810 ed 8 febbrajo 1812, l'eccelsa imp. regia camera aulica coll'ossequiato decreto 3 agosto

press.° pass.°, n.° 22341-1545, dichiarò quanto segue:

La legge 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse prescrive ai §§ 193-196 il pagamento della tassa che dee aver luogo nei casi di istituzione, di cambiamento o di ampliazione di un fedecommesso, e quindi anche di un maggiorasco, e mediante questa legge vennero già abrogate le anteriori rispettive prescrizioni sulle tasse. S'intende da sè che tutto questo si riferisce a quelle concessioni di fedecommesso posteriori all'attivazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse, perchè la legge non può agire retroattivamente.

Per ciò che risguarda all'incontro i fedecommessi, e quindi anche i maggioraschi già concessi avanti la nuova legge sul bollo e sulle tasse, non vennero con essa abrogate quelle condizioni sotto le quali venne concesso allora il fedecommesso, e quindi non sono neppur tolte quelle prestazioni che le leggi anteriori impongono ai partecipanti, alle quali prestazioni appunto appartiene anche il pagamento del quinto delle rendite nei casi di successione.

(N.° 73.) *Sulle competenze devolute agl'impiegati che eseguiscono viaggi di servizio lungo una strada ferrata od in località immediatamente prossima.*

CIRCOLARE.

N.° 20117–5406.M.C.L. N.° 21113–1409.M.C.V.
Milano, 14 settembre 1847. Venezia, 16 settembre 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Giusta rispettato dispaccio 2 luglio pross.° pass.°, n.° 23253–1896, dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale, si comunica per norma che nei casi nei quali una pratica d'ufficio può eseguirsi solo sulla strada di ferro od *immediatamente* vicino alla medesima, sono da liquidarsi per le competenze di viaggio solo le spese effettivamente occorse per l'uso della strada ferrata, cioè per gl'impiegati coll'esposizione dei prezzi di corsa della prima classe e per gli individui della categoria degl'inservienti coll'esposizione dei prezzi di corsa dell'*infima* classe di carrozze.

In quanto però un impiegato intraprenda un viaggio di servizio per un luogo non situato immediatamente vicino alla strada di ferro, dovrà per ora anche nel caso ch'esso si serva o

possa servirsi in parte del mezzo di trasporto colla strada ferrata, rimanere fermo il bonifico fino ad ora vigente delle spese normali di viaggio.

(N.° 74.) *Non sono ammissibili in servizio nella guardia di finanza quegl' individui che avendo subita una inquisizione per una grave trasgressione di polizia non siano stati dichiarati innocenti.*

CIRCOLARE.

N.° 21158-1859. M. C. V.

Venezia, 17 settembre 1847.

Alle imperiali regie Intendenze provinciali di finanza.

Nessun individuo che abbia subito una inquisizione per una grave trasgressione di polizia e non sia stato dichiarato innocente può essere dalle intendenze o dal magistrato camerale ammesso nella guardia di finanza.

Solo in casi meritevoli di riguardo si potrà rassegnare all' eccelsa camera aulica rapporto al quale dovrà unirsi l'atteggio giudiziale.

Ciò si partecipa a codesta intendenza per sua norma ed in obbedienza all'ossequiato aulico dispaccio 25 agosto pross.° pass.°, n.° 28869-1729.

(N.° 75.) *Norme da osservarsi nell'assumere un atto di protesto nel caso che il debitore offra l'intero pagamento della somma risultante dalla cambiale.*

CIRCOLARE.

N.° 14195. A. L.
Milano, 18 settembre 1847.

Alle imp. regie Camere di disciplina notarile.

Essendosi coll' aulico decreto 11 settembre 1827, n.° 2495, dichiarato che, siccome il fondamento legale di ogni protesto è il mancato pagamento a fronte dell' intimazione formale che si fa al debitore, così non possa questo più avere luogo, quando il debitore offra l' intero pagamento della somma risultante dalla cambiale che si voleva protestare; che però l' atto di protesto debba in tal caso risolversi in un protocollo, dal quale appariscano esattamente i fatti avvenuti.

Ed essendosi sollevati alcuni dubbj circa il modo di erigere l' anzidetto protocollo, e così pure sulle relative competenze del notajo, si determina quanto segue per la corrispondente esatta osservanza:

1.° Il protocollo da assumersi a termini del succitato decreto aulico 11 settembre 1827,

n.° 2495, dovrà contenere la letterale trascrizione del ricapito che voleva protestarsi per difetto di pagamento.

2.° È in dovere il notajo di rilasciare tantosto al pagatore una copia di detto protocollo.

3.° Le relative tasse e competenze dei notaj dovranno commisurarsi a tenore della tariffa per gli atti di protesto diramata colla circolare appellatoria 7 settembre 1820, n.° 2919.

4.° Se il notajo, all'atto di ricevere l'importo della cambiale, non ottiene dal debitore anche il pagamento delle sue competenze e spese, ha diritto di esigerle dal suo committente, salva a quest'ultimo l'azione di rimborso verso il debitore della cambiale che vi ha dato causa.

5.° Nel caso di rifiuto al pagamento di tali competenze e spese, il notajo, fatta previamente liquidare la relativa specifica dalla camera notarile, giusta l'articolo 97 del regolamento 17 giugno 1806, potrà chiederne il giudiziale pagamento nella via ordinaria civile: a sensi del § 386 del giudiziale regolamento e della sovrana declaratoria 29 dicembre 1838.

Ciò si partecipa, in esecuzione dell'ossequiato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 9 corrente settembre, n.° 1658, a tutte le camere notarili della Lombardia, con ispeciale incarico di darne

prontamente avviso ai rispettivi archivj sussidiarj e ai notaj nel loro circondario esercenti per corrispondente norma e per l' esatta osservanza.

(N.° 76.) *Trattamento daziario de' frutti dell'* elephantusia macrocarpa, *ossia* phytelephas macrocarpa, *detti anche malescie.*

CIRCOLARE.

N.° 21546–4462. M. C. L.
Milano, 30 settembre 1847.

Alle imp. regie intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 17 settembre corrente, n.° 30089–1089, ha trovato di dichiarare che i frutti dell' *elephantusia macrocarpa*, ossia *phytelephas macrocarpa*, detti anche malescie, devono daziarsi come frutti eguali alle noci comuni ed alle noci di cocco, secondo la rubrica 13 dell' *edizione italiana* della tariffa parziale emanata coll'ossequiato aulico decreto 10 settembre 1839, n.° 39732–1453, di cui alla circolare dello scrivente 31 ottobre detto anno,

n.° 17128-3028, e pubblicata colla governativa notificazione 12 dicembre 1839, n.° 42711-5356.

Ciò si partecipa a cotest' intendenza per opportuna sua norma ed istruzione ai dipendenti uffici esecutivi cui ne incumbe l'osservanza.

(N.° 77.) *Trattamento daziario dei ventagli assai scadenti con stecche di legno e carta d'ordinaria qualità.*

CIRCOLARE.

N.° 21548-4463. M. C. L.

Milano, 6 ottobre 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Essendosi in un caso speciale riferito all' imp. regia camera aulica generale sul trattamento daziario di ventagli compiti assai scadenti con stecche di legno in parte tinte ed in parte levigate, e con carta di ordinaria qualità, il sullodato eccelso dicastero con ossequiato dispaccio 16 pross.° pass.° settembre, n.° 12474-5264, si è degnato di dichiarare che tali ventagli devono sottoporsi al dazio determinato dalla rubrica 320-86 della vigente tariffa d'entrata di lir. 133, 95 per quintale.

Tanto si partecipa a cotest' intendenza per opportuna sua norma e conforme istruzione dei dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 78.) *Determinazione intorno al giorno in cui deve ritenersi scaduto il termine di dieci anni stabilito per la rinnovazione dell' ipoteca.*

CIRCOLARE.

N.° 13027. A. L.
Milano, 9 ottobre 1847.

N.° 14748. A. V.
Venezia, 5 ottobre 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie ed agl' imp. regj Uffici ipotecarj e notarili.

Sopra rapporto del supremo tribunale di giustizia, dietro concerto coll' imp. regia camera aulica generale, S. M., con sovrana risoluzione 7 settembre 1847 ha determinato quanto segue:

Il termine di anni 10 prescritto dall'art. 2154 del cessato codice italiano e dall' art. 40 del regolamento ipotecario 19 aprile 1806, per la conservazione dell' ipoteca, decorre col giorno immediatamente successivo a quello della seguita inscrizione stessa che s' intende di rinnovare; per conseguenza una inscrizione presa,

per esempio, nel 20 dicembre 1836, deve rinnovarsi, alla più lunga, nel 20 dicembre 1846, e nel caso in cui l'ultimo giorno del decennio cadesse in un giorno in cui sono chiusi gli uffici dei conservatori delle ipoteche, la domanda di rinnovazione può validamente presentarsi nel giorno immediatamente successivo al giorno feriato.

Ciò si comunica alle suddette inferiori istanze ed uffici per norma e direzione, in esecuzione di ossequiato aulico decreto 29 settembre pross.° pass.°, n.° 2625, del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

(N.° 79.) *Trattamento daziario dei caleidoscopj nella loro importazione dall' estero.*

CIRCOLARE.

N.° 23005-4776. M. C. L.
Milano, 21 ottobre 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per opportuna norma di codesta intendenza, e per l'analoga istruzione ai dipendenti uffici

esecutivi, le si partecipa che l'eccelsa imp. regia camera aulica generale ha dichiarato con ossequiato suo dispaccio 1.° ottobre corrente, n.° 37859-1369, che i caleidoscopj, sul cui trattamento daziario nella loro importazione dall'estero eransi in alcune parti elevati dei dubbj, devono in parità degl' istrumenti ottici daziarsi secondo la rubrica 580-313 della tariffa daziaria dell'anno 1838.

(N.° 80.) *Sulla denuncia che deve farsi alla competente autorità militare di ogni caso di collocamento di un invalido in impiego civile.*

CIRCOLARE.

N.° 14197. A. L.
Milano, 30 ottobre 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In relazione alla veneratissima sovrana risoluzione 10 agosto 1834, stata comunicata alle imp. regie prime istanze mediante la circolare di questo appello 19 novembre 1835, n.° 14549, il senato lombardo-veneto dell'imp. regio supremo tribunale di giustizia con suo ossequiato

aulico decreto del 23 spirante, n.° 2770, ha dichiarato che la denuncia alla competente autorità militare d'ogni caso di collocamento di un invalido patentato in impiego civile dee farsi dall'istanza giudiziaria, presso cui fu collocato, tosto dopo la prestazione del relativo giuramento d'ufficio, ancorchè la nomina procedesse dal tribunale superiore.

Ciò si comunica alle imp. regie prime istanze, in esecuzione del sullodato aulico decreto per la corrispondente esatta osservanza.

(N.° 81.) *Norme da osservarsi dai subeconomi nei casi di vacanza d'un beneficio riguardo ai supplementi di congrua stati assegnati alle parrocchie deficienti.*

CIRCOLARE.

N.i 37754-4885 e 32945-4272. G. L.

Milano, 30 ottobre 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa aulica cancelleria volendo stabilire in Lombardia la generale osservanza che i supplementi di congrua alle parrocchie deficienti, essendo un nuovo peso aggiunto all'erario e

personale agl' individui provvisti, debba cessare colla vacanza de' rispettivi beneficj e non altrimenti esigersi durante la vacanza se non se mediante apposito decreto governativo in quanto sia necessario per le spese dell'amministrazione spirituale, salvo il dovere di rifondere il sopravanzo, ha prescritto con venerato dispaccio 6 agosto p.° p.°, n.° 25148-2817, che il metodo attuale adottato con circolare governativa 20 settembre 1826 e con analoga 1.° settembre 1833 debba essere variato praticandosi come segue:

1.° Che alla cessazione degl' individui provvisti di parrocchia sussidiaria i subeconomi cessino dall' esigere i sussidj stessi, quando non vi sieno autorizzati in ogni caso con apposito decreto governativo da invocarsi pel titolo contemplato nella predetta circolare 20 settembre 1826 e colla condizione di rifondere il sopravanzo.

2.° Che succedendo nuovi provvisti se debba in loro favore aver corso il sussidio di supplemento, debbano i subeconomi dimandare per essi la continuazione del favore, onde ottenuto il relativo decreto, possono investire di questo diritto il nuovo provvisto, comprendendo all'atto dell' investimento l' annualità del sussidio colle rendite antiche dei beneficj stessi.

3.° Che tanto più si debba invocare un apposito decreto governativo per variare la cifra

dei sussidj se ne venga fatta dimanda con titoli giustificati dai rispettivi provvisti.

In conseguenza viene derogato alla dispensa autorizzata con diverse circolari governative e richiamata al § 22 del regolamento 14 aprile 1828 della resa de' conti sopra l'amministrazione de' beneficj sussidiati dal regio erario, onde di tutti dovrà egualmente presentarsi il conto giustificato alla contabilità centrale, cominciando da quelli di cui si verificherà la vacanza dal pross.° fut.° s. Martino in poi, salvo alla regia delegazione di provvedere col metodo finora in corso per quei pochi beneficj vacanti durante il cadente anno economico 1846-47 che non fossero ancora stati riconferiti.

Queste avvertenze saranno comunicate ai subeconomi perchè a scanso delle conseguenze pregiudicevoli che potessero derivare dalla loro inosservanza debbano farsi solleciti alle rispettive vacanze di notificarle immediatamente, accennando la circostanza del supplemento nella misura assegnata ai beneficiati restati con preghiera per la continuazione, e quindi le regie delegazioni si faranno sollecite di rassegnarne la notificazione e la domanda al governo, onde possa ordinare alle casse rispettive la cessazione dei pagamenti e la nuova decorrenza da inscriversi in testa ai subeconomi alle condizioni espresse nella citata circolare 20 settembre 1826.

Ed egualmente sarà raccomandato tanto ai subeconomi, quanto ai regj delegati provinciali di essere solleciti di notificare le nuove provviste, onde il governo con apposito decreto possa farne inscrivere i nomi de' rispettivi beneficiati nel registro de' supplementi da continuarsi individualmente ai medesimi.

(N.° 84.) *Sul bollo da applicarsi alle quitanze di soldo degl' impiegati o diurnisti alle quali occorra di aggiungere la clausola di procura per abilitare un terzo alla relativa esigenza.*

CIRCOLARE.

N.° 38792–2860. G. L.

Milano, 5 novembre 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed agli altri Uffici dal medesimo dipendenti.

Relativamente al bollo da applicarsi alle quitanze di soldo degl' impiegati o diurnisti di contabilità provinciale dello stato alle quali si aggiunge la clausola di procura onde abilitare altri alla riscossione del soldo o del diurno, è emerso il dubbio se tal bollo debba intendersi circoscritto alle sole quitanze degli anzidetti

impiegati munite di tali clausole di procura, ovvero se si debba attribuire una forza generale per tutte le quitanze munite di siffatte clausole all' uopo della riscossione delle competenze. L'eccelsa camera aulica generale su tale dubbio ebbe a dichiarare con suo dispaccio 3 ottobre pross.° pass.°, che le quitanze sono documenti affatto distinti dalle procure, e che giusta il § 78 della legge sul bollo e sulle tasse col *medesimo* bollo non può erigersi che un *solo* documento, dal che ne segue che allorchè sopra una quitanza emessa per qualsivoglia competenza si stende contemporaneamente la procura per esigerla (clausola di procura), vi si debba applicare il bollo delle quitanze ed il bollo per le procure.

Tale decisione è operativa nell'anzidetto senso per tutte le clausole di procura del genere suindicato.

Tanto si partecipa a cotesto ufficio ad opportuna sua norma.

(N.° 83.) *Norme per l'applicazione della legge sul bollo riguardo agli atti che si erigono dalle amministrazioni comunali del regno lombardo-veneto.*

CIRCOLARE.

N.° 23431-2639. M. C. L.
Milano, 6 novembre 1847.

N.° 20899-1735. M. C. V.
Venezia, 15 settembre 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si accompagna a codest'imp. regia intendenza in copia rettificata per intelligenza e norma il decreto 17 agosto 1847, n.° 25064-1741, dell'imp. regia camera aulica generale relativamente alle norme da seguirsi nell'applicazione della legge sul bollo agli atti che si erigono dalle amministrazioni comunali.

N.° 25064-1741. Al n.° 23431-2639. M. C.

Copia all'imp. regio Magistrato camerale lombardo.

Sopra umilissimo rapporto presentato intorno al quesito come sieno da trattarsi i comuni nel regno lombardo-veneto circa l'obbligo del bollo S. M. con sovrana risoluzione 15 giugno anno corrente si è degnata di stabilire le seguenti massime:

Negli affari in cui si tratta dell'amministrazione o della variazione del patrimonio dei comuni, od in generale di rapporti di diritto privato d'un comune verso altre persone, dovranno i documenti e scritti che vengono rilasciati dai comuni ai loro rappresentanti, o da una terza persona nell'interesse dei comuni, sottostare all'obbligo del bollo nella misura che la legge sul bollo e sulle tasse stabilisce pei documenti e scritti di persone private, in quanto non vi si contengano speciali disposizioni pei comuni come tali. Questa massima vale in particolare anche per gli atti di stima, perizie, ricorsi ed altri esibiti che occorrono in affari comunali della predetta natura, non che per gli avvisi che nel regno lombardo-veneto si rilasciano dagli uffici comunali come amministratori o rappresentanti del patrimonio comunale. Negli affari all'incontro che hanno per oggetto scopi pubblici e che vengono disimpegnati dai comuni per conseguire o promuovere tali scopi compete ai documenti e scritti degli uffici comunali, loro impiegati e delegati l'esenzione dal bollo concessa dalla legge sul bollo e sulle tasse alle pubbliche autorità, uffici od impiegati in affari d'ufficio, ritenuto però che anche gli atti d'ufficio che hanno luogo presso di loro sopra affari di questa specie sono soggetti alle disposizioni contenute nel capitolo I, sezione IV.ª della legge sul bollo e sulle tasse. — La circostanza poi che i provvedimenti impartiti per iscopi pubblici si restringano all'interno del comune, ovvero tornino particolarmente a vantaggio dei membri del comune, non cambia la natura de' provvedimenti stessi per modo che abbiano a riguardarsi come affari privati o domesticali soggetti a bollo.

Gli avvisi per la riunione dei convocati o dei consigli comunali nel regno lombardo-veneto sono esenti dal bollo senza distinzione dell'argomento che va ad essere trattato nella relativa seduta.

Di conformità a queste massime sancite da S. M. dovrà rimanere ferma la disposizione data da codesto magistrato camerale colla circolare 6 dicembre 1841, n.° 17760-3627 (vedasi la circolare governativa 27 dicembre 1841 inserita nella raccolta degli atti ufficiali, volume II, 1841, pagina 459), e si dovrà in generale, ogni qual volta si tratti di applicare ai comuni la legge sul bollo e sulle tasse, procedere esattamente secondo le anzidette sovrane determinazioni.

Riguardo però al § 3 della suaccennata circolare 6 dicembre 1841 si osserva a codesto imp. regio magistrato camerale che le quitanze degl' impiegati comunali sugli *assegni fissi*, in quanto tali assegni sieno a carico dei comuni, sono fuor di dubbio soggette al bollo, ma che anche le quitanze sopra simili assegni, in quanto i medesimi siano a carico dell' erario dello stato, soggiaciono al bollo quando gli assegni di cui si tratta non consistano in quegli assegni fissi che vengono corrisposti agl' impiegati per provvedere alle occorrenze di cancelleria o d' illuminazione, e non figurino come assegni fissi per spese di viaggio comprendenti solo il bonifico delle spese di viaggio, escluse le diete o le spese di vitto, riguardo a che si ricordano a codesto magistrato camerale i decreti della scrivente 14 dicembre 1840, n.° 46399-4339 e 24 aprile 1841, n.° 10458-1214.

(N.° 84.) *Si dichiarano soggetti a bollo gli attestati che si rilasciano dalle autorità locali ai negozianti o condottieri per la prescritta legittimazione all'uopo dell'assegnamento delle merci.*

CIRCOLARE.

N.° 39173-2894. G. L.
Milano, 8 novembre 1847.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa camera aulica generale con ossequiato dispaccio 7 ottobre prossimo passato, n.° 33192-2243, ebbe a dichiarare che la franchigia del bollo che venne accordata colla sovrana risoluzione 30 agosto 1844 ai documenti di fidejussione ed alle legalizzazioni contemplate nei §§ 137 e 140 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato, e che fu resa nota con circolare dispaccio governativo 5 dicembre detto anno, n.° 42930-2679, non si estende agli attestati delle autorità locali, coi quali devono legittimarsi i negozianti o condottieri a termini del § 134 del detto regolamento all'uopo dell'assegnamento delle merci, e che per conseguenza questi ultimi soggiacciono a bollo.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione in seguito ad analoga comunicazione pervenuta

al governo dall' imp. regio magistrato camerale colla nota 23 ottobre pross.° pass.°, n.° 23173-2624, incaricandola di renderne di conformità edotte le dipendenti autorità locali, non che la camera di commercio.

(N.° 85.) *Sull'esenzione dalla tassa di magazzinaggio tanto riguardo alle merci che sono soggette a qualche pratica d'ufficio, come per quelle che non vi sono sottoposte.*

CIRCOLARE.

N.° 24515-5158 M. C. L.
Milano, 21 novembre 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si comunica a codest' imp. regia intendenza di finanza per notizia e per le corrispondenti disposizioni esecutive, ed in relazione alle precedenti circolari di questo magistrato camerale 6 giugno 1833, n.° 16580-3376, e 24 dicembre 1838, n.° 20686-3795, copia del decreto 7 ottobre 1847, n.° 26626-2982 dell' imp. regia camera aulica generale in punto alla tassa di magazzinaggio.

Al n.° 24515-5158. M. C.

Copia di decreto dell' imp. regia Camera Aulica generale rilasciato all' imp. regio Magistrato camerale veneto in data del 7 ottobre 1847, *n.°* 26626-2982.

In evasione del rapporto 9 gennajo 1845, n.° 25810-4505 (1137-V.R.), di cui si ritornano gli allegati, si dichiara all' imp. regio magistrato camerale per notizia e per le ulteriori disposizioni, che, in quanto non sussistono per alcuni magazzini particolari diverse prescrizioni, secondo lo spirito delle istruzioni contenute nei decreti della scrivente 16 aprile 1833, n.° 13890-1333 e 28 novembre 1838, n.° 44369-3031, tutte quelle merci le quali in forza delle vigenti prescrizioni sono soggette a qualche pratica d' ufficio, e devono *perciò* venir presentate ad un ufficio di finanza fornito di magazzini d' ufficio, nel caso che vengano depositate in detti magazzini godono *dieci* giorni d' esenzione dalla tassa di magazzinaggio, vale a dire pei primi dieci giorni, quello compreso in cui segue l' immagazzinamento, non soggiaciono al pagamento della tassa di magazzinaggio; che al contrario per quelle merci che non soggiaciono a veruna pratica d' ufficio, sia che vengano presentate al competente ufficio di finanza perchè si trovino sullo stesso mezzo di trasporto sul quale si trovano merci sottoposte a qualche pratica d' ufficio, o perchè la loro presentazione all' ufficio di finanza ed il loro deposito nei magazzini d' ufficio è desiderato dalla parte, hanno *soltanto* tre giorni di esenzione dalla tassa di magazzinaggio, e per conseguenza per soli tre giorni, quello compreso dell' immagazzinamento, vanno esenti dal pagamento della tassa di magazzinaggio.

Si osserva in pari tempo all'imp. regio magistrato camerale che in virtù del disposto dal primo periodo del decreto della camera aulica 16 aprile 1833, n.° 13890-1333, i magazzini di finanza di *regola* sono destinati a ricevere *esclusivamente* quelle merci che soggiaciono a qualche pratica d'ufficio, e che nei soli luoghi, ove all'epoca in cui venne abbassato il testè accennato decreto della scrivente, vennero ammesse al deposito nei magazzini d'ufficio merci nazionali non soggette a pratiche finanziarie d'ufficio, deve star fermo un tale procedimento nell'estensione e nel modo in cui ebbe luogo all'epoca anzidetta (cioè all'epoca in cui venne abbassato il preaccennato decreto della camera aulica).

(N.° 86.) *La decisione, se i beni di una massa concorsuale debbano effettivamente rilasciarsi al creditore, spetta al giudizio del concorso anche nel caso che un altro giudizio sia stato competente a giudicare sul diritto di proprietà.*

CIRCOLARE.

N.° 15665. A. L.
Milano, 9 dicembre 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Sul quesito, se in affari concorsuali la competenza del foro fiscale si estenda anche alla esecuzione d'una sentenza proferita dal medesimo, S. S. M. I. R. A., sentito il parere dei senati del supremo tribunale di giustizia e della commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria, si è degnata di emanare in data 20 novembre cadente la sovrana veneratissima risoluzione del seguente preciso tenore:

« La decisione, se i beni esistenti nella » massa concorsuale debbano effettivamente ri- » lasciarsi al creditore, il quale fece valere un » diritto di proprietà sui medesimi, spetta al » giudizio del concorso anche quando un al- » tro giudizio in via eccezionale sia stato com- » petente a giudicare sul diritto di proprietà. »

Ciò si partecipa agl' imp. regj tribunali di

prima istanza, perchè abbia a servire loro di norma, in obbedienza dell'aulico decreto, n.° 3323, del 30 pross.° pass.° novembre.

(N.° 87.) *Viene tolto il divieto ai ricevitori del lotto di smerciare dei biglietti delle lotterie di beni stabili specialmente autorizzate.*

CIRCOLARE.

N.° 27954-3705. M. C. V.
Venezia, 12 dicembre 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Partecipa l'imp. regia direzione centrale del lotto in Vienna con sua nota del giorno 2 corrente, n.° 5876, che i ricevitori del regio lotto di queste provincie saranno abilitati allo smercio dei biglietti delle lotterie di beni stabili specialmente autorizzate dallo stato. Venendo così tolto il divieto portato dal governativo decreto 12 ottobre 1826, n.° 15734-7512, se ne rendono istrutte le regie intendenze per opportuna loro conoscenza, e per le istruzioni da darsi a chi conviene onde non venga fatto ostacolo allo smercio surriferito.

(N.° 88.) *Sono qualificate per il cambio a termini del § 90 della legge sul bollo e sulle tasse anche le stampiglie già munite di bollo ma non riempite.*

CIRCOLARE.

N.° 26821-2995. M. C. L.

Milano, 18 dicembre 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Coll'ossequiatissimo dispaccio 24 novembre pross.° pass.°, n.° 41437-2783, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale si è degnata di dichiarare che le stampiglie non riempite ma munite di bollo sono qualificate pel cambio a termini del § 90 (testo italiano) della legge sul bollo e sulle tasse, vale a dire si possono munire per le stampiglie presentate al cambio altrettante nuove stampiglie dello stesso bollo senza esigere un nuovo pagamento. Il cambio deve però seguire sotto le seguenti cautele.

Le stampiglie presentate pel cambio devono esaminarsi dal lato della genuinità del bollo impressovi, e venendo trovati genuini gl'impronti dei bolli, le si dirigono mediante decreto all'ufficio del bollo per l'effettuazione del cambio. Gl'impronti di bollo esistenti sulle stampiglie inservibili devono perforarsi d'ufficio e

non devono restituirsi alle parti, ma ritenersi dall'ufficio.

(N.° 89.) *Quando un pensionato a cui venne conferita una ricevitoria di regio lotto ricavi da questa un prodotto inferiore alla sua pensione può dimandare il compenso della differenza.*

CIRCOLARE.

N.° 27568-3659. M. C. V.
Venezia, 21 dicembre 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Ferma la massima che un pensionato al quale viene conferita una ricevitoria di regio lotto non possa continuare a percepire la pensione, si è però superiormente stabilito, che quando il prodotto della ricevitoria di regio lotto rimanga al disotto della pensione, si debba compensare l' individuo della differenza, aggiungendovi anzi un terzo di più in riguardo alle spese occorrenti per l'esercizio della ricevitoria, non meno che per gli scrittori sussidiarj, quando il ricevitore le abbia realmente sostenute.

L' importo di tale compenso devesi corrispondere a carico del fondo che pagava l' assegno di quiescenza.

Della premessa deliberazione comunicata dall'eccelsa imp. regia aulica camera con riverito suo dispaccio 20 novembre p.° p.°, n.° 37495–623, si rendono intese le regie intendenze per di loro conoscenza e corrispondente osservanza in quanto potesse loro competere.

(N.° 90.) *Ai collettori del lotto, tanto riguardo alla trasmissione delle sovvenzioni, quanto alle spedizioni degl' introiti col mezzo postale, è accordata la franchigia postale.*

CIRCOLARE.

N.° 27572-1268. M. C. L.
Milano, 24 diecembre 1847.

N.° 28793-3809. M. C. V.
Venezia, 29 dicembre 1847.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si comunica all' imp. regia intendenza per opportuna intelligenza copia della nota 9 dicembre 1847 dell' imp. regia direzione centrale

del lotto in Vienna vertente sulla franchigia postale accordata ai collettori del regio lotto.

N.° 6011.

Copia della nota 9 dicembre 1847 diretta dall' imp. regia Direzione centrale del lotto ai Magistrati camerali di Milano e Venezia.

L' imperiale regia camera aulica generale con decreto 19 novembre decorso, n.° 42705-740, ha trovato di stabilire che dal 1.° novembre 1847 in avanti i collettori del lotto del regno lombardo-veneto, i quali per la loro lontananza dalle casse della direzione del lotto o da quelle delle imperiali regie intendenze di finanza si devono servire per le spedizioni di danaro dei mezzi postali, abbiano a godere della franchigia postale tanto riguardo alla trasmissione delle sovvenzioni che si rendono necessarie ai collettori per tacitare le vincite occorse, come per quelle degl' introiti che devonsi da essi versare o direttamente nelle imperiali regie casse del lotto, ovvero in una cassa di finanza, e che le relative spese di porto siano a carico dell' amministrazione del lotto, come ciò ha luogo nel rimanente della monarchia.

Mentre si rilascia l' occorrente a quell' imperiale regia direzione del lotto, la scrivente si onora di ciò comunicare a codesto imp. regio magistrato camerale per quelle ulteriori disposizioni che troverà d' impartire alle imperiali regie intendenze di finanza.

(N.° 91.) *Nel caso di assoluta mancanza di denaro nella massa concorsuale potrà aver luogo la prenotazione dell' importo del bollo occorrente alla spedizione della sentenza graduatoria ed estratti relativi per i creditori ne' sensi del § 73 della legge sul bollo e sulle tasse.*

CIRCOLARE.

N.° 16617. A. L.

Milano, 30 dicembre 1847.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In soluzione di un dubbio emerso, l'imp. regio supremo tribunale di giustizia, di concerto coll' imp. regia camera aulica generale, ha dichiarato quanto segue:

« Non trovandosi nella procedura concorsuale » il curatore alle liti in grado di somministra- » re, conforme al § 85 della legge sul bollo » e sulle tasse, il bollo occorrente alla spedi- » zione della sentenza graduatoria e degli estratti » relativi per i creditori, mancando denaro nella » massa concorsuale, e non potendo assoluta- » mente procurarsi l'occorrente importo, ov- » vero non sollecitamente e senza rilevante » difficoltà, in allora trova in suo favore ap- » plicazione la prenotazione del bollo accor- » data dal § 73 della citata legge al curatore

» di un assente; deve però il giudice aver cura
» acciocchè questo importo di bolli venga sod-
» disfatto avanti qualunque altro pagamento,
» subito che si rinvenissero dei denari nella
» massa concorsuale. »

Ciò si porta a notizia di tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da questo appello in esecuzione dell'ordine portato dal venerato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 22 cadente dicembre, n.° 2910.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle autorità amministrative e giudiziarie dell'anno 1847, divisa in due volumi.

Il presente secondo volume, composto di fogli 9 $\frac{1}{2}$ di stampa, importa lire 1,89 austr., compresa la legatura alla rustica.